SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

213ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1989

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

PRESIDENZA DEL COMITATO PER LE FUNZIONI ISTRUTTORIE ATTINENTI AI PROCEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 90, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE 3

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Variazioni nella composizione 4

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO SULLA PROGRAMMAZIONE E SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Variazioni nella composizione 4

PREAVVISO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO ..... *Pag.* 4

DISEGNI DI LEGGE

Votazione finale e approvazione:

«Norme in materia di finanza regionale» **(1487)** *(Approvato dalla 5ª Commissione permanente della Camera dei deputati):*

PRESIDENTE 4
MARNIGA *(PSI), relatore* 5
MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali* 6
DUJANY *(Misto-ADP)* 9
GALEOTTI *(PCI)* 10

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 12

RINNOVAZIONE DI VOTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1449

PRESIDENTE 13

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 13

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Discussione congiunta:

«Disposizioni in materia di finanza pubblica» **(1423)** *(Approvato dalla Camera dei deputati);*

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545, recante disposizioni in materia di finanza pubblica» **(1490)**

PRESIDENTE ..... *Pag.* 15 e *passim*
CASOLI *(PSI)* 15
SPOSETTI *(PCI)* 17, 41
AZZARETTI *(DC)* 24
* CORTESE *(DC), relatore* ..... 26 e *passim*
GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* ... 28 e *passim*
* DONAT-CATTIN, *ministro della sanità* 30
SPADACCIA *(Fed. Eur. Ecol.)* 31, 37
MAFFIOLETTI *(PCI)* 33, 37
* MANCINO *(DC)* 34
VISCONTI *(PCI)* 42
VIGNOLA *(PCI)* 48
* TRIGLIA *(DC)* ..... 49 e *passim*
MARNIGA *(PSI)* 50
VETERE *(PCI)* 50, 61, 65
GIANOTTI *(PCI)* 51
FABRIS *(DC)* 51
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* 52
VECCHI *(PCI)* 52
TORNATI *(PCI)* 52, 64
BARCA *(PCI)* 55
* SANTINI *(PSI)* 56
FABBRI *(PSI)* 58, 64
PAVAN, *sottosegretario di Stato per le finanze* . 67
BOLLINI *(PCI)* ..... 68 e *passim*
MELOTTO *(DC)* 81
MANTICA *(MSI-DN)* 85

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 37, 59, 86

INTERROGAZIONI

Svolgimento:

PRESIDENTE 100, 111
* DONAT-CATTIN, *ministro della sanità* 90
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* 95
* POLLICE *(Misto-DP)* 97
LOMBARDI *(DC)* 100
* ZUFFA *(PCI)* ..... *Pag.* 102
BOMPIANI *(DC)* 104
COVI *(PRI)* 106
RIVA *(Sin. Ind.)* 108
NATALI *(PSI)* 110

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI VENERDÌ 27 GENNAIO 1989 111

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 113
Assegnazione 113
Presentazione di relazioni 114
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 114

INCHIESTE PARLAMENTARI

Presentazione di proposte 115

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione 115
Deferimento 115

GOVERNO

Richiesta di parere per nomine in enti pubblici 115

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 116

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 116, 118
Da svolgere in Commissione 125

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

FERRAGUTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Azzarà, Bochicchio Schelotto, Berlinguer, Cattanei, Ceccatelli, Chimenti, Fassino, Franchi, Libertini, Margheriti, Ongaro Basaglia, Riz, Tagliamonte, Taramelli.

Presidenza del Comitato per le funzioni istruttorie attinenti ai procedimenti di cui all'articolo 90, comma secondo, della Costituzione

PRESIDENTE. Informo che al senatore Francesco Macis, Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica, e al deputato Bruno Fracchia, Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati hanno fatto pervenire la seguente lettera:

«Roma, 26 gennaio 1989
Prot. n. 4720/S

Onorevole Collega,

la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.1, entrata in vigore il 18 dello stesso mese – nell'attribuire le funzioni istruttorie attinenti ai procedimenti di cui all'articolo 90, comma secondo, della Costituzione, ad un apposito Comitato formato dai senatori e dai deputati appartenenti, rispettivamente, alle Giunte dei due rami del Parlamento competenti in materia di autorizzazioni a procedere – stabilisce che il Comitato stesso sia "presieduto dal Presidente della Giunta del Senato della Repubblica o dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura".

In applicazione di tale statuizione, la presidenza del Comitato in questione sarà assunta, per la corrente legislatura, dal Presidente della

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica.

Con i migliori saluti.

f.to Giovanni SPADOLINI *f.to* Nilde IOTTI»

Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il senatore Ferrari-Aggradi è stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, in sostituzione del senatore Picano, entrato a far parte del Governo.

Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il senatore Vesentini è stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1976, n. 183, in sostituzione del senatore Alberti, dimissionario.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preavviso di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Ricordo che nel corso della seduta odierna dovranno essere effettuate votazioni nominali con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico

Resta pertanto inteso che decorrono da questo momento i venti minuti di preavviso prescritti dall'articolo 119 del Regolamento.

Votazione finale e approvazione del disegno di legge:

«Norme in materia di finanza regionale» (1487) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: «Norme in materia di finanza regionale», già approvato dalla 5ª Commissione permanente della Camera dei deputati, e per la quale è stata autorizzata la relazione orale.

Questo disegno di legge è stato già esaminato e approvato articolo per articolo dalla 6ª Commissione permanente in sede redigente.

La Commissione ha concluso ieri i suoi lavori e, se non si fanno osservazioni, il relatore, senatore Marniga, è autorizzato a riferire oralmente.

MARNIGA, *relatore.* Signor Presidente, il disegno di legge sulla finanza regionale n. 1487 serve a determinare l'ammontare delle entrate che le regioni, sia a statuto ordinario che a statuto speciale, possono iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione per il 1989 come devoluzione di tributi erariali. Come è noto, il provvedimento consolida la prassi legislativa in atto dal 1982, quando cioè, con la scadenza della legge di finanziamento delle regioni a statuto ordinario e nell'attesa del varo di un nuovo provvedimento organico, si è instaurato il sistema di provvedere a quantificare le risorse erariali da devolvere alle regioni in sede di legge finanziaria annuale.

Anche quest'anno, pertanto, l'ammontare dei fondi che lo Stato conferisce alle regioni sotto forma di trasferimento corrente viene espresso in quota percentuale dal gettito dell'imposta di fabbricazione; nella fattispecie di questo provvedimento è il 23,9 per cento. Tale percentuale è però determinata in modo da assicurare una quantità di risorse corrispondente a quella conferita nel 1988 maggiorata del 4 per cento, vale a dire del tasso programmato di inflazione: un meccanismo ormai a tutti noto e scontato e che quindi non richiede un'ulteriore e più approfondita illustrazione.

Si procede inoltre ad una razionalizzazione dei vari canali di finanziamento, che viene perseguita attraverso l'assorbimento nel fondo comune di detti canali. La novità che invece viene introdotta con questo disegno di legge è rappresentata dalla riduzione che il provvedimento dispone per le entrate della finanza delle regioni a statuto speciale. Queste regioni infatti, per il diverso assetto delle rispettive finanze, alimentate di regola non da devoluzioni erariali bensì dal gettito di imposte effettivamente introitate nei territori di appartenenza, non avevano subìto in passato gli effetti restrittivi sulla spesa conseguenti alle misure di contenimento dei trasferimenti adottate dallo Stato per le regioni a statuto ordinario.

Quindi per pareggiare questa diversa situazione,rispettando le disposizioni di legge che prevedono l'acquisizione della preventiva intesa da parte delle regioni interessate prima di apportare tagli alle rispettive entrate, è stato predisposto l'articolo 2, che nel complesso riduce di 800 miliardi (e nel contempo costituisce sopravvivenza attiva di analoga dimensione per il bilancio dello Stato) le entrate delle regioni a statuto speciale.

Questa riduzione ha avuto come oggetto le entrate di natura diversa da regione a regione, proprio perchè è stato tenuto in considerazione il parere espresso dalle singole regioni e la specificità delle precipue entrate. Così la Sicilia ha avuto ridotto l'importo del fondo di solidarietà, la Sardegna e il Friuli contingentato il volume globale dalle quote dei tributi, la Valle d'Aosta la riduzione dei trasferimenti in conto capitale, Trento e Bolzano il conguaglio in sede di revisione dell'ordinamento.

Probabilmente poi il ministro Maccanico ci confermerà che queste misure sono state adottate d'intesa e comunque a seguito di consultazioni con le stesse regioni interessate.

Sono state invece riconfermate, con la tradizionale indicizzazione a tasso programmato di inflazione, le somme relative alle leggi di finanziamento di particolari funzioni a carattere permanente: i consultori, i centri per le tossicodipendenze, quelli per l'interruzione della gravidanza, eccetera.

Per concludere e rassegnare all'Assemblea questo disegno di legge augurandomi che essa dia un voto favorevole, voglio fare tre osservazioni.

Con questa legge si potranno responsabilizzare le regioni e gli enti locali, dando elasticità e autonomia ai loro bilanci, onde evitare che i passivi a pie' di lista delle gestioni speciali, in questo caso, ricadano sul bilancio dello Stato in maniera, direi, acritica e spesso anche molto pesante.

La seconda osservazione è che il fondo di sviluppo destinato ad alimentare la finanza di investimento non è stato con questo provvedimento toccato, ma attende – e speriamo lo riceva in tempi non molto lontani e questo se lo augura tutta la Commissione – un suo organico riassetto. Come terza considerazione auspico che possa avere presto la luce la vera e duratura riforma della finanza regionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* Ho molto poco da aggiungere a quanto ha detto il relatore. Questo è uno dei provvedimenti collegati con la legge finanziaria ed è stato concepito in vista dello sforzo di contenimento del fabbisogno per l'esercizio in corso, per ciò che concerne il sistema dei trasferimenti alle regioni.

Il provvedimento, come ha detto il relatore, si divide in due parti, una che riguarda le regioni a statuto ordinario ed un'altra che riguarda le regioni a statuto speciale. Per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, si è seguito lo stesso criterio adottato negli anni precedenti, cioè si è fatto leva sul fondo comune di cui all'articolo 8 della legge n. 281, maggiorato del tasso di inflazione ed integrato con alcuni conferimenti parziali (da fondi settoriali, da enti soppressi o da altro). Naturalmente su questo fondo lo sforzo del Governo era quello di dare un'indicazione della nuova linea di finanziamento alle regioni, cioè di far confluire quanti più fondi settoriali possibile su questo nuovo fondo; ciò non è stato tuttavia possibile per ragioni tecniche, in quanto molti di questi fondi settoriali adottano la tecnica dei limiti di impegni. Ciò richiede una ricognizione molto accurata.

Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, naturalmente la soluzione più semplice per il Governo sarebbe stata quella di escluderle, per ottenere l'obiettivo della riduzione del fabbisogno di 800 miliardi, da fondi settoriali, considerato che i trasferimenti complessivi che vanno alle regioni a statuto speciale sono piuttosto cospicui e creano delle disparità più volte segnalate rispetto alle regioni a statuto ordinario. Però abbiamo scartato questa via; abbiamo pensato che, in un momento nel quale l'obiettivo del Governo è quello di riordinare i fondi settoriali per farli confluire in un fondo unico e conferire attraverso questa via una maggiore capacità programmatica alle regioni, era un errore escludere *sic et simpliciter* le regioni a statuto speciale da questi fondi settoriali. Abbiamo quindi seguito il metodo della consultazione e dell'intesa con le regioni, là dove l'intesa era necessaria perchè, come è noto, le norme finanziarie delle regioni a statuto speciale possono essere modificate con legge ordinaria, purchè per alcune regioni vi sia l'intesa e, per altre, esse siano sentite. Quindi abbiamo fatto una negoziazione molto lunga con le regioni a statuto speciale; alla fine di tale negoziazione abbiamo adottato quelle misure che sono state concordate, in

particolare con la regione del Trentino Alto Adige, con la regione Valle d'Aosta e con le regioni Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia.

Non vi nascondo che questo è un provvedimento tampone, un provvedimento nato in un momento di emergenza: concludendo, esprimo l'augurio che per la prossima legge finanziaria sarà possibile riordinare l'intricatissima materia della finanza regionale: cioè che si sarà avuta una rilevazione accurata da una parte delle funzioni, dall'altra dei trasferimenti, in modo da porre tutte le regioni su un piano di uguaglianza e quindi pervenire ad un uguale trattamento sul terreno dei trasferimenti dello Stato.

Voglio inoltre esprimere un secondo augurio, delineato nel disegno di legge da me già diramato, che spero di portare in Consiglio dei ministri in una delle prossime sedute. Si tratta di creare una confluenza dei fronti settoriali, in sintesi un fondo unico, in modo da conferire alle regioni una maggiore capacità programmatoria, una maggiore disponibilità di questi fondi ed una maggiore flessibilità nel loro impiego. Attraverso questa via, speriamo di recuperare quella funzione politica e programmatica che la Costituzione ha assegnato alle regioni.

Detto ciò, raccomando l'approvazione di questo provvedimento che ha già trovato il conforto del voto favorevole della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge il cui testo, approvato articolo per articolo dalla 6ª Commissione permanente, è il seguente:

Art. 1.

1. Per l'anno 1989, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è elevata al 23,906 per cento e, a tal fine, il fondo comune di cui al predetto articolo 8 è determinato in complessive lire 6.401 miliardi.

2. Il fondo comune, come sopra determinato, è comprensivo delle somme di cui all'articolo 18, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, all'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891, all'articolo 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni ed ai comuni delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'INAIL), all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni di parte delle funzioni dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta), alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, all'articolo 7, comma 1, lettera *c*), della legge 16 maggio 1984, n. 138, alle leggi 13 agosto 1984, n. 479, 19 maggio 1986, n. 206, nonché delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), e comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434.

3. Il fondo viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per

l'anno precedente e viene erogato, al netto delle somme a carico delle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in quote trimestrali.

4. Per l'anno 1989, rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che affluiscono ai capitoli di entrata 3344, 3355 e 3356, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3360 e 3358, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, nonché quelle di cui all'articolo 2, lettera *a*), della legge 29 novembre 1977, n. 891, che affluiscono al capitolo 2224.

Art. 2.

1. Per l'anno 1989 le entrate spettanti alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna per quote fisse e per quote variabili di tributi erariali sono fissate in misura complessivamente pari a quelle attribuite per l'anno 1988, maggiorate del 4 per cento.

2. Per l'anno 1989 la regione Valle d'Aosta è esclusa dal riparto del fondo per i programmi regionali di sviluppo a destinazione indistinta di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 – al netto della quota spettante, ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574, a valere sulla annualità 1989 di lire 30 miliardi a titolo di limite di impegno per il completamento degli ospedali civili e psichiatrici – ed al riparto dei fondi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752, per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura destinati al finanziamento dei programmi di cui al comma 4 del medesimo articolo 3, nonché del riparto del fondo sanitario nazionale di conto capitale e del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali. Le quote non attribuite alla regione Valle d'Aosta costituiscono economie di bilancio. In applicazione di quanto sopra stabilito, la somma di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, è versata dalla regione Valle d'Aosta in apposito capitolo dell'entrata statale per essere riassegnata al capitolo 1660 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1989.

3. Per l'anno 1989 l'ammontare della quota variabile spettante alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, è decurtato dell'importo corrispondente alla eventuale differenza tra l'ammontare delle quote fisse di tributi erariali dei cui gettiti è prevista la devoluzione alle province stesse e alla regione Trentino-Alto Adige per l'anno 1989 e l'ammontare delle quote dei tributi medesimi spettanti per l'anno 1988, maggiorate del 4 per cento.

4. Per l'anno 1989 il contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana è stabilito in misura pari a quello definito per l'anno 1988.

5. Per l'anno 1989, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dell'articolo 3

della legge 22 maggio 1978, n. 194, e dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891, sono corrisposte dal Ministero del tesoro in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1988, maggiorate del 4 per cento.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in lire 1.208 miliardi si provvede:

a) quanto a lire 413 miliardi con le maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 4;

b) quanto a lire 195 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989;

c) quanto a lire 149 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1989;

d) quanto a lire 451 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento «Interventi a favore della finanza regionale».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, valutato in lire 67 miliardi si provvede:

a) quanto a lire 26 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1989;

b) quanto a lire 41 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento «Interventi a favore della finanza regionale».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1989.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

DUJANY. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUJANY. Signor Presidente, egregi colleghi, signor Ministro, voglio esprimere alcune valutazioni critiche sul provvedimento in esame che comprime fortemente l'autonomia finanziaria regionale ed in particolare quella delle regioni a statuto speciale.

Auspico che la riduzione della finanza regionale abbia un carattere contingente ed eccezionale, come ha affermato ora il signor Ministro. Desidero però esprimere la preoccupazione che emerge da alcuni elementi di documentazione e da studi effettuati in materia di finanza regionale, in particolare in riferimento alla valutazione della congruità delle risorse destinate alle regioni a statuto speciale che non tiene conto delle funzioni e delle competenze ad esse trasferite.

Ritengo pure non valido per la valutazione del fabbisogno di tali regioni il rapporto esclusivo abitanti-risorse senza tenere conto delle competenze del territorio, in particolare senza tenere conto della politica degli investimenti. Infatti tali analisi devono interessare non solo dati strettamente finanziari, ma devono essere la conseguenza di un raffronto con le spese complessive, tenuto conto degli obiettivi globali di sviluppo delle varie regioni.

Il vero problema quindi è la costruzione dello stato regionale nello spirito della Costituzione, senza voler criminalizzare le regioni a statuto speciale. È necessario quindi che si proceda sulla strada di una effettiva autonomia regionale con una definizione ed un approfondimento delle relative e diverse competenze statutarie e delle relative conseguenti risorse finanziarie.

Signor Presidente, in attesa dell'evolversi della situazione, non parteciperò a questa votazione non tanto per il contenuto del provvedimento in esame, quanto per lo stile, il modo e – consentitemi l'espressione – l'accanimento pedagogico usato nei confronti delle regioni a statuto speciale e di tutte le regioni in genere.

GALEOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, colleghi, voglio annunciare il voto negativo del nostro Gruppo sul provvedimento di legge in esame.

In verità, lo stesso relatore ed il collega che ha fatto il precedente intervento hanno messo in evidenza i limiti e, in un certo senso, la complessiva portata limitata del provvedimento. Dico «in un certo senso» perchè, in effetti, pur trattandosi di un provvedimento ricorrente (questo non è stato sottolineato, ma assistiamo ormai da otto anni alla presentazione di provvedimenti annuali specifici relativi alla finanza regionale), le regioni, salvo prova contraria (ma mi sembra che la Costituzione lo stabilisca ancora), sono enti di indirizzo, di legislazione e di programmazione. A questi enti è riservata, appunto, una finanza cosiddetta regionale, ossia un'autonomia finanziaria annuale attraverso provvedimenti di tale natura.

Il disegno di legge al nostro esame indica comunque un'altra tendenza, comprime cioè ulteriormente – come qui ha detto il relatore – i trasferimenti erariali nei confronti delle regioni e in particolare di quelle a statuto speciale (sono previsti 800 miliardi per alcune regioni e voglio ricordare tra tutte la Sicilia), mentre, tra l'altro, si disattende un impegno assunto dal Governo allorchè vi fu la riduzione del fondo di solidarietà. Piuttosto che eliminare tale riduzione, si va al congelamento di un certo meccanismo per cui per un altro triennio avremo, appunto, una riduzione del fondo di solidarietà. Comunque, per quello che riguarda le regioni a statuto speciale, tanto il

relatore quanto il collega che è intervenuto prima di me mi sembra abbiano già delineato le ragioni dei limiti del disegno di legge di cui ci stiamo occupando. Tuttavia il provvedimento riguarda anche le regioni a statuto ordinario.

È vero, è stato richiamato l'articolo 8 della legge n. 281 del 1970. Bisognerebbe dire che anche quest'anno i meccanismi di incremento delle risorse erariali, per quello che concerne in particolare la confluenza di fondi settoriali e di fondi relativi ad enti disciolti nel fondo comune previsto dall'articolo 8 ora ricordato, sono legati al tasso programmato di inflazione, mentre noi sappiamo che l'inflazione, quella reale, corre ben oltre il tasso programmato.

Comunque, al di là della normativa specifica limitata, vi è un problema più generale che io voglio richiamare e che sostiene la nostra posizione oltre la linea di tendenza che mi sembra non faccia altro che rimarcare la continuità della linea governativa in materia di mancato riconoscimento dell'autonomia finanziaria delle regioni. Tutto sommato, si tratta di una linea che evita di affrontare il nodo della finanza regionale, che è quello del riordino o meglio della riforma della finanza regionale stessa. Oggi essa è per la stragrande parte soltanto una finanza derivata. Praticamente non possiamo sostenere che vi è autonomia finanziaria degli enti regionali; le risorse libere, cioè senza vincolo di destinazione, sono limitatissime e le risorse destinate all'attività principale delle regioni, cioè alla programmazione, quelle risorse di cui all'articolo 9 della legge n. 281 del 1970, appunto relative ai programmi regionali di sviluppo, come ha riconosciuto anche il Ministro nel suo intervento, sono molto limitate. Abbiamo assistito soltanto ad un auspicio: ci promette, cioè, il Ministro che nel corso del 1989 dovremmo avere finalmente una riforma regionale. Sappiamo che qui al Senato è stato presentato al riguardo un disegno di legge, però sappiamo anche che questa maggioranza non è affatto d'accordo su quel disegno di legge. Non è che noi riteniamo che esso sia un buon provvedimento: il vero problema è affrontare la riforma regionale.

Si è registrata una situazione di regime transitorio fino al 1982 in base a una legge del 1976 e poi dal 1982 si è verificata una situazione della finanza regionale per cui essa viene determinata, limitata e compressa di anno in anno. Credo che si tratti di un fatto intollerabile come ci hanno confermato i Presidenti delle regioni a statuto ordinario e di quelle a statuto speciale, nell'incontro che abbiamo avuto nell'ambito della Commissione bicamerale per le questioni regionali. Voglio ricordare all'Assemblea che questa Commissione ha espresso – seppure a maggioranza – un parere negativo sul provvedimento al nostro esame in quanto l'ha ritenuto elusivo dell'autonomia regionale, in particolare dell'autonomia finanziaria. Questo provvedimento, tutto sommato, si colloca nel solco ormai tracciato da molti anni di incomprensione, di riduzione e forse di mancato riconoscimento di uno degli aspetti essenziali degli enti regionali: la loro autonomia. Quindi, questo provvedimento, la cui portata è abbastanza limitata, è un provvedimento grave che incide non soltanto sugli aspetti finanziari ma anche su quelli più generali normativi, di disciplina di carattere costituzionale. Queste sono le ragioni specifiche e generali che ci inducono a confermare anche in questa sede il nostro voto contrario. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1487.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*)

Votano sì *i senatori:*

Acone, Agnelli Arduino, Aliverti, Andò, Angeloni, Azzaretti,

Beorchia, Berlanda, Bernardi, Boggio, Bompiani, Bonora, Bozzello Verole, Busseti, Butini,

Cabras, Candioto, Cappelli, Cappuzzo, Carli, Carta, Casoli, Cassola, Coletta, Colombo, Condorelli, Cortese, Covi, Coviello, Cuminetti,

De Giuseppe, De Vito, Dipaola, Di Stefano, Donato,

Elia, Emo Capodilista, Evangelisti,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Favilla, Ferrari-Aggradi, Fioret, Fontana Elio,

Gallo, Giacometti, Giacovazzo, Giagu Demartini, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Gualtieri, Guizzi,

Jervolino Russo,

Kessler,

Leonardi,

Mancia, Mancino, Manzini, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meraviglia, Mezzapesa, Micolini, Montresori, Mora, Moro, Murmura,

Nieddu,

Orlando,

Patriarca, Perina, Perricone, Pierri, Pinto, Postal, Pulli,

Rezzonico, Rubner, Ruffino, Rumor,

Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scevarolli, Signori, Spitella,

Toth, Triglia,

Vella, Venturi, Vercesi, Vettori,

Zangara.

Votano no *i senatori:*

Alberici, Andreini, Andriani, Argan,

Barca, Battello, Benassi, Bertoldi, Bisso, Boffa, Bollini, Bufalini,

Callari Galli, Cannata, Cardinale, Casadei Lucchi, Cavazzuti, Chiarante, Chiesura, Cisbani, Corleone, Correnti,

Dionisi,

Ferraguti, Ferrara Maurizio, Fiori,

Galeotti, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giustinelli, Greco,

Iannone, Imbriaco,

Lama, Longo, Lops, Lotti,

Meriggi, Mesoraca,

Nespolo, Nocchi,

Onorato, Ossicini,

Pecchioli, Petrara, Pieralli, Pinna, Pollini,
Ranalli,
Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Spadaccia, Specchia, Spetič, Sposetti, Strik Lievers,
Tedesco Tatò, Tornati, Tossi Brutti, Tripodi,
Vesentini, Vetere, Vignola, Visconti, Vitale, Volponi,
Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Azzarà, Bochicchio Schelotto, Berlinguer, Cattanei, Ceccatelli, Chimenti, Fassino, Franchi, Libertini, Margheriti, Ongaro Basaglia, Riz, Tagliamonte, Taramelli.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1487:

Senatori votanti	171
Maggioranza	86
Favorevoli	101
Contrari	70

Il Senato approva.

Rinnovazione di votazione del disegno di legge n. 1449

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, procederemo ora, ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento, al voto finale sul disegno di legge n. 1449, sul contenimento della spesa sanitaria, su cui ieri l'Assemblea si è pronunciata – con fedele memoria al vecchio Regolamento – con votazione per alzata di mano.

Secondo il nuovo testo dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento – che viene per la prima volta in applicazione – trattandosi di un disegno di legge collegato alla manovra economica, si deve invece procedere mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo e invito i senatori ad esprimere il loro voto mediante il procedimento elettronico.

Dichiaro aperta la votazione.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*)

Votano sì *i senatori:*

Achilli, Acone, Agnelli Arduino, Aliverti, Andò, Angeloni, Azzaretti,
Beorchia, Berlanda, Bernardi, Boggio, Bompiani, Bonora, Bozzello Verole, Busseti, Butini,
Cabras, Candioto, Cappelli, Cappuzzo, Carlì, Carta, Casoli, Cassola, Coletta, Colombo, Condorelli, Cortese, Covi, Coviello, Cuminetti,
De Giuseppe, De Vito, Di Lembo, Dipaola, Di Stefano, Donato, Dujany,
Elia, Emo Capodilista, Evangelisti,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Favilla, Ferrari-Aggradi, Fioret, Fontana Elio,
Gallo, Giacometti, Giacovazzo, Giagu Demartini, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Gualtieri, Guizzi,
Jervolino Russo,
Leonardi,
Mancino, Manzini, Mariotti, Mazzola, Melotto, Meraviglia, Mezzapesa, Micolini, Montresori, Mora, Moro, Murmura,
Nieddu,
Orlando,
Patriarca, Perina, Perricone, Pierri, Pinto, Postal, Pulli,
Rezzonico, Rubner, Ruffino, Rumor,
Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scevarolli, Signori, Spitella,
Toth, Triglia,
Vella, Venturi, Vercesi, Vettori,
Zangara.

Votano no *i senatori*:

Alberici, Andreini, Andriani, Argan,
Barca, Battello, Benassi, Bertoldi, Bisso, Boffa, Bollini, Bufalini,
Callari Galli, Cannata, Cardinale, Casadei Lucchi, Cavazzuti, Chiarante, Chiesura, Cisbani, Corleone, Correnti,
Dionisi,
Ferraguti, Ferrara Maurizio, Fiori,
Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giustinelli, Greco,
Iannone, Imbrìaco,
Lama, Longo, Lops, Lotti,
Meriggi, Mesoraca,
Nespolo, Nocchi,
Onorato, Ossicini,
Pecchioli, Petrara, Pinna, Pollini,
Ranalli, Riva,
Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Spadaccia, Specchia, Spetič, Sposetti, Strik Lievers
Tedesco Tatò, Tornati, Tossi Brutti, Tripodi,
Vesentini, Vetere, Vignola, Visconti, Vitale, Volponi,
Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Azzarà, Bochicchio Schelotto, Berlinguer, Cattanei, Ceccatelli, Chimenti, Fassino, Franchi, Libertini, Margheriti, Ongaro Basaglia, Riz, Tagliamonte, Taramelli.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1449:

Senatori votanti	170
Maggioranza	86
Favorevoli	101
Contrari	69

Il Senato approva.

Discussione congiunta dei disegni di legge:

«Disposizioni in materia di finanza pubblica» (1423) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545, recante disposizioni in materia di finanza pubblica» (1490)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Disposizioni in materia di finanza pubblica», già approvato dalla Camera dei deputati, e «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545, recante disposizioni in materia di finanza pubblica».

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta dei due disegni di legge.

La questione del testo da prendere a base per l'esame degli articoli si porrà successivamente, al termine della discussione generale, dopo le repliche.

Al riguardo faccio presente sin d'ora che, trattandosi sostanzialmente di una scelta di merito, essa verrà risolta con i previsti strumenti procedurali, mediante una pronuncia dell'Assemblea.

È iscritto a parlare il senatore Casoli. Ne ha facoltà.

CASOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come parlamentare, ma anche e soprattutto, in questa occasione, come rappresentante delle istanze degli enti locali, mirerò a calibrare il mio intervento sulla parte dei testi in esame che riguarda lo specifico settore della finanza dei comuni e delle province e che anche questa volta, malgrado le più vive aspettative, incoraggiate da più parti, si sentono gravemente penalizzati.

È questa una osservazione che nasce non da vittimismo o da aspettative velleitarie, ma da fatti oggettivi che fanno temere la prevalenza di spinte neocentraliste che hanno come obiettivo lo svuotamento delle istituzioni autonomiste mediante progressiva riduzione dello spazio di intervento che l'ordinamento formale loro attribuisce.

Non mi nascondo che in questa involuzione autonomista anche gli enti locali e gli organi associativi che li rappresentano hanno la loro parte di colpa, perchè di fronte all'impegno e alla responsabilità che la gestione dell'autonomia comporta si è talvolta preferito intervenire, con inevitabile scarsa incisività e peso, soprattutto per correggere scelte altrove effettuate e

per assicurare vantaggi contingenti e settoriali, lasciando insoluti i problemi di fondo che si trascinano da anni.

Naturalmente... (*Brusio in Aula*). Evidentemente il Parlamento non ha interesse ad ascoltare i problemi degli enti locali. Naturalmente, dicevo, questa linea più comoda, anche se più sterile, è stata assecondata dalla mancanza di una convinta cultura e di un'altrettanto convinta politica autonomista. Entrambe presuppongono, in primo luogo, consapevolezza del ruolo istituzionale che l'ordinamento e i cittadini, interpreti della tradizione del nostro paese, assegnano ai comuni e alle province; in secondo luogo, presuppongono assunzione della responsabilità che l'autogoverno comporta.

Scarsa convinzione da un lato e timorosa cautela dall'altro hanno spesso indotto alcuni amministratori a preferire la strada della protesta e della lamentazione, che autorizza lo scarico delle doglianze su altri, piuttosto che quella della sollecitazione di veri e propri spazi di autonomia. Così, per lungo tempo si è preferito accettare una comoda finanza derivata anzichè una responsabilizzante autonomia impositiva, presupposto essenziale dell'autonomia finanziaria che è a sua volta strumento insostituibile dell'autogoverno e dell'autonomia politica,

Da tempo però ci siamo tutti convinti che bisogna cambiare indirizzo perchè, come sopra dicevo, le inevitabili spinte centralistiche, che la dinamica dei poteri squilibra a danno della parte più debole, stanno progressivamente togliendo spazio al potere delle autonomie, con grave pregiudizio per la vita democratica del paese. In questa nuova ottica sembrava entrato anche il Governo in occasione di numerosi incontri; ma anche questa volta l'aspirazione verso l'autonomia impositiva è rimasta delusa, così come sussistono e persistono molte perplessità in ordine al disegno di riforma dell'ordinamento delle autonomie che è all'esame della Camera dei deputati. Nè si intravvedono segnali concreti di inversione di tendenza, con la conseguenza che il mondo delle autonomie è in grave fermento e da più parti si prospettano e si propongono iniziative di agitazioni che il Governo non può non sottovalutare.

Orbene, proprio per senso di responsabilità e nella direzine di un progressivo avvicinamento agli obiettivi che gli enti locali perseguono da anni senza successo, abbiamo preferito non respingere nella sua globalità i disegni di legge nn. 1423 e 1490, di conversione del decreto-legge n. 545, ma accettare tali provvedimenti con riserva, proponendo alcune modifiche in punti che riteniamo essenziali.

Sono in primo luogo favorevole all'ordine del giorno proposto dalla Commissione che, sia pure in forma riduttiva, prospetta un problema reale a fronte dei criteri onerosi cui l'articolo 4 del decreto-legge si ispira. Avverto altresì la necessità, tradotta in apposito emendamento, di ripristinare il fondo di 100 milioni per i piccoli comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ampliandone le finalità alle opere per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e precisando meglio il testo della norma sulle opere realizzate attraverso organismi consortili. Si dovrà evidenziare la circostanza che l'onere conseguente, pari a circa 60 miliardi, dovrà far carico al bilancio dello Stato del 1990 e non a quello del 1989.

Ritengo, inoltre di grande rilievo la modifica integrativa dell'articolo 4, proposta nell'emendamento 4.6, laddove si prevede che il contributo dello Stato è fissato al 7 per cento per le opere necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 11 marzo 1989, n. 67, per gli

impianti di depurazione di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e per l'estensione della rete di metanizzazione nei comuni montani che ne siano sforniti.

È questa la previsione necessaria per colmare una penalizzante lacuna. Ma di essenziale rilievo e di irrinunciabile necessità appare la modifica del comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 545 proposta coll'emendamento 4.4. Il testo originario delle norme prevede che, a decorrere dall'anno 1989 (e cioè già da quest'anno) la deliberazione di assunzione di mutui da parte delle province, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane, è subordinata alla avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, nel quale siano incluse le relative operazioni finanziarie e via dicendo. Orbene, tenuto conto dell'attuale indeterminatezza del quadro legislativo relativo alla finanza locale, bloccare tutti i mutui con il vincolo al bilancio approvato, che potrà verificarsi realisticamente soltanto ad anno ampiamente inoltrato, significa di fatto vanificare la possibilità di contrarre mutui e quindi di utilizzare i fondi stanziati. L'impressione (o meglio tutt'altro che l'impressione) è che di fatto non si voglia permettere ai comuni di contrarre con la Cassa depositi e prestiti e con gli altri organismi erogatori del credito mutui da destinare agli investimenti con gravissimo pregiudizio per l'economia locale, che agli enti attribuisce precise funzioni imprenditoriali trainanti economicamente e socialmente.

La proposta, che insieme ad altri colleghi ho sottoscritto mediante l'emendamento 4.3, si sostanzia nel riconoscimento che la norma deve e può restare nel suo contenuto e nel suo obiettivo razionalizzante e responsabilizzante, ma si esige, si propone che il suo effetto sia differito al 1990. In tal modo un congruo periodo transitorio consentirebbe di predisporre gli strumenti attuativi necessari senza traumi per gli enti locali. Altri correttivi di dettaglio saranno illustrati da altri colleghi.

Concludo, raccomandando che dopo tanta incertezza sia finalmente avviato un processo di riconsiderazione dell'autonomia, nell'ottica di una nuova cultura e di una nuova politica che, mentre deve responsabilizzare le amministrazioni locali, metta questi organismi, basilari nella vita istituzionale del nostro paese, in condizione di operare e soprattutto di bene operare; che consenta altresì di fare emergere le responsabilità dei cattivi amministratori, oggi purtroppo sullo stesso piano di quelli che adempiono con scrupolo ai propri compiti nel rispetto della legge; che ponga il Governo centrale non in posizione di concorrenza o di compressione rispetto agli enti locali, ma in posizione di dialettica e di costruttivo confronto con il mondo delle autonomie locali e del comune in particolare, il quale – lo si voglia o no – rappresenta forse l'unica pubblica istituzione che la cultura generale del nostro paese accetta, riconosce e considera come diretto referente dei cittadini. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sposetti. Ne ha facoltà.

SPOSETTI. Signor Presidente, onorevole Ministro del tesoro, onorevoli colleghi, l'imbarazzo del relatore nel presentare il lavoro della Commissione bilancio testimonia la pesantezza di un processo avviato che fino ad ora non ha trovato punti di riferimento certi. Disegno di legge o decreto-legge? C'è una propensione per il disegno di legge: vedremo durante il dibattito se si riuscirà ad avere un po' di chiarezza ed un po' di luce.

Il testo presentato a settembre, che arriva in Aula come atto Senato n. 1423 del Governo, è senza ombra di dubbio una scelta negativa, una vera legge finanziaria-*bis* per di più elaborata in modo contorto e caotico. Si è voluta percorrere una strada per appesantire il lavoro del Parlamento. Siamo sempre più convinti che un documento come questo sulla finanza pubblica non dovrebbe essere mai presentato dal Governo e non dovrebbe essere approvato dal Parlamento. C'è stato forte imbarazzo e grande indecisione, non si è avuto il coraggio di contrastare il Governo su una strada tutta negativa per la vita parlamentare e per le regole che pure la maggioranza, con tanta convinzione e forza, ha voluto approvare. Ci riferiamo alla legge n. 362 di modifica della legge di contabilità e alla modifica delle stesse norme regolamentari. Quante parole per argomentare il fatto, presunto, che finalmente si cambiava strada; non più provvedimenti «*omnibus*» – si era detto – non più vagoni che vengono attaccati ad ogni stazione! Quelle immagini, tanto care al Ministro del tesoro, possono benissimo essere utilizzate oggi dalle opposizioni, in quest'Aula, per criticare i provvedimenti varati dal Governo e sostenuti dalla maggioranza: dov'è andata a finire la vantata linearità della legge n. 362? Dove sono i pericoli del voto segreto? Ma andiamo per ordine.

Il provvedimento, presentato ad ottobre e collegato alla legge finanziaria, non è stato approvato entro il 31 dicembre per responsabilità precisa della maggioranza: conflitti, volontà di inserire, «con il treno in corsa», altre norme non opportune, espropriate alle Commissioni di merito, di scarso o nullo valore nel contenimento finanziario. La presentazione poi di un decreto-legge ha peggiorato la situazione: il relatore la definisce «complessa sotto il profilo procedurale», ma è qualcosa di più, collega Cortese, come abbiamo cercato di dimostrare anche durante la discussione sulla costituzionalità dei testi.

Fra tutti i provvedimenti collegati, questo sulla finanza pubblica è quello che si presta di più alla critica di metodo e di merito. C'è di tutto: dal mediocredito alle tariffe postali, dai contributi dei lavoratori pubblici all'edilizia giudiziaria, dalle gestioni fuori bilancio al commissariamento delle unità sanitarie locali, dai mutui dei comuni alle possibili carenze delle risorse dell'INPS, dalle anticipazioni sui contratti di fornitura all'intervento straordinario nel Mezzogiorno, dalle offerte anomale nel campo dei lavori pubblici al collocamento dei titoli e all'eccensione dei prestiti.

Emerge, quindi, una prima considerazione: molte norme potevano e dovevano essere inserite e meglio collocate nei vari provvedimenti in discussione nelle sedi proprie delle Commissioni di merito. Di nuovo ci troviamo di fronte ad una espropriazione del ruolo e del contributo di merito delle Commissioni, fatto, questo, che doveva essere scongiurato con la legge n. 362; nella sua prima applicazione, invece, il Governo ha calpestato impegni solennemente assunti e ha presentato al Parlamento uno strumento eterogeneo, incontrollato e incontrollabile. Abbiamo sostenuto quindi, a ragione, che le tante questioni poste dal Governo potevano essere meglio affrontate negli altri provvedimenti e – lo ripetiamo – nelle Commissioni di merito.

Ci troviamo allora di fronte ad un vecchio e consumato metodo per affrontare le questioni, un metodo che doveva essere cancellato dopo l'approvazione della legge di riforma della contabilità.

E la manovra finanziaria dov'è? Un provvedimento che nasce con quindici articoli, onorevole Ministro del Tesoro, arriva oggi alla nostra

discussione con un aggravio di tre articoli, di cui uno, quello sulla sanità, completamente riscritto e che conta ben undici commi.

Gli effetti più veri e più concreti sul bilancio dello Stato non li abbiamo visti; ci sono, certo, delle maggiori entrate, peraltro modeste, dovute alla perequazione delle contribuzioni dei lavoratori pubblici, ma oltre ciò, cosa ritorna di positivo al bilancio dello Stato? Si risparmia passando dall'edilizia tradizionale a quella prefabbricata per i palazzi di giustizia? Non è così. La nostra non è soltanto curiosità, è anche ricerca di capire su cosa ci siamo confrontati e per cosa ci siamo spesso divisi.

Il relatore ha cercato di rispondere a tale quesito dicendo che il testo accolto investe tre settori fondamentali: aumento delle entrate, contenimento del fabbisogno e disposizioni varie. Detto così sembrerebbe di avere un provvedimento che ha avviato un processo concreto di risanamento e contenimento della spesa pubblica, ma non è così. Le norme incidono poco sulle entrate, sono contorte e di scarsa efficacia nel contenimento del fabbisogno perchè determineranno una situazione di ingovernabilità nel sistema delle autonomie locali, colpendo soprattutto le zone più deboli, a minore capacità storica di investimento, e soprattutto creeranno ulteriori difficoltà negli utenti del sistema sanitario e una impotenza degli operatori. Avremo alla fine del 1989, onorevole Amato, un aumento sicuro del debito sommerso. Inoltre si è voluto dare vita a una nuova legge finanziaria con tanti vagoncini.

Durante la discussione nell'altro ramo del Parlamento il Ministro del tesoro ha respinto un emendamento teso a garantire un finanziamento per l'abbattimento delle barriere architettoniche, con il presupposto di evitare che il provvedimento sulla finanza pubblica diventasse la vecchia legge finanziaria «*omnibus*» nella quale ciascuno era spinto ad inserire la questione e lo stanziamento che riteneva più opportuno; argomentazione valida nel metodo, non certo nel merito. Che dire allora, signor Presidente, del nuovo articolo 17 – veramente i destinatari avrebbero bisogno di un altro numero! – che dispone che l'Ente ferrovie dello Stato possa procedere a capitalizzare nel proprio bilancio le spese per manutenzione, o altra spesa corrente, solamente sulla base di criteri fissati con il decreto del Ministro del tesoro, il quale però deve tenere conto dei normali *standards* utilizzati nella certificazione dei bilanci delle società per azioni? E poi, per i cosiddetti residui di stanziamento aggrediti dal testo predisposto dal Governo molto si è discusso in Commissione; abbiamo cercato un confronto nel merito ripercorrendo la discussione che in varie fasi ha interessato le Aule parlamentari, gli studiosi, la Corte dei conti.

Occorre ragionare con maggiore pacatezza su come nasce nel concreto il residuo di stanziamento e poi su come può essere contenuto. Il Governo ha proposto una strada, che tra l'altro già viene percorsa, ma che dal punto di vista costituzionale non può essere assolutamente accettata; come non possiamo essere d'accordo con chi pensa di superare le decisioni parlamentari con atti propri del Ministro del tesoro di turno. Si vuole consentire al Ministro del tesoro di intervenire su uno stanziamento deciso dal Parlamento, a fronte di un residuo soltanto accertato. Non possiamo delegare a nessuno compiti che sono propri del Parlamento: le sue competenze vanno assolutamente rispettate. Il Parlamento deve svolgere il suo ruolo nell'*iter* legislativo e nel controllo della gestione di bilancio.

Le modifiche apportate dalla maggioranza, con un colpo di mano, non possono trovare il nostro consenso. Abbiamo presentato i nostri emenda-

menti correttivi e riproporremo in questa sede i nostri ragionamenti. Questo per onestà intellettuale e per rispetto delle prerogative del Parlamento derivate dalla norma costituzionale. Tutto ciò perchè, signor Presidente, non siamo riusciti a capire le tante novità che si vogliono inserire nella vita degli enti a proposito della gestione finanziaria. Quali obiettivi pratici si vogliono raggiungere con la norma contenuta nel comma 1 dell'articolo 6 dove si dice: «Nel primo semestre di ciascun esercizio le amministrazioni e gli enti del settore pubblico allargato possono assumere impegni di spese correnti in termini di competenza a carico di singoli capitoli del bilancio di previsione, in misura non superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto»? Si vuol arrivare forse alla semestralizzazione del bilancio dello Stato, dei bilanci degli enti locali? Se con questa strada si avesse un vantaggio dal punto di vista del processo, ormai incontrollato, della spesa pubblica, si potrebbe essere d'accordo con il Ministro del tesoro. Però sappiamo che non è così. Allora perchè questo nuovo vagone che peserà sulla vita degli enti, che spingerà molti ad inventare la possibilità di non applicare tale vincolo per non creare ulteriori problemi nei ritardi agli investimenti, al completamento di opere?

Norme di tale significato non sviluppano la corresponsabilità di tanti gestori dei centri di spesa, nè li inducono ad una sintonia con il centro. Invece di avere tanti alleati in quella che sempre più diventa una vera fatica nel contenere e nel migliorare la spesa pubblica, si vengono a creare incomprensioni, tante disattenzioni e molte fughe.

Vorrei fare una breve considerazione a proposito del fondo rotativo del Mediocredito. La relazione del Governo dice: «Essendo di fatto rimasto inoperante il fondo per mancanza di richieste di finanziamento ed avuto riguardo al lasso di tempo ormai trascorso, se ne propone la soppressione ed il versamento delle relative disponibilità nell'entrata del bilancio dello Stato». L'argomentazione sembra chiara, ma la nota esplicativa fornitaci dal Servizio studi recita: «tuttavia le risorse disponibili erano del tutto inadeguate a fronteggiare l'entità delle richieste che, per questo motivo, nel giro di pochi anni si sono ridotte fino ad annullarsi».

Di fronte a ciò abbiamo chiesto e torniamo a chiedere chiarimenti all'onorevole Ministro del tesoro. Abbiamo cercato di capire quali effetti produce questa norma, ma non siamo pervenuti ad una conclusione. Questa norma produce allora un effetto sulle entrate del bilancio dello Stato. È solo un esempio.

Cercherò di svolgere, signor Presidente, ancora alcune valutazioni sulle norme contenute in provvedimenti attualmente al nostro esame con l'intento di richiamare la nostra attenzione su questioni che potevano non essere scritte o che potevano più opportunamente essere inserite in altri provvedimenti attualmente in discussione. La Commissione bilancio ha esaminato l'adeguamento dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche. La Commissione lavoro negli stessi giorni ha esaminato provvedimenti significativi riguardanti la ristrutturazione dell'INPS, le pensioni, il recupero di contribuzione e la fiscalizzazione degli oneri sociali. Non era forse quella la sede per un confronto più puntuale del sistema previdenziale? Non poteva la Commissione bilancio lavorare meglio sul controllo dei costi complessivi delle varie scelte e passare finalmente ad esaminare il bilancio di tutti gli istituti previdenziali finanziati dallo Stato?

L'opinione pubblica è continuamente bombardata dalle valutazioni frequentemente negative sulla gestione e sul bilancio dell'INPS, ma la stessa opinione pubblica nulla sa sulla dinamica delle pensioni del settore pubblico, sulla sperequazione e sui fondi che annualmente gravano sul bilancio dello Stato. Esistono condizioni di privilegio; esistono pensioni al limite dell'elemosina di Stato; c'è disappunto ed amarezza.

Il Governo, però, afferma che si recuperano almeno 115 miliardi. Questo fatto è positivo ed opportuno, ma parlando di contributi e di pensioni si poteva creare l'occasione per una discussione seria su un provvedimento nuovo, chiaro e positivo dal punto di vista del bilancio dello Stato. Tutto è invece rinviato.

Nei mesi scorsi la Commissione bilancio ha ascoltato i responsabili della gestione del servizio postale. C'è un grave disservizio: le lettere non arrivano prima di dieci giorni; gli uffici sono bloccati da una enorme quantità di materiale pubblicitario e di pacchi. Gli utenti insoddisfatti ricorrono ad agenzie private. Vi è disfunzione nella gestione del personale dovuta a scelte politiche dei Ministri di turno che hanno maggiore attenzione alle poste del proprio collegio che non alla collegialità del servizio postale.

Ci attendevamo allora un provvedimento che tenesse conto della situazione, che migliorasse il servizio proiettandolo verso una vera integrazione europea e che desse risposte al cittadino utente ed alle imprese che hanno bisogno di un servizio moderno ed efficiente. Soprattutto la Commissione competente era in attesa di confrontarsi con il Governo.

Niente di tutto questo, ma anzi c'è di peggio: la Commissione bilancio affronta la possibilità che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni possa praticare riduzioni della tariffa ordinaria. L'unica nota da registrare è quella riguardante le compensazioni a carico del bilancio dello Stato: fino a ora hanno gravato per 43 miliardi di lire sul bilancio, per il futuro non graveranno per oltre 50 miliardi, salvo naturalmente il dover registrare nel provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1990 (perchè no?!) un aumento delle compensazioni. Però il silenzio del Governo sul servizio continuerà ed il servizio continuerà ad essere pessimo.

Nel merito delle questioni poste dal Governo e sostenute dalla maggioranza abbiamo avuto modo di esaminare le responsabilità ed i rinvii continui della cancellazione delle gestioni fuori bilancio. Già dieci anni fa il Parlamento con la legge n. 468 affrontò la questione, sancì la propria avversione verso tali gestioni ed impegnò espressamente il Governo ad abrogarle. Occorre amaramente registrare che le gestioni fuori bilancio sono rimaste, sono anzi aumentate di numero e di qualità. Cosa si vuole fare? Si è scritta una norma che ne stabilisce la soppressione entro due anni, salvo naturalmente una diversa disposizione legislativa. È una soluzione questa? Sicuramente no e ci troviamo di fronte ad un ennesimo tentativo di allungare la vita di tali gestioni. La strada che si poteva e che l'Aula può ancora percorrere è quella già proposta dal nostro Gruppo: approvare un emendamento che cancelli le 93 gestioni fuori bilancio. Sarebbe un'operazione seria di verità e di trasparenza, costringerebbe certo alcuni Ministri a condurre una diversa gestione delle risorse dello Stato e ne avrebbe vantaggi il bilancio dello Stato.

Nello specifico, se è vero che conosciamo l'elenco, non sappiamo però l'ammontare dei fondi. Con le misure proposte dal Governo quale sarà il vantaggio per il bilancio dello Stato? È poca cosa quello del controllo

attraverso la Tesoreria. È impensabile che non si possa fornire almeno una stima approssimativa.

Sulla questione degli enti locali la Commissione ha corretto in più parti l'articolo che affrontava le questioni dei mutui. Il Governo con il decreto-legge di fine anno ha ripristinato il vecchio testo: cosa farà ora la maggioranza? Si parte dall'assunto che ci troviamo di fronte ad un esercito di dissipatori della finanza pubblica, amministratori incapaci di intendere e di volere e che pertanto vanno messi sotto tutela. L'autonomia è cancellata, le norme fondamentali del sistema delle autonomie sono di fatto riscritte. Quanti solenni impegni assunti in più occasioni! Riforma delle autonomie, riforma della finanza locale, nuova disciplina della finanza regionale: tutto fermo, tutto bloccato. Si inventano altri vincoli, altri lacci per imbrigliare l'attività dei comuni, delle province e delle comunità montane.

Non siamo riusciti a capire, signor Presidente, il profondo significato e il vero obiettivo del Governo. Si è inventato un meccanismo contorto per allungare i tempi e per restringere la possibilità di contrazione dei mutui da parte degli enti locali. Perchè? Per quale ragione dovrebbe essere il CIPE, e quindi due o tre Ministri, a decidere in quali settori debbano investire i comuni? Possiamo leggere le ragioni politiche legate alle scadenze elettorali, ma non comprendiamo le ragioni finanziarie della norma che si vuole introdurre. Dopo aver fissato il limite di possibilità di investimento in 9.000 miliardi per l'anno 1989, quale altro vincolo, quale altro intervento è opportuno che faccia il Governo? Come è pensabile che da Roma si possano decidere i comparti di investimento per il piccolo comune della Sicilia, della Calabria o per la provincia del Veneto? Che siano i consigli comunali in base alle proprie risorse, ai bisogni e alle urgenze del loro territorio a decidere quanto e dove investire: edilizia scolastica, risorse idriche, risanamento ambientale, viabilità. Le rate dei mutui costano e devono essere onorate. Decideranno i consigli e i consiglieri eletti dal popolo in base alle risorse disponibili, alle priorità, ai tempi, ai settori di intervento.

Perchè il Nucleo di valutazione per i progetti FIO istituito presso il Ministero del bilancio deve esaminare e magari bloccare l'investimento del comune di Napoli o del comune di Roma? Perchè c'è questa volontà di colpire i comuni, di cancellare l'autonomia, di intervenire sempre per bloccare e per frapporre ostacoli? I tanti passaggi, i tanti visti, le tante approvazioni non sempre sono sinonimo di trasparenza e di pulizia.

Il Parlamento – e mi avvio alla conclusione – in queste settimane è impegnato in discussioni su diversi provvedimenti che attengono agli enti locali, a partire da quello concernente l'autonomia impositiva degli enti locali. Perchè affrontare la norma dei mutui dei comuni in questo provvedimento e non discutere invece in modo organico tutte le questioni aperte? Non ci si deve dimenticare che il Parlamento ha definito soltanto ieri pomeriggio la disciplina e le risorse per le regioni e i comuni per l'esercizio 1988.

Lo stesso discorso vale per la sanità. Almeno due disegni di legge e due decreti-legge hanno iniziato l'*iter* parlamentare. Si vuole dare maggiore certezza agli operatori e agli utenti, si vogliono garantire le risorse per l'esercizio in corso (almeno sono queste le intenzioni del Governo proponente), però si inserisce un articolo in questo provvedimento e poi la Commissione bilancio si divide come non mai perchè si prefigurano nuove norme che attengono al merito della politica sanitaria. La Commissione

sanità della Camera dei deputati ha sospeso la discussione sugli stessi argomenti; si sono posti problemi procedurali di una certa valenza. La Camera deve continuare a discutere o è il Senato che deve esaminare questi problemi? Con il nuovo testo dell'articolo 11 del disegno di legge si mettono le briglie alla spesa per la sanità? Quante volte in questi anni abbiamo ascoltato questi propositi? È ormai chiaro che il Governo non ha alcuna capacità di governare la spesa sanitaria: non conosce i dati, non controlla i filoni di spesa, i *tickets* non hanno alcun risultato. Quando è stato bloccato il prezzo dei farmaci in commercio, l'industria farmaceutica ha provveduto a mettere in commercio nuovi e più costosi farmaci, privi di effetti terapeutici. Manca allora una progettualità vera e non bastano, onorevole Ministro del tesoro, le denunce continue.

Onorevoli colleghi, il dovere dei rappresentanti del Governo non è quello di continuare a denunciare l'alta spesa sanitaria, ma quello di avanzare idee e proporre modifiche ai meccanismi di spesa. Quattro provvedimenti ed un articolo non fanno una riforma forte! Questa è la verità, signor Ministro del tesoro. Certamente occorre tagliare, recuperare ed evitare sfondamenti; sono propositi nobili, ma gli utenti, gli ammalati, i bisognosi di cure e di terapie cosa devono fare? Sono dieci anni che si rincorre una spesa che, tra l'altro, è molto più bassa dei livelli europei.

A leggere i giornali poi la chiarezza scompare; il Ministro del tesoro, infatti, afferma che, dopo i provvedimenti all'esame del Parlamento, mancheranno altri 2.500 miliardi. Il Ministro della sanità risponde: «Per la sanità non faremo risparmi, ma spenderemo di più», e lancia accuse su responsabilità presenti e passate del suo collega del Tesoro. In questi giorni noi abbiamo chiesto di poter conoscere con maggiore esattezza le cifre che vengono date sul fabbisogno e soprattutto la base di partenza. Infatti, non dimentichiamo, onorevoli colleghi, che il fabbisogno della sanità ha creato un vero incidente di copertura nella legge finanziaria e che abbiamo avuto una risposta molto significativa e pedagogica da parte dell'onorevole Sottosegretario per il tesoro: «Il Tesoro non dispone di elementi diversi da quelli forniti dalla Sanità». Così non si controlla il bilancio dello Stato! Così facendo non si governa il debito pubblico e avremo sempre sfondamenti e tetti che saltano.

Tutto ciò dà l'idea del modo confuso di governare, con l'assillo del risparmio che non si raggiungerà mai e soprattutto senza alcuna attenzione alle esigenze dei cittadini. Il titolo più volte ripetuto dai provvedimenti di legge proposti dal Governo e sostenuti dalla maggioranza è: «Misure urgenti in materia di contenimento della spesa sanitaria». La partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria è andata sempre più aumentando, mentre sono calate la qualità e la quantità dei servizi erogati.

Ci troviamo in presenza di un articolo con undici commi, con l'intento di avviare la riforma del sistema sanitario. È un'intenzione nobile e degna di attenzione, però la sede di un corretto confronto – lo ripeto – non può non essere la Commissione sanità ed il contesto deve essere rappresentato dai provvedimenti che il Governo ha già presentato e che il Parlamento è chiamato a votare. Quindi, riproporremo lo stralcio per una diversa e più corretta collocazione.

Questo provvedimento non può avere il nostro assenso. Abbiamo cercato comunque di migliorare e continueremo, qui, in Aula a svolgere il nostro compito ed il nostro ruolo di vigile ed attenta opposizione, in una visione complessiva diversa da quella del Governo e della maggioranza.

Questi provvedimenti rispondono all'esigenza di un controllo sulla finanza pubblica, ma noi non ne siamo convinti. Si incontra una certa difficoltà a seguire le cifre sul fabbisogno di cassa, sul debito pubblico, sui tetti che vengono continuamente variati e sfondati. Non ci sottraiamo alle nostre responsabilità, ma intendiamo partecipare vivamente alle scelte per modificare le politiche e gli orientamenti. Occorre porre mano, allora, a provvedimenti che intervengano sui meccanismi perversi degli sprechi. Non condividiamo tagli indiscriminati in settori vitali e fondamentali: il Mezzogiorno, per esempio, va privilegiato ed una politica per l'occupazione va posta seriamente come priorità assoluta. Come non vedere che si possono aprire, anche per effetto delle norme volute dal Governo e dalla maggioranza, delle vere e proprie crisi di governabilità nel sistema sanitario e nello stesso complesso e variegato sistema delle autonomie locali? Altro che «ricomposizione della finanza regionale», come dice il relatore! Ci siamo opposti e ci opporremo a tutto questo.

La verità è che da diversi anni non si è voluto o non si è potuto proporre una vera politica di rigore nel governo della spesa pubblica. Leggiamo e ascoltiamo spesso che occorre ridurre il divario tra Nord e Sud, ampliare la base produttiva, potenziare la ricerca, la formazione, l'istruzione, migliorare i servizi postali e ferroviari, modernizzare le grandi reti infrastrutturali, perchè questo ci serve per arrivare a testa alta al 1992. Cose sagge, però questi ragionamenti devono essere accompagnati da scelte politiche di fondo, tese innanzitutto a rilanciare gli investimenti pubblici. Dopo la finanziaria, discutiamo su provvedimenti che non fanno nulla di tutto questo: tagli, rimodulazioni, rinvii. Il Governo, per sua incapacità a controllare la spesa corrente, riduce la spesa per investimenti.

Senza una politica chiara di riforme neanche il risanamento della finanza pubblica sarà possibile. Abbiamo ripetuto nelle scorse settimane osservazioni, proposte e critiche: la politica di bilancio deve essere necessariamente tesa a stimolare crescita e sviluppo in modo da ridurre progressivamente il livello della disoccupazione e gli squilibri.

Signor Presidente, il Governo è intervenuto con un decreto mentre l'esame del disegno di legge era nella sua fase conclusiva. Si è voluto fare una violenza e determinare una complessa situazione procedurale. La maggioranza ha, di fatto, impedito una scelta chiara, non ha privilegiato alcun testo, si rimette alla discussione in Aula. Ebbene, evitare conflitti può essere una scelta ragionevole; cancellare l'autonomia parlamentare è fatto estremamente negativo. Non si contribuisce così alla chiarezza, si determinano soltanto le premesse per una democrazia impotente e per una società ingovernabile. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Azzaretti. Ne ha facoltà.

AZZARETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, desidero commentare sinteticamente l'articolo 11 del disegno di legge in discussione, che si occupa o, meglio si preoccupa, di «regolarizzare le autorizzazioni di spesa destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale». Anche se il testo proposto dalla Commissione bilancio sarà probabilmente mutilato, tuttavia i primi tre commi finalmente accolgono ed introducono in una legge dello Stato alcuni significativi «impegni» più volte proposti in quest'Aula ed accolti dal Governo, che aveva condiviso gli ordini

del giorno approvati all'unanimità dal Senato che praticamente erano poi stati confinati e dimenticati nell'immenso cimitero delle buone intenzioni. Già il 22 ottobre 1987 veniva approvato, all'unanimità, un ordine del giorno che impegnava il Governo, tra l'altro, «a superare in futuro completamente il sistema della spesa storica attribuendo alle regioni quote del fondo sanitario nazionale adeguate al fabbisogno, introducendo l'istituto della compensazione tra le USL e prevedendo il coinvolgimento delle regioni nell'eventuale ripiano dei debiti accumulati, istituendo le correlative autonomie decisionali».

Inoltre, nel dicembre scorso, in occasione della discussione sulle «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e sul «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991» – «Stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1989», veniva approvato un altro ordine del giorno che impegnava nuovamente il Governo ad «avviare sollecitamente le procedure per il superamento del sistema di ripartizione basato sulla spesa storica e per l'introduzione, a livello di USL, dell'istituto della compensazione, attribuendo alle stesse USL e alle regioni la completa responsabilità della gestione del bilancio di rispettiva competenza». Siamo infatti, convinti che, senza una diretta corresponsabilizzazione dei centri di spesa periferici, qualsiasi iniziativa tendente a razionalizzare la spesa sanitaria ed a contenere gli sprechi che certamente si consumano nel settore sanitario, non produrrà risultati apprezzabili, così come è stato ampiamente dimostrato dall'esperienza maturata negli anni passati.

I primi tre commi dell'articolo 11, così come proposti dalla Commissione bilancio, soddisfano in buona misura le indicazioni, gli orientamenti ed i convincimenti ripetutamente espressi in Commissione sanità ed in Aula, unanimemente condivisi. Essi investono direttamente la responsabilità delle regioni e delle USL che, in base alle disposizioni contenute, non potranno più presentare allo Stato, a fine esercizio, disinvolte ed allegre «liste della spesa», ma dovranno «aguzzare l'ingegno» per utilizzare al meglio le risorse umane, strutturali e tecnico-scientifiche a disposizione, al fine di soddisfare i fondamentali e reali bisogni dei cittadini e per non esporsi al rischio dell'accumulazione di debiti che lo Stato non ripianerà più incontrollatamente; essi, infatti, dovrebbero essere pagati da chi produce ingiustamente il disavanzo, per rendere veramente efficace il provvedimento.

Noi crediamo che questa sia la strada maestra da percorrere senza cedimenti e con molto rigore, annunciando anche e subito con assoluta chiarezza e risolutezza che non saranno più premiate l'approssimazione, la incompetenza, l'aprofessionalità e la negligenza, come sostanzialmente è avvenuto fino ad oggi. Solo così, almeno sul versante economico-finanziario (ma non c'è dubbio che questa leva può imporre anche un miglior assetto organizzativo, che ha bisogno di regole più agili per essere competitivo), bandendo ogni possibile illusione di facili ripianamenti di debiti prodotti con superficialità, se non con sconsideratezza, e facendo rispettare con puntualità e fermezza i contenuti di questo articolo, si potrà avviare concretamente quel processo di risanamento e di moralizzazione della spesa sanitaria, che rappresenta una diffusa aspirazione di utenti, operatori, amministratori e legislatori diligenti, capaci e di buona volontà. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, il quale nel corso del suo intervento illustrerà il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

nell'esaminare il testo del disegno di legge n. 1490,

impegna il Governo:

ad escludere l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545, anche per i mutui da assumere per l'edilizia scolastica, ivi comprese le provvidenze di cui al decreto-legge n. 51 del 27 febbraio 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 149 del 13 aprile 1987, recante proroga di alcuni termini in materia di nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi.»

9.1490.1 LA COMMISSIONE

* CORTESE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione ha esaminato con molta attenzione e a lungo i provvedimenti in esame. Come è esposto nelle relazioni che li accompagnano, essa aveva iniziato l'esame del provvedimento ed era giunta, entro la scadenza dello scorso anno, ad approvarlo fino all'articolo 6; successivamente, intervenuto il decreto-legge, ha quindi convenuto di esaminare parallelamente i due testi. Dopo una certa discussione, stante la problematicità che la situazione comportava anche sotto il profilo procedurale, ha ritenuto poi di sottoporre all'esame dell'Aula entrambi i testi, di identico contenuto. In tal modo, qualsiasi fosse la soluzione procedurale adottata, nel merito la deliberazione del Senato avrebbe avuto lo stesso contenuto. Questo è quanto è avvenuto, ma due questioni sono rimaste in sospeso. Su di esse si era dato mandato al relatore per un ulteriore approfondimento ed è per questo che si ha una formulazione diversa nel disegno di legge di iniziativa governativa rispetto al disegno di legge di conversione del decreto-legge. Tuttavia, in grandissima prevalenza i due testi combaciano in modo assolutamente formale.

Si è infatti ritenuto che, pur avendo questa materia un carattere residuale rispetto all'insieme dei disegni di legge di accompagnamento della legge finanziaria per il 1989 e quindi anche con contenuto abbastanza eterogeneo (come gli onorevoli colleghi hanno avuto modo di constatare, anche dalla discussione generale, si spazia dalla finanza comunale alla finanza sanitaria, a norme che riguardano tutta una serie di amministrazioni dello Stato, come il Ministero delle poste, il Mediocredito, l'INPS, gli istituti previdenziali), si tratta, in sostanza, di norme di chiusura e di collegamento di tutta la manovra riferita alla legge finanziaria per il 1989.

Al di là degli aspetti meramente formali che hanno suggerito al Governo probabilmente di selezionare soltanto alcuni di questi oggetti per inserirli nel decreto-legge, in verità si è ritenuto che l'insieme delle proposte contenute nel disegno di legge originario fosse necessario per garantire quei tetti finanziari organici alla legge finanziaria per il 1989. Ecco quindi che la Commissione su questo punto mi sembra abbia largamente convenuto di proporre testi identici. Si pone alla fine questa ambiguità, questo problema relativo al testo da adottare come base. Non v'è dubbio (lo richiamava il collega Sposetti) che vi fosse l'orientamento originario della Commissione di

prevalente favore per il disegno di legge, credo soprattutto per la migliore sistematicità che la materia verrebbe ad assumere.

Devo dire, peraltro (ed in questo caso mi riservo di esprimere, nel corso dell'esame degli articoli, il parere sui singoli emendamenti, eventualmente illustrando le proposte emendative che io stesso ho sottoscritto), che, al di là del merito, mi sento di suggerire un orientamento diverso, nella preoccupazione che i tempi che ormai sono trascorsi ci portino ad una situazione conflittuale rispetto alle scadenze che il nuovo Regolamento del Senato comporta. In verità, approvare il disegno di legge comporterebbe una reiezione del decreto-legge a questa data, poichè entro il 30 gennaio dovremo comunque pronunciarci in Aula.

Non è certo orientamento della maggioranza nè della Commissione procedere al non passaggio agli articoli e quindi respingere un decreto-legge che nei suoi contenuti vede invece favorevole la maggioranza. Questo porterebbe ad una contradditorietà, d'altra parte, se tutta l'Aula contemporaneamente votasse a favore – esaminando il disegno di legge – di quegli stessi articoli espressi nello stesso testo formale.

Ecco quindi che appare, pur nella problematicità – me ne rendo conto – di questa situazione, più prudente affrontare come testo di base quello del decreto-legge. Del resto, questo non sposta nulla nel merito delle questioni, perchè il testo del decreto-legge è accompagnato da tutta una serie di emendamenti proposti dalla Commissione che lo rendono identico (salvo le due questioni di dettaglio che ho richiamato prima) al testo del disegno di legge.

Quindi, conclusivamente, propongo questa soluzione. Voglio solo richiamare, riservandomi appunto di intervenire in corso di discussione sugli articoli, la necessità e la tempestività di questo provvedimento. Tutta la manovra finanziaria pensata e approvata nel dicembre scorso dal Parlamento rischierebbe di essere messa in discussione se non fosse approvato in tempo utile questo provvedimento. In un certo senso, questo è il criterio cui il relatore dovrà attenersi nell'esprimere il parere sui diversi emendamenti che sono stati presentati.

Al di là del merito di questi emendamenti, ci sembra impraticabile la presa in considerazione di tutti quelli che escono dalla cornice finanziaria che la stessa legge finanziaria per il 1989 ha già fissato per voto del Parlamento e che quindi è già legge dello Stato. Questo sarà il criterio di guida che seguirò nell'esprimere il parere e che fin da ora – lo anticipo – comporterà la reiezione di numerosi emendamenti, soprattutto di quelli che tendono ad ampliare il tetto per le operazioni alle quali sarebbe autorizzata la Cassa depositi e prestiti e che rispondono alle esigenze anche vive delle nostre autonomie locali, dei comuni, ma che cozzano invece contro queste decisioni in materia di equilibrio finanziario pubblico, che sono già state assunte.

Occorre anche ricordare come il provvedimento abbia cercato di ridurre al minimo le implicazioni di natura sostanziale e di natura istituzionale che fatalmente, in parte, sono presenti in ogni decisione di natura finanziaria; non è possibile annullarle del tutto. Anche qui vi sono state, in corso di esame all'interno della Commissione, discussioni abbastanza approfondite e opinioni diverse; c'è il timore che, con la procedura adottata a seguito della legge n. 362 dello scorso anno, per così dire, rientri dalla finestra quella pratica che si era ritenuto di far uscire dalla porta appunto con

l'approvazione della legge n. 362 e quindi con la riduzione della legge finanziaria alla sua funzione essenziale, quella di fissare le grandezze fondamentali della manovra finanziaria.

Certamente nell'adozione dei provvedimenti di accompagnamento si entra anche nel vivo del funzionamento di diversi settori della amministrazione, però io vorrei sottolineare come, nella generalità dei casi, si sia conseguito il risultato positivo, e desiderato a suo tempo, di affidare l'esame di questi disegni di legge di accompagnamento e quindi di questi interventi settoriali alle Commissioni competenti per merito e quindi a chi ne ha maggiore competenza formale e sostanziale.

Questo provvedimento che oggi invece è affidato alla relazione della 5ª Commissione è quindi assolutamente scarnificato di elementi sostanziali, anche se evidentemente qualche collegamento e qualche elemento si possono ancora ravvisare. Ritengo quindi di raccomandarlo all'approvazione dell'Assemblea, soprattutto per consentire anche all'altro ramo del Parlamento di procedere tempestivamente; questo non solo perchè i tempi del decreto-legge sono quelli che sono, ma proprio per un motivo sostanziale, lo stesso motivo che ha suggerito all'Aula di avallare la legittimità del decreto-legge, la sua costituzionalità, cioè il fatto che solo all'inizio dell'esercizio finanziario ha senso ed è utile assumere decisioni che ineriscono appunto ai bilanci di tutta una serie di enti locali o di enti statali o comunque al comportamento finanziario di importanti rami dell'amministrazione pubblica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, credo di poter essere molto breve nella replica. Ringrazio innanzi tutto il senatore Cortese, relatore, e quanti sono intervenuti nel dibattito.

I provvedimenti – perchè di provvedimenti si tratta – che abbiamo all'esame hanno avuto una lunga discussione alla Camera ed un lungo ed approfondito confronto nella Commissione bilancio del Senato. Le relazioni che il Governo ha presentato, le relazioni che sono state presentate a nome della Commissione, non solo illustrano dettagliatamente i contenuti del decreto-legge e del disegno di legge n. 1423, ma credo abbiano colto – e ringrazio in questo senso il senatore Cortese – lo spirito e la ragione che hanno determinato l'adozione di questi provvedimenti legislativi. Essi si ricollegano alla manovra di bilancio e questo provvedimento assume in definitiva quasi un carattere residuale riguardo agli altri provvedimenti collegati. È un provvedimento che ha per il Governo, ma io credo anche per il Parlamento, particolare importanza.

Al di là di previsioni, che possono apparire a prima vista o possono addirittura essere in qualche misura disparate, senatore Sposetti, credo però che sia assolutamente chiara la *ratio* che motiva le singole disposizioni.

Preme a me sottolineare particolarmente tre aspetti della disciplina che si propone al Senato di approvare. Il primo riguarda – e a questo proposito vi sono stati vari riferimenti nella breve discussione che si è svolta in questa Aula – la norma che disciplina l'accesso ai mutui del fondo comune per gli investimenti degli enti locali. Desidero riconfermare e ribadire qui quanto già è sottolineato nella relazione che accompagna l'iniziale provvedimento, cioè che non si tratta di norma in nessun modo punitiva delle potenzialità di

investimento degli enti locali, ma di una norma che riequilibra il rapporto e chiama anche gli enti locali ad una contribuzione in ordine agli investimenti. Credo che questo aspetto sia da valutare positivamente (nel dibattito alla Camera dei deputati era stato valutato positivamente da tutti i Gruppi politici) perchè è un elemento particolarmente interessante ed importante nelle scelte che si propongono al Senato.

L'altro aspetto che ritengo importante sottolineare riguarda le norme che, ricollegandosi ad una previsione della legge n. 362 che modifica la legge sulla contabilità dello Stato, creano dei meccanismi per consentire un governo migliore dei flussi di spesa, particolarmente con riferimento ad alcuni comparti che hanno dimostrato negli anni passati di debordare rispetto al fabbisogno definito nell'ambito della legge finanziaria e di bilancio – mi riferisco al settore della previdenza ed al settore della sanità – stabilendo appunto una possibilità migliore di governo attraverso una verifica a metà anno degli stanziamenti relativi.

Il terzo aspetto, che pure credo sia significativo, attiene anch'esso ai flussi di spesa e in particolare all'avvicinamento sempre maggiore tra previsioni di competenza e cassa: riguarda le norme che prevedono la possibilità di ridisegnare le autorizzazioni di competenza in relazione all'entità dei residui di stanziamento. Questa norma – cosa che il Governo ha apprezzato – è stata integrata con una proposta avanzata dal senatore Bollini del Gruppo comunista, che mira invece ad incidere, a modificare, a innovare la disciplina dei residui e che fa parte delle proposte che la Commissione ha licenziato.

Credo che, tenendo conto delle finalità e della natura propria di questo provvedimento, con riguardo ad alcuni emendamenti presentati, vi sarà una posizione negativa del Governo.

Per quanto concerne la scelta dello strumento, signor Presidente, il Governo non può non prendere atto della operatività della norma del Regolamento del Senato che prevede la pronuncia da parte dell'Aula entro 30 giorni in ordine ai decreti-legge presentati. Di fronte a questa constatazione oggettiva che risulta dalla applicazione di una norma regolamentare alla circostanza che il testo che viene licenziato dalla Commissione bilancio del Senato, e presumibilmente dall'Aula, è in parti abbastanza significative difforme dal testo della Camera dei deputati, non essendo possibile prevedere una entrata in vigore immediata – anzi dal 1° gennaio – per alcune norme, come è precisato nello stesso testo del disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento; il Governo, che pure aveva espresso sia in Commissione sia in Aula, in occasione del dibattito sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge, di cui all'articolo 77 della Costituzione, la più ampia disponibilità, credo sia necessitato oggi ad indicare come testo base il decreto-legge. Questo non significa in alcun modo far venir meno il risultato di un confronto e di un dibattito, poichè la Commissione bilancio ha già predisposto emendamenti che integrano le previsioni del decreto-legge in corrispondenza al disegno di legge n. 1423, che pure è stato licenziato.

Ripeto però, che proprio questo combinato disposto dell'operatività della nuova norma del Regolamento del Senato e la circostanza che queste norme, o almeno gran parte di esse, devono aver decorrenza dal 1° gennaio 1989, per conseguire i risultati che si prefigge di raggiungere la manovra complessiva racchiusa nella decisione di bilancio, rendono necessitata per il

Governo la richiesta all'Aula del Senato di scegliere come testo base il decreto-legge. Nè potrebbe essere in alcun modo condiviso dal Governo un ordine del giorno con cui si richieda il non passaggio all'esame degli articoli. Infatti questa richiesta implicherebbe la caduta degli effetti prodotti dal decreto-legge senza che contemporaneamente (come invece è accaduto ieri con il provvedimento in materia sanitaria) entrino in vigore disposizioni normative sostitutive di quelle contenute nel decreto-legge.

Rinnovando il rammarico del Governo per il fatto che la sperimentalità della disciplina che ha guidato la decisione di bilancio di quest'anno non abbia consentito di portare a compimento nel termine del 31 dicembre anche l'approvazione dei provvedimenti collegati ed abbia quindi, portato in determinati casi all'adozione di decretazioni d'urgenza, in questo momento e nell'attuale situazione, la scelta del Governo non può che orientarsi in tal senso. Mi rivolgo agli onorevoli senatori affinchè la scelta del testo base su cui proseguire l'esame dell'Aula del Senato sia quello del decreto-legge.

DONAT-CATTIN, *ministro della sanità*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DONAT-CATTIN, *ministro della sanità*. Devo soltanto fare, proprio riguardo ai termini di scadenza del decreto, una dichiarazione di riserva che concerne l'articolo 11 del disegno di legge n. 1423, tenendo conto che la Commissione affari sociali della Camera dei deputati sta esaminando il disegno di legge n. 1492 del 1987 che ha per oggetto il riordinamento del settore sanitario.

Il contenuto del lunghissimo – pur se già ridotto dalla Camera – articolo 11 del disegno di legge n. 1423 s'interseca col provvedimento all'esame della Camera. Vi è quindi una sovrapposizione di materie sulla quale non pare sia stato esattamente osservato il coordinamento dei lavori fra i due rami del Parlamento, ma comunque non spetta a me esprimere giudizi su questa materia.

Debbo però esprimere l'eccezione che mi è stata sollevata ieri dall'intera Commissione affari sociali della Camera dei deputati. La dizione contenuta nel 1° comma, estremamente restrittiva e di chiusura in riferimento al 1989, al 1990 e al 1991, è tale da far buttare nel cestino il Piano sanitario nazionale appena predisposto; è tale da non contenere le applicazioni del nuovo contratto che ricadranno nel 1990 e nel 1991 sul Ministero della sanità; è tale da non consentire lo sviluppo dell'azione secondo il piano disposto dalla Commissione contro l'AIDS. Una serie di altre norme, inoltre, è in palese contrasto con quanto già elaborato in sede di Commissione affari sociali nel disporre questo nuovo provvedimento ed è palesemente in contrasto anche con talune disposizioni in atto. Ad esempio, l'imputazione di spesa da un'unità sanitaria all'altra creerà un contenzioso e ci riporterà ai tempi degli uffici sanitari per il domicilio presunto (come si definivano). Così le prestazioni farmaceutiche che vengono addebitate da ogni farmacista alla singola unità sanitaria locale faranno in modo che, se a Milano si presenterà un appartenente all'unità sanitaria locale di Reggio Calabria, questi si sentirà rispondere sempre che la medicina non c'è per non incorrere in tutti i pasticci connessi con tale questione.

Quello che è detto nell'articolo 2 (avviare cioè rapidamente una parificazione delle quote, *tot capita tot quotae*), secondo le valutazioni

dell'ufficio programmazione del Ministero della sanità, danneggia notevolmente lo sforzo di ravvicinamento delle condizioni del Mezzogiorno a quelle delle altre zone d'Italia.

La questione sostanziale, salvo gli ultimi tre commi che riguardano materia propria del Tesoro (ossia il ripianamento di un vecchio conto istituito a pareggio della situazione del 1983), è che si riscontra una sovrapposizione. È infatti molto difficile discutere simultaneamente, al di là del bicameralismo, la stessa questione in due Camere diverse. Sento tutto il disagio di questa situazione e quindi faccio riserva sull'intiero articolo, naturalmente attenendomi per il resto, anche come senatore, alle impostazioni generali del Governo.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli senatori hanno sentito, dal relatore è stata formulata la proposta di prendere quale base di discussione degli articoli il testo del decreto-legge.

Su questo tema hanno chiesto di parlare il senatore Spadaccia e il senatore Maffioletti.

Avverto che si procederà con i modi e nelle forme di cui all'articolo 92 del Regolamento. Potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti e la votazione avrà luogo per alzata di mano.

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, sono contrario alla proposta del relatore e anche allarmato per diversi motivi.

Innanzitutto vi è un motivo di opportunità che riguarda il dovere, cui dovremmo essere sensibili tutti, di salvaguardare al massimo i lavori parlamentari che sono stati svolti su un testo legislativo.

Il disegno di legge, che in un primo momento avevamo avuto assegnato in sede redigente e che in seguito era stato riconsegnato alla sede referente per la sopravvenuta presentazione di un decreto-legge sulla stessa materia, era stato già esaminato in prima lettura dalla Camera. Ora, se scegliamo per la nostra discussione il disegno di legge, la Camera dovrà riesaminarlo solo nelle parti modificate dal Senato, cioè solo per meno di un terzo degli articoli e molto meno di un terzo dei commi di un provvedimento che è denso di articoli e di commi (si tratta di 18 articoli e – mi pare che il senatore Sposetti abbia fatto il conto prima – di moltissimi commi). Se invece scegliamo il disegno di legge di conversione del decreto-legge presentato dal Governo sulla stessa materia, la prima lettura della Camera viene cancellata e comincia un nuovo *iter* parlamentare di un nuovo disegno di legge.

La Camera potrà riesaminare l'intero testo e tutti gli emendamenti presentati su tutti i diciotto articoli e su tutti i commi. Allora devo insistere nel dire – come ho fatto in Commissione bilancio – che il comune senso di responsabilità dovrebbe spingerci, senatore Cortese, a tener conto della necessità di utilizzare e di non mandare dispersi i tempi del lavoro parlamentare delle due Camere. Infatti i tempi del lavoro parlamentare, che in questa maniera vengono – almento teoricamente – pregiudicati, costituiscono un patrimonio comune: del Governo, del Parlamento, della maggioranza e delle opposizioni e coinvolgono soprattutto un problema di

cui abbiamo discusso: chiamano in causa i margini di autonomia di programmazione del lavoro legislativo da parte dei due rami del Parlamento.

Signor Presidente, la seconda questione che mi spinge ad intervenire riguarda un'interpretazione delle modifiche che noi abbiamo apportato all'articolo 78 del Regolamento. Mi riferisco in particolare a quella interpretazione che si tende a dare dell'autolimitazione che noi abbiamo introdotto con il comma 5 dell'articolo 78 del Regolamento. Questa norma ci obbliga unilateralmente, rispetto all'altro ramo del Parlamento, a sottoporre alla votazione dell'Assemblea il testo del disegno di legge di conversione non oltre il trentesimo giorno dal deferimento. Durante l'esame delle modifiche al Regolamento avevo avvertito gli onorevoli senatori che mi sembrava pericoloso introdurre una norma squilibrante in assenza di una contemporanea misura dell'altro ramo del Parlamento. Comunque questa norma, adesso che l'abbiamo introdotta, non può diventare, attraverso forzature interpretative e prassi imposte dalla maggioranza, una sorta di cappio al collo del Senato. Arriveremo ad una situazione in cui, se c'è la possibilità di scelta tra un disegno di legge e un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, di fronte ad un testo pervenuto dalla Camera e non modificato scegliamo – come abbiamo fatto ieri sulla sanità – il disegno di legge e addirittura bocciamo il decreto-legge (perchè tanto il disegno di legge viene approvato); se invece ci troviamo in presenza di un disegno di legge che il Senato nella sua autonomia ha modificato, scegliamo il disegno di legge di conversione del decreto-legge. Allora, noi limitiamo la nostra autonomia di scelta in presenza di un doppio strumento parlamentare: disegno di legge legislativo ordinario o disegno di legge di conversione sulla stessa materia. Ci mettiamo nella condizione di poter scegliere il disegno di legge soltanto se è un provvedimento che ratifica le scelte compiute dall'altro ramo del Parlamento. Tutto ciò ci può creare dei vincoli, dei limiti e delle rigidità nel futuro perchè potrà essere interesse di tutti, innanzitutto del Governo, che un disegno di legge – che viene accelerato – più opportunamente si sostituisca all'*iter* procedurale parlamentare di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge.

Infine, c'è una terza questione che desidero sottolineare: riguarda – ed è già in atto – una violenza interpretativa delle norme che abbiamo approvato. Al senatore Cortese devo dire che non è vero che è la stessa cosa: il Governo ha presentato con un decreto-legge sulla stessa materia un testo assai ridotto rispetto a quelli del disegno di legge, motivandolo con il fatto che si doveva attenere alle nuove norme introdotte nella riforma della Presidenza del Consiglio che impongono, come limite alla decretazione d'urgenza, l'omogeneità dei contenuti. Ma se nel decreto-legge si introducono tutte le altre norme del disegno di legge ordinario, il Parlamento, che ha posto al Governo il limite dell'omogeneità, viola esso per primo, nella decretazione d'urgenza, il limite dell'omogeneità che, approvando la riforma della Presidenza del Consiglio, ha posto. Così facendo aggiriamo i vincoli che insieme ci siamo voluti dare e ci siamo dati. Certo, se cade il decreto-legge – ma è proprio necessario che cada? – e trasmettiamo il disegno di legge alla Camera e vi è la volontà politica di approvarlo può accadere che torni al nostro esame anche per una sola norma. Ma questo rischio vale a giustificare le scelte che stiamo compiendo, queste forzature interpretative, questo spreco di lavoro parlamentare in una situazione in cui i lavori parlamentari sono travolti da questa

alluvione di decreti? Questi sono i motivi della mia opposizione. Ma voglio sperare che la mia non sia soltanto l'elencazione dei motivi di un oppositore, ma anche l'occasione per una riflessione e per un ripensamento, perchè non credo, esponendoli a questa Assemblea, signor Presidente e colleghi tutti, di aver esposto motivi o interessi di parte, ma semplicemente affrontato una questione che ci riguarda tutti e riguarda la migliore utilizzazione dei nostri lavori e del nostro tempo parlamentare.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, colleghi, desidero chiarire che la mia richiesta di parlare riguarda il fatto posto ora dal senatore Spadaccia, rispetto al quale propongo all'Assemblea di risolvere la questione mediante la forma della richiesta di non passaggio agli articoli del disegno di legge n. 1490, recante la conversione in legge del decreto legge n. 545.

Signor Presidente, noi siamo in presenza di un groviglio parlamentare che è ancora la conseguenza della forzatura compiuta dal Governo, il quale, senza neanche discriminare tra norma e norma, ha scelto la via di una trasposizione meccanica delle leggi collegate nello strumento del decreto-legge. Questo, signor Presidente, ha trovato già la nostra opposizione, ma noi speriamo trovi eco anche nell'Assemblea del Senato, perchè si tratta di una questione grave, che si riflette e si rifletterà ancora sulle procedure relative alla legge finanziaria. Credo che non possa essere indifferente per nessuno, e non lo è per noi, il fatto che si instauri una prassi di questo genere. Appaiono tanto più gravi questa procedura e questa forzatura se si riflette sul fatto che nessuno di noi si è opposto ad una ragionevole tempestività nell'esame dei disegni di legge collegati. È infatti il Senato ha lavorato con produttività – nessuno può negarlo – e anche con una certa celerità per quanto riguarda l'*iter* di alcuni disegni di legge.

Signor Presidente, questa procedura rivela un'abuso del decreto-legge che è ancora più grave dell'abuso che si è verificato e si verifica ancora con riguardo alla dilatazione interpretativa delle norme della Costituzione e con riferimento all'introduzione nel nostro ordinamento della figura anomala del disegno di legge rinforzato, per cui il decreto-legge è una forma per proporre una proposta di legge e per farla avanzare con la garanzia di una sua efficacia nei sessanta giorni. Ma in questo caso si è andati ancora più in là, si è varcato il segno, perchè con la teoria dei decreti-legge a perdere si è in sostanza affermato il principio che il Governo ha un uso discrezionale, del tutto politico, dello strumento del decreto-legge, cioè che lo può utilizzare indipendentemente dagli articoli della Costituzione, anche in riferimento a disegni di legge già all'esame del Parlamento. Si ammette, quindi, che tale strumento può essere utilizzato dal Governo come strumento di accelerazione, come strumento per introdurre forzatamente una legislazione provvisoria.

Allora, signor Presidente, siamo in presenza di una questione che è divenuta concreta perchè la Commissione bilancio ha esaurito i suoi lavori anche sul disegno di legge. Direi che non solo il precedente che è stato stabilito ieri sera da quest'Aula per quanto riguarda la sanità (dove correttamente si è preferita la via del disegno di legge), ma il fatto che si sia

abbinata la discussione, e si è esaurita quindi la discussione generale sul disegno di legge, ci obbliga a dare una precedenza al disegno di legge stesso, in base appunto alla precedenza sostanziale. Qui non può valere una regola formalistica per la precedenza dei decreti-legge: siamo in presenza di un'anomalia complessiva.

Il decreto-legge è stato inserito abusivamente nell'*iter* legislativo e quindi occorre ristabilire una regola sostanziale di rispetto della potestà legislativa. Onorevoli colleghi, siamo in presenza di una prevaricazione e questa non è una parola grossa. Una volta approvato dalla Commissione competente il disegno di legge con identico contenuto, noi dovremmo compiere una scelta forzata – secondo la proposta del relatore – solo perchè non dobbiamo far decadere un decreto-legge che costituisce un pascolo abusivo nel campo della legislazione, sia sotto il profilo dell'uso dello strumento, sia anche sotto il profilo della materia. Infatti quel decreto regola una materia eterogenea, messa insieme solo da un criterio formalistico e non sostanziale.

Signor Presidente, io credo che non possiamo accettare la teoria dei decreti-legge a perdere, che è assurda anche se voleva mascherare una prevaricazione, come a dire: «badate che sono disposto a far dissolvere poi questo decreto-legge», mentre oggi si torna a dire non e che è il decreto-legge che vale e che deve essere mantenuto in vigore. Ma, signor Presidente, non possiamo certo accettare neanche la teoria dei disegni di legge a perdere. Durante l'*iter* legislativo normale di un disegno di legge in Senato si è inserito un decreto che deve costituire la morte del primo, automaticamente e a prescindere dalla celerità e dai tempi di lavoro del Parlamento; ma il Parlamento ha finito il suo lavoro, ha consegnato all'Aula il testo!

Signor Presidente, voglio anche sottolineare che nel disegno di legge vi è una norma che riguarda la decorrenza e che fa retroagire l'effetto del disegno di legge stesso. Pertanto, anche l'argomento che si è sostenuto qui, secondo il quale bisogna mantenere il decreto-legge per mantenere il vigore delle norme in esso contenute, cade di per sè in base all'articolo che fa decorrere retroattivamente gli effetti giuridici del disegno di legge dal 1° gennaio 1989. Si vuole ancora e nuovamente aggiungere una forzatura alla forzatura, si vuole sconvolgere un *modus procedendi*. Questo però non può che portare ad un aggrovigliarsi della procedura e ad un inasprimento dei rapporti tra Governo e Parlamento.

Signor Presidente, è per questo che non sollevo un neutro ed astratto problema di scelta dell'ordine delle votazioni, ma sollevo un problema affinchè l'Aula si pronunci per il non passaggio agli articoli del decreto-legge. In questo senso, a mio avviso, abbiamo il dovere di decidere senza iattanza, e lo dobbiamo fare come Assemblea, perchè e un criterio di ristabilimento dell'ordine delle fonti e del principio della potestà legislativa del Senato. Per questi motivi non crediamo si possa risolvere questo problema soltanto attraverso le nostre proteste, ma lo dobbiamo risolvere come Assemblea nel rispetto delle nostre prerogative costituzionali. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MANCINO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho già avuto modo di esprimere la valutazione del Gruppo della Democrazia cristiana su una

questione che, certo, pone problemi rilevanti all'attenzione dell'Assemblea, ma non credo tali da autorizzare il ricorso ad espressioni come quelle che ho ascoltato, sempre raffinate, dal collega Maffioletti. C'è una forzatura di partenza, ma c'è una forzatura di comportamento reiterata, perchè utilizziamo argomenti afferenti ai presupposti che sono stati già approvati da parte di questa Assemblea.

SPADACCIA. Non è vero.

MANCINO. Come no? I presupposti sono stati approvati da parte dell'Assemblea...

SPADACCIA. Mi ha ascoltato male.

MANCINO. Sto parlando in generale, senatore Spadaccia. Arriverà anche il momento in cui ribadirò alcune posizioni rispetto a quanto lei afferma. Non debbo fare certe dichiarazioni all'inizio ad ogni costo.

Una volta approvati i presupposti, non possiamo non esaminare le questioni così come si presentano. Benchè abbia ragione il senatore Spadaccia quando assume che, rispetto al disegno di legge, la conversione da parte di questo ramo del Parlamento del decreto-legge aprirebbe nell'altro ramo del Parlamento un ventaglio di ulteriori riflessioni anche nuove, il disegno di legge vincola l'altro ramo del Parlamento ad esaminare soltanto le parti che fossero state modificate da parte di questo ramo. Indubbiamente questo è vero, ma è vero anche quanto segue: il provvedimento adottato ieri sera è stato bloccato in termini consequenziali, perchè la pregiudiziale è stata adottata dopo aver approvato il disegno di legge che diventerà legge dello Stato senza bisogno di ulteriori valutazioni da parte dell'altro ramo del Parlamento; eppure c'è indubbiamente una conseguenza di fronte alla quale una maggioranza non può non essere attenta e credo debba essere attento anche il Governo.

La pronuncia dell'Assemblea, indipendentemente dal tempo che occorrerà all'altro ramo del Parlamento per svolgere la propria parte in ordine al disegno di legge, blocca il Governo sul piano della reiterazione. Non possiamo concludere accordi con l'altro ramo del Parlamento: possiamo soltanto esprimere una fiducia, cioè che l'altro ramo approvi il disegno di legge. Ma nella sua autonomia il disegno di legge rimesso da questo ramo del Parlamento, sia pure con piccole modifiche, consente all'altro ramo di fare le sue valutazioni, anche quella di lasciar perdere, come spesso capita. Non abbiamo una polizza assicurativa stipulata sui tempi di approvazione.

Dobbiamo avere in questa sede rispetto dell'autonomia di comportamento dell'altro ramo del Parlamento. Allora, dopo aver pronunciato il non passaggio agli articoli, senatore Maffioletti, o la decadenza del decreto-legge, abbiamo bloccato l'iniziativa di Governo, abbiamo ritenuto in questo ramo del Parlamento la sussistenza dei presupposti di ugenza e li abbiamo approvati. Da una parte noi confermiamo la validità del ricorso alla decretazione di urgenza e poi con il nostro comportamento rivediamo immediatamente questa questione e riteniamo che il disegno di legge debba avere prevalenza.

Io ascolto sempre volentieri gli argomenti addotti, ma questi non sono convincenti, e non lo sono perchè non danno certezza alcuna rispetto alla

manovra; e anche se la decorrenza in alcuni casi può essere retroattiva, non sempre in questa materia vi può essere ricorso alla retroattività. Quindi c'è un problema di carattere generale.

Io non posso assolutamente condividere la tesi del decreto a perdere, però non posso neppure condividere la tesi della obiezione che vi sarebbe come controaltare il disegno di legge a perdere; un disegno di legge normalmente viene valutato dal Parlamento, ma non eccezionalmente può non essere approvato dal Parlamento. Allora, in questa ipotesi, mentre il Parlamento è autonomo e sovrano nel decidere se una iniziativa legislativa debba o no andare avanti, non è autonomo rispetto alla decretazione di urgenza perchè essa stabilisce obblighi parlamentari nell'arco dei 60 giorni: si può dire di sì, si può dire di no, si può modificare, ma il decreto-legge deve essere sottoposto all'esame del Parlamento. Poichè ci siamo assegnati i trenta giorni, dopo il trentesimo giorno, proprio per non vanificare il senso della riforma, noi non siamo più in grado di riprendere la questione, anzi richiediamo questa sera o il non passaggio all'esame degli articoli o la decadenza del decreto-legge.

Rispetto a queste obiezioni io ritengo, signor Presidente, che sia prudente non da parte della maggioranza ma da parte di questo ramo del Parlamento confermare la prevalenza dell'attenzione verso il disegno di legge di conversione e non verso il disegno di legge ordinario. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Vorrei chiarire al senatore Maffioletti che di fatto la sua proposta di non passaggio all'esame degli articoli si colloca dopo la proposta formulata dal relatore, che io sono obbligato a sottoporre all'Assemblea, relativa al testo del decreto-legge.

Si tratta di una questione di merito nella quale non spetta alla Presidenza di entrare; è infatti una questione di merito (e come tale va affrontata e risolta dall'Assemblea) stabilire se, presentato dal Governo un decreto-legge in una materia nella quale già esiste un disegno di legge ordinario, dopo la discussione generale congiunta devono essere privilegiati l'esame e la votazione degli articoli dell'uno o dell'altro.

Da un punto di vista procedurale un disegno di legge di conversione di un decreto ed un comune disegno di legge non si differenziano se non per l'obbligo che il Senato ha, in base al nuovo Regolamento, di pronunziarsi sul decreto entro 30 giorni dal suo deferimento, come ricordava testè il senatore Mancino, e peraltro limitatamente ai decreti presentati dal Governo a questa Assemblea, perchè noi non siamo stati in grado di raggiungere ancora un coordinamento con l'altro ramo del Parlamento per la mancanza di una corrispondente e simmetrica riforma regolamentare.

Ma questo evidentemente non preclude al Senato la facoltà di discutere il disegno di legge ordinario respingendo il decreto-legge, nè reciprocamente, sulla base di una diversa valutazione di opportunità, la facoltà di dare la preferenza al disegno di legge di conversione del decreto, proponendo l'assorbimento e il rinvio in Commissione del disegno di legge ordinario. Nel passato, infatti, non sono mancati i precedenti in cui, essendo pendenti su un medesimo argomento un decreto-legge ed un disegno di legge ordinario, il Senato, come pure la Camera, ha continuato l'esame ora dell'uno ora dell'altro.

Tocca dunque nel caso presente all'Assemblea adottare le necessarie decisioni. Circa la proposta preannunciata dal senatore Maffioletti di non

passare all'esame degli articoli del decreto-legge, essa dovrà essere discussa e votata dall'Assemblea immediatamente dopo che l'Assemblea stessa avrà deciso su quale testo proseguire.

Questa è l'impostazione che mi pare debba essere seguita.

Metto quindi ai voti la proposta del relatore di prendere come base di discussione il testo del decreto-legge in questa materia.

È approvata.

Passiamo alla votazione della richiesta di non passaggio all'esame degli articoli avanzata dal senatore Maffioletti per il disegno di legge n. 1490.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, a nome di 15 senatori del Gruppo comunista, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo della nostra richiesta di non passaggio all'esame degli articoli per il disegno di legge n. 1490.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Intervengo per dichiarare soltanto che voteremo a favore della proposta del senatore Maffioletti per gli stessi motivi che ci hanno spinto a votare contro la proposta del relatore.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Maffioletti, Giustinelli, Vetere, Volponi, Bollini, Andriani, Argan, Nocchi, Salvato, Visconti, Tedesco Tatò, Tornati, Vecchi, Tossi Brutti, Pinna e Macis hanno richiesto la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta avanzata dal senatore Maffioletti di non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1490.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno si. I senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*)

Votano sì *i senatori:*

Alberici, Alberti, Andreini, Andriani, Antoniazzi, Arfè, Argan,

Barca, Battello, Benassi, Bertoldi, Bisso, Boato, Boffa, Bollini, Bossi, Brina, Bufalini,

Callari Galli, Cannata, Cardinale, Casadei Lucchi, Cavazzuti, Chiarante, Chiaromonte, Chiesura, Cisbani, Corleone, Correnti, Crocetta,

Dionisi,

Ferraguti, Ferrara Maurizio, Fiori,

Galeotti, Gambino, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giustinelli, Greco,

Iannone,

Lama, Longo, Lops, Lotti,
Macis, Maffioletti, Meriggi,
Nespolo, Nocchi,
Onorato,
Pecchioli, Pieralli, Pinna, Pollice, Pollini,
Ranalli, Riva,
Salvato, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Signori, Spadaccia, Specchia, Spetič, Sposetti, Strik Lievers,
Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti, Tripodi,
Ulianich,
Vecchi, Vecchietti, Vesentini, Vetere, Vignola, Visconti, Vitale, Volponi,
Zuffa.

Votano no *i senatori:*

Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Andreatta, Angeloni, Azzaretti,
Bausi, Beorchia, Berlanda, Bompiani, Bonalumi, Bonora, Bozzello Verole, Busseti, Butini,
Candioto, Cappelli, Carli, Carta, Casoli, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli, Cortese, Covi, Coviello,
D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, De Vito, Dipaola, Di Stefano, Donat-Cattin, Donato, Dujany,
Emo Capodilista, Evangelisti,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Favilla, Ferrari-Aggradi, Fioret, Fontana Elio, Franza,
Gallo, Genovese, Gerosa, Giacometti, Giagu Demartini, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Guizzi,
Ianni, Ianniello,
Jervolino Russo,
Kessler,
Leonardi, Lombardi,
Mancino, Manzini, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meraviglia, Mezzapesa, Micolini, Montresori, Mora, Moro, Murmura,
Natali, Nepi, Neri, Nieddu,
Pavan, Perina, Perricone, Perugini, Picano, Pierri, Pinto, Pizzol, Postal, Pulli,
Rezzonico, Rubner, Ruffino, Rumor,
Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Sartori, Signori, Spitella,
Tani, Triglia,
Venturi, Vercesi, Vettori, Vitale,
Zaccagnini, Zangara.

Si astengono i senatori:

Pozzo.

Sono in congedo i senatori:

Azzarà, Bochicchio Schelotto, Berlinguer, Cattanei, Ceccatelli, Chimenti, Fassino, Franchi, Libertini, Margheriti, Ongaro Basaglia, Riz, Tagliamonte, Taramelli.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico sulla proposta avanzata dal senatore Maffioletti.

Senatori votanti	191
Maggioranza	96
Favorevoli	84
Contrari	106

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno n. 1 presentato dalla Commissione.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. La Commissione insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

CORTESE, *relatore.* Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545, recante disposizioni in materia di finanza pubblica.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che l'articolo 1 è il seguente:

Articolo 1.

1. La ritenuta in conto entrata Tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissata nella misura del 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,95 per cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991.

2. Con le stesse decorrenze la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Ente ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera *a*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29

dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissata nelle misure, rispettivamente, del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.

3. Per le domande di riscatto, presentate a decorrere dal 1° gennaio 1989, dal 1° gennaio 1990 e dal 1° gennaio 1991 il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, è fissato, rispettivamente, nelle misure del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1989, negli articoli 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e 211, lettera *a*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le parole: «dell'80 per cento» sono soppresse.

5. Il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è fissato nella misura del 6,55 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,85 per cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991 della retribuzione annua contributiva.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Il sesto e settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Con decreto del Ministro del tesoro può consentirsi, per periodi di durata determinata, che, in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino al 10 per cento del prezzo, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente; l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, ovvero all'esecuzione della fornitura. La misura dell'anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie, sono stabiliti con il suddetto decreto.

Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate».

2. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il comma 1.

3. Nei casi previsti dal quinto comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'anticipazione non può in ogni caso superare la misura del 25 per cento.

4. Sono fatte salve le modalità di anticipazione previste nei contratti già aggiudicati o stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 3.

2.1 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 3.

2.2 SPOSETTI, BOLLINI, CROCETTA, VIGNOLA, ANDRIANI, GIUSTINELLI, SENESI, BRINA

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CORTESE, *relatore*. Signor Presidente, la generalità degli emendamenti della Commissione è già illustrata nella relazione al disegno di legge. Si tratta di articoli o commi del disegno di legge che sono stati trasfusi come emendamenti aggiuntivi al disegno di legge di conversione del decreto-legge. Pertanto tutti gli emendamenti della Commissione sono già illustrati nella relazione scritta.

SPOSETTI. L'emendamento 2.2 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1 presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 2.2, presentato dal senatore Sposetti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad aggiungere un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Al fine della regolarità delle procedure relative all'affidamento delle gare inerenti gli appalti pubblici, la pubblica Amministrazione deve valutare l'anomalia delle offerte ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, ed ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

2. Tuttavia, per un periodo che si estende sino al 31 dicembre 1991, la pubblica Amministrazione può escludere dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale non inferiore al 7 per cento, senza necessità di rispettare le procedure richiamate nel precedente comma. Il calcolo della media è fatto non tenendo conto delle offerte in aumento.

3. La facoltà di esclusione di cui al precedente comma 2, nonchè il valore percentuale di incremento della media debbono essere indicati nel bando o avviso di gara. La medesima facoltà non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a venti.

4. È abrogato l'articolo 17, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67».

2.0.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

CORTESE, *relatore*. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.1.

VISCONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI. Voglio fare una breve dichiarazione per dire che il Gruppo comunista voterà a favore del comma 1 di questo emendamento.

Pertanto chiedo la votazione per parti separate dell'emendamento 2.0.1, non essendo d'accordo sulle disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dello stesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma 1 dell'emendamento 2.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti le restanti parti dell'emendamento 2.0.1.

Sono approvate.

Ricordo che il testo dell'articolo 3 è il seguente:

Articolo 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonchè alle tariffe telex e telegrafiche. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma riduzione della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbona-

mento postale. La classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta prevista dall'articolo 56, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non può essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicità della loro pubblicazione, salvo per quelle di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c*), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno inserite nello stesso gruppo di spedizione in abbonamento postale dei giornali quotidiani, a condizione che abbiano effettiva natura informativa. I provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati al Garante dell'editoria, che ne riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione semestrale».

2. All'ottavo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi».

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

1. A decorrere dall'anno 1989, le province, i comuni e i loro consorzi, nonchè le comunità montane possono deliberare l'assunzione di mutui con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo entro il limite complessivo di lire 9.000 miliardi annui, salvo quanto previsto dal comma 2, di cui 900 miliardi per le province, 8.000 miliardi per i comuni e 100 miliardi per le comunità montane.

2. Il limite complessivo di cui al comma 1 è annualmente integrato con gli importi dei mutui autorizzati da specifiche disposizioni legislative in favore degli enti locali per ciascuno degli anni 1989 e successivi. Il limite dell'anno 1989 è altresì incrementato dell'importo relativo ai mutui autorizzati per gli anni precedenti non utilizzato mediante concessione, entro il 31 dicembre 1988.

3. Fermi restando gli interventi statali disposti dalla normativa vigente sui mutui degli enti locali contratti a tutto l'anno 1988, sui mutui contratti a decorrere dall'anno 1989 è attribuito il concorso statale, a valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura e con le modalità a tale titolo stabilite. Detti stanziamenti sono integrati delle disponibilità rivenienti dall'applicazione del comma 2, nonchè dall'applicazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. I contributi sono determinati calcolando, entro il limite massimo della contribuzione statale riconosciuta a ciascun ente a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti, per i mutui contratti negli anni 1989 e successivi, una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5, 6 e 7 per cento in relazione alla tipologia delle

opere. Le modalitè di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite l'ANCI, l'UPI, l'UNCEM.

4. A decorrere dall'anno 1989 la deliberazione di assunzione dei mutui da parte delle province, dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane è subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative operazioni finanziarie nonchè alla dimostrazione nella relazione previsionale e programmatica della effettiva possibilità di pagamento sia delle rate di ammortamento di mutui, sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento finanziario con i mutui stessi.

5. A decorrere dall'anno 1991, il limite all'assunzione di mutui da parte delle province, dei comuni e delle comunità montane, di cui agli articoli 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, e 8, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è determinato con riferimento al conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.

6. A decorrere dall'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti comunica al CIPE, entro il 31 ottobre, l'ammontare dei mutui che, nell'ambito del limite massimo di cui ai commi 1 e 2, la Cassa stessa prevede di concedere nel triennio successivo. Per l'anno 1989, il termine è fissato al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

7. A decorrere dall'anno 1989, il CIPE determina, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i settori prioritari cui debbono essere indirizzati gli interventi di cui ai commi 1 e 2. Per l'anno 1989, il termine è fissato al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

8. A decorrere dall'anno 1989, le istanze di mutuo avanzate dagli enti locali per progetti d'importo superiore a lire 40 miliardi possono dar luogo alla concessione da parte degli istituti mutuanti soltanto previa acquisizione del parere favorevole del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, o, limitatamente ai progetti concernenti il settore dell'ambiente, della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

9. Il quinto comma dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è abrogato.

10. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai mutui – le cui rate di ammortamento siano poste a intero carico del bilancio dello Stato da specifiche disposizioni legislative – da assumere per l'edilizia scolastica e l'edilizia giudiziaria, nonchè per il finanziamento dei maggiori oneri delle

indennità di esproprio limitatamente a quelli dovuti in base a sentenze passate in giudicato.

12. Resta salva la possibilità – prevista dall'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 – per le province, per i comuni e per le comunità montane di utilizzare nell'anno 1989 le quote del fondo per lo sviluppo degli investimenti relativi all'anno 1988 non utilizzate entro il 31 dicembre 1988.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nell'anno 1989 le regioni possono deliberare l'assunzione di mutui con la Cassa depositi e prestiti entro il limite complessivo di lire 300 miliardi per l'esecuzione di opere di costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti non di competenza statale, nonchè per le relative opere di adduzione. Una quota non inferiore al 50 per cento dei predetti mutui è riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali. La concessione dei mutui per dette opere è autorizzata sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE in attuazione del comma 42 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

4.12 VIGNOLA, SPOSETTI, BOLLINI, CROCETTA, GIUSTINELLI, VETERE, TORNATI, CANNATA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Entro il limite d'importo complessivo stabilito dal precedente comma 1 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, a concedere ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 milioni, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al precedente comma 1 possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purchè l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. Per le assegnazioni effettuate per l'anno 1988 restano validi la facoltà ed il termine di cui al secondo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440».

4.5 TRIGLIA, CASOLI, VETERE, MANCIA, TORNATI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «anno 1988» *con le altre:* «anno 1989» *e le parole:* «anno 1989» *con le altre:* «anno 1990».

4.13 TRIGLIA, VETERE, MANCIA,.SANTINI, DE CINQUE, CITARISTI, TORNATI

All'emendamento 4.6, dopo le parole: «impianti di depurazione» *inserire le seguenti:* «e gli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani e speciali».

4.6/1 FABRIS, MONTRESORI, PERINA, VERCESI, LEONARDI, BONORA, SARTORI, MICOLINI, FERRARI-AGGRADI, SALERNO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. In ogni caso il contributo dello Stato è fissato al 7 per cento per le opere necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67, per gli impianti di depurazione di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e per l'estensione della rete di metanizzazione nei comuni montani che ne siano sforniti».

4.6 FABBRI, CASOLI, MANCIA, MARNIGA, RICEVUTO, INNAMORATO, SIGNORI, VISCA

Al comma 4, sostituire le parole: «dall'anno 1989», *con le altre*: «dall'anno 1990».

4.3 TRIGLIA, CASOLI, VETERE, MANCIA

Al comma 4, sostituire le parole: «dall'anno 1989» *con le altre*: «dall'anno 1990».

4.7 VETERE, BOLLINI, SPOSETTI, CROCETTA, VIGNOLA, ANDRIANI, GIUSTINELLI, SENESI, BRINA, TORNATI

Al comma 4, sostituire le parole: «operazioni finanziarie nonchè alla dimostrazione nella relazione previsionale e programmatica della effettiva possibilità di pagamento sia delle rate di ammortamento di mutui, sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento finanziario con i mutui stessi», *con le altre*: «previsioni. Il consiglio dell'ente, prima di deliberare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento deve, con apposito atto, approvare il piano finanziario con il quale deve dimostrare l'effettiva possibilità di pagamento sia delle rate di ammortamento del mutuo, sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento, indicando le risorse con le quali verrà fatto fronte a tali oneri. L'atto di approvazione del piano costituisce presupposto necessario per la legittimità della deliberazione relativa al progetto od al piano esecutivo dell'investimento e per l'adozione di quella relativa all'assunzione del mutuo. I predetti piani finanziari sono integrati nella relazione previsionale e programmatica e costituiscono allegato obbligatorio della stessa fino al secondo esercizio successivo all'attivazione dell'investimento».

4.4 TRIGLIA, CASOLI, MANCIA

Al comma 6, sostituire le parole: «comunica al CIPE», *con le altre*: «definisce».

4.8 VETERE, BOLLINI, SPOSETTI, CROCETTA, VIGNOLA, ANDRIANI, GIUSTINELLI, SENESI, BRINA

Sopprimere il comma 7.

4.9 VETERE, BOLLINI, SPOSETTI, CROCETTA, VIGNOLA, ANDRIANI, GIUSTINELLI, SENESI, BRINA

Sopprimere il comma 8.

4.1 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 8.

4.10 VETERE, BOLLINI, SPOSETTI, CROCETTA, VIGNOLA, ANDRIANI, GIUSTINELLI, SENESI, BRINA

Sopprimere il comma 9.

4.14 CORLEONE

All'emendamento 4.2, premettere le parole: «A partire dal 1990».

4.2/2 TRIGLIA, VETERE, CASOLI, MANCIA, CITARISTI

All'emendamento 4.2, sopprimere le parole da: «da assumere» *fino alla fine.*

4.2/1 TRIGLIA, VETERE, CASOLI, CITARISTI, MANCIA

All'emendamento 4.2, dopo le parole: «edilizia giudiziaria» *inserire le seguenti:* «per la realizzazione dei progetti relativi ad opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, con riferimento esclusivamente a quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440».

4.2/3 IL RELATORE

All'emendamento 4.2, dopo le parole: «edilizia giudiziaria» *inserire le seguenti:* «e per la realizzazione dei progetti relativi ad opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, con riferimento esclusivamente a quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440».

4.2/4 GIANOTTI, CONSOLI, SPOSETTI, VIGNOLA, BOLLINI, CROCETTA, GIUSTINELLI, GALEOTTI, VECCHI

All'emendamento 4.2, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», *inserire le seguenti:* «e per la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani e speciali previsti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441».

4.2/5 FABRIS, GOLFARI, MONTRESORI, GIACOMETTI, LEONARDI, VERCESI, PERINA, EMO CAPODILISTA, SALERNO, AZZARÀ, D'AMELIO, MANZINI, SARTORI

All'emendamento 4.2, dopo le parole: «edilizia giudiziaria» *inserire le seguenti*: «gli impianti sportivi».

4.2/6 TORNATI, SCARDAONI, BENASSI, PETRARA, IANNONE, NESPOLO,TRIPODI, NOCCHI, MESORACA

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai mutui – le cui rate di ammortamento siano poste a intero carico del bilancio dello Stato da specifiche disposizioni legislative – da assumere per l'edilizia scolastica, l'edilizia giudiziaria e per le aree ad alto rischio ambientale, di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonchè per il finanziamento dei maggiori oneri delle indennità di esproprio».

4.2 LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai mutui – le cui rate di ammortamento siano poste a intero carico del bilancio dello Stato da specifiche disposizioni legislative – da assumere per l'edilizia scolastica, l'edilizia giudiziaria e per le aree ad alto rischio ambientale, di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonchè per il finanziamento dei maggiori oneri delle indennità di esproprio».

4.11 VECCHI, BOLLINI, SPOSETTI, CROCETTA, VIGNOLA, ANDRIANI, GIUSTINELLI, SENESI, BRINA

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CORTESE, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 4.2/3 è stato presentato dal relatore, non dalla Commissione. Con esso si tende ad aggiungere ai progetti finanziati ad esclusivo carico dello Stato da parte della Cassa depositi e prestiti anche i progetti che riguardano l'applicazione della legge n. 308 relativamente all'energia alternativa. In verità, dopo una verifica, sono sorti problemi di copertura per quanto riguarda questo emendamento di cui doverosamente devo informare l'Aula. Conseguentemente, il relatore ritira questo emendamento.

L'emendamento 4.2, proposto dalla Commissione, è dato per illustrato.

VIGNOLA. Signor Presidente, in questi giorni è diventata particolarmente drammatica la questione dell'approvvigionamento idrico nel nostro paese. Per la verità tale questione era già a noi nota per le annose difficoltà di approvvigionamento idrico esistenti soprattutto nelle regioni meridionali e per il fatto che già nella legge finanziaria per il 1988, ad iniziativa del Governo, fu autorizzato l'accesso per 360 miliardi alla Cassa depositi e prestiti con il contributo dello Stato del 90 per cento negli interessi, alle Regioni per progetti di opere acquedottistiche.

Il provvedimento della legge finanziaria per il 1988 era appunto limitato a quell'anno. Il CIPE ha definito i criteri per l'attuazione di quel comma dell'articolo 17.

Ho rivolto al Ministro dei lavori pubblici una interrogazione per sapere quanti di quei soldi appostati nella legge finanziaria per il 1988 sono stati effettivamente utilizzati dalle regioni. È però noto che il Ministro dei lavori pubblici fa registrare ritardi, oltre che nella spesa di sua competenza, anche nella risposta alle interrogazioni.

Approfitto del fatto eccezionale di avere stasera qui in questa Aula l'onorevole Ferri, che è o dovrebbe essere competente per la questione dell'approvvigionamento idrico, per fargli alcune domande. Come è noto, egli però non si occupa di tale questione essendo stato impegnato nel corso di questi mesi a risolvere problemi come quello dell'equo canone, senza peraltro giungere ad alcune conclusione, o quello della velocità delle automobili, anche in questo caso senza pervenire ad alcuna definitiva conclusione.

Approfitto quindi dell'occasione di avere qui il Ministro dei lavori pubblici per chiedergli una valutazione della situazione idrica del nostro paese e per sapere l'attività che il Ministero dei lavori pubblici svolge o non svolge per l'approvvigionamento idrico delle nostre popolazioni.

Per parte mia cerco di affrontare con l'emendamento 4.12, l'esigenza di finanziare anche per il 1989, e soltanto per quest'anno, limitatamente a 300 miliardi, senza il contributo dello Stato, la possibilità da parte delle regioni di accedere ai mutui della Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di progetti e di opere per acquedotti ed adduzione delle acque. È un emendamento – mi raccomando al Ministro del tesoro, onorevole Amato – che non comporta oneri, ma soltanto un leggerissimo aumento del *plafond* di 9.000 miliardi stabilito dal decreto-legge del Governo per l'accesso alla Cassa depositi e prestiti, peraltro divisi soltanto tra comuni, province e comunità montane.

Scopo dell'emendamento – ripeto – è quello di riuscire ad introdurre per le regioni la possibilità di accedere ai mutui della Cassa depositi e prestiti limitatamente al 1989 e limitatamente a 300 miliardi.

Ringrazio per l'attenzione e mi auguro che i colleghi vogliano sostenere questo emendamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

* TRIGLIA. Signor Presidente, signor Ministro, nei decreti relativi alla finanza locale degli anni precedenti vi era una condizione di particolare favore per i mutui, nella cifra minima di 100 milioni, contratti dai comuni sotto i 5.000 abitanti che notoriamente, e per ragioni obiettive, non hanno possibilità di indebitarsi con spese in conto capitale significative. Proponiamo qui che ciò che è stato stralciato per il 1989 venga reintegrato per il 1990 e il 1991, ma con tre finalizzazioni: quella degli acquedotti, quella delle fognature e della depurazione delle acque e quella dello smaltimento dei rifiuti solidi.

Ha ricordato prima di me il collega Vignola il dramma dell'atrazina in alcune zone e comunque in tutta Italia la responsabilità degli amministratori per quello che riguarda la tutela ambientale. Un qualunque incidente – e sono ormai decine, probabilmente centinaia – relativo ad un disastro ambientale in un comune al di sotto di 5.000 abitanti non gli consente di intervenire, anche perchè per il passato c'è stata una troppo disinvolta gestione del Ministero della protezione civile.

Ricordo qui che responsabilmente chiediamo che questi importi siano nel limite complessivo dei 9.000 miliardi stabiliti dall'articolo 1 e ricordo

pure che la prima rata di ammortamento dei mutui eventualmente contratti quest'anno (ovviamente non tutti i comuni li contrarranno, anche perchè sono limitati a settori specifici) decorre dal 1990. Pertanto non solo non c'è un aggravio, come invece accadeva con l'emendamento precedente, ma anche quell'aggravio per il rateo dei mutui decorre dal 1990. In ogni caso, data la somma limitata, si tratterà di un importo molto modesto.

MARNIGA. Signor Presidente, con l'emendamento 4.6 ci proponiamo l'obiettivo di andare incontro ai comuni, alle province e alle comunità montane che abbiano in programma opere relative ad impianti di depurazione. Ritengo inoltre che lo scopo più significativo sia andare incontro soprattutto agli enti locali che, a seguito della legge 11 marzo 1988, n. 67, intendano perseguire l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Un altro elemento di novità, legato all'eventuale approvazione di questo emendamento, sta nell'agevolare quegli enti che hanno in programma la metanizzazione delle loro zone, e questo soprattutto a favore dei comuni montani. La manovra dovrebbe fissare il contributo dello Stato al 7 per cento in favore delle opere sottoelencate.

VETERE. Signor Presidente, illustrerò innanzitutto l'emendamento 4.7 in quanto gli altri emendamenti da me presentati (4.8, 4.9 e 4.10) affrontano un'altra questione.

L'emendamento 4.7 affronta una questione centrale che abbiamo già esaminato nel momento in cui abbiamo discusso della proponibilità, dei requisiti di urgenza e di costituzionalità di questo decreto-legge, riconosciuti a maggioranza da questa Assemblea. Mantenendo le parole «dall'anno 1989», il Ministro del tesoro sa bene che questo decreto-legge – una volta convertito in legge – non consentirà ai comuni di procedere all'assunzione dei mutui e questo per una serie di ragioni. Il primo motivo è che noi abbiamo approvato soltanto ieri in questa sede, definitivamente, le norme relative al bilancio del 1988, con un ritardo di un anno intero e solo adesso stiamo affrontando tutta la vicenda del 1989. Quindi siamo all'inizio. Inoltre, lei sa bene che il decreto-legge relativo alla finanza 1989, che ora è all'esame della Camera dei deputati, non è stato ancora messo all'ordine del giorno dell'altro ramo del Parlamento. Presumo che non sarà all'ordine del giorno nel periodo successivo a quello stabilito dal calendario e suppongo che quel decreto-legge sarà fatto decadere in quel ramo del Parlamento. È vero che la Camera dei deputati sta discutendo contemporaneamente, in Commissione, un disegno di legge che in qualche misura ripropone le stesse questioni affrontate da quel decreto-legge; tuttavia, ci troviamo in una situazione nella quale è sicuro che le norme, che metteranno i comuni in grado di fare i propri bilanci, non verranno approvate in breve tempo.

Il quarto comma dell'articolo 4, così come è stato introdotto, comporta (a meno che non venga diversamente articolato) che i comuni non sono ingrado nemmeno in questo momento di procedere all'assunzione di quei mutui che furono definiti sulla base dei bilanci già approvati nel 1988. Per i ritardi che ho prima ricordato, non si è, infatti, potuto procedere alla concretizzazione dei mutui. Allora se rimane questa dizione, il ritardo si ripercuoterà su un lungo periodo di tempo. C'è poi un secondo motivo, che mi sembra più sostanziale rispetto al primo. Potrei in qualche modo giustificare le norme contenute in questo decreto-legge (e anche nel disegno

di legge) se noi fossimo in una finanza locale a regime. Noi non ci troviamo in questa situazione e non lo saremo nè nelle prossime settimane nè, probabilmente, nei prossimi mesi sia perchè vi è una divergenza di opinione nella stessa maggioranza (ed è giusto che vi sia) sulle norme proposte per l'area impositiva autonoma sia perchè si incontrano difficoltà in questo momento a definire quali norme possano assicurare ai comuni in breve tempo un'area impositiva autonoma, senza accogliere quelle che il nostro partito da tempo - ed in generale l'associazione dei comuni - ha proposto. Allora l'effetto di questa norma, ministro Amato, non sarà quello di permettere ai comuni di fare i mutui ma quello di impedirlo. Fare previsioni per l'anno 1989 non è un problema che riguarda la cassa di quest'anno perchè i mutui - lei lo sa bene - vanno in ammortamento nell'anno successivo a quello in cui si contraggono. Allora ci troviamo in una situazione in cui non è in gioco il bilancio del 1989 ma semmai quello del 1990. E si deve presumere - lo voglio sperare - che per il 1990 delle norme a regime saranno introdotte. Perchè allora creare questa difficoltà ulteriore per la vita delle assemblee locali? È da questo punto di vista che deve essere ricercato il valore di questo emendamento. Qualora fosse respinto, dirò francamente che le norme contenute in questo articolo del decreto non avrebbero altro scopo che di impedire ai comuni di realizzare i piani. Se è questo che vi proponete, allora la strada scelta è sicuramente perfetta, ma se non è questo, penso che una riconsiderazione sulla questione non possa essere rifiutata, tanto più - ripeto - che non è in gioco la cassa del 1989 ma gli effetti sui bilanci a partire dal 1990. Non so cosa altro si debba aggiungere per sostenere la validità di questa nostra proposta.

GIANOTTI. Signor Presidente, l'emendamento 4.2/4, che illustrerò, è senz'altro fortunato in quanto coincide con quello presentato dal relatore. La questione posta dall'emendamento è di particolare importanza in quanto si propone di estendere i finanziamenti per il risparmio energetico, per lo sviluppo delle energie alternative, in particolare quelle pulite, e, infine, per la geotermia. Se questi finanziamenti non fossero reintrodotti si impedirebbe il compimento di una serie di opere o, meglio, si impedirebbe l'accensione di mutui per completare una serie di opere che, appunto, rispondono a questi criteri. Questi sono i motivi che ci hanno indotto a presentare l'emendamento e per i quali speriamo che lo stesso venga approvato.

FABRIS. Signor Presidente, comunico di aver ritirato, d'accordo con gli altri presentatori, l'emendamento 4.2/5 e di averlo trasformato in un subemendamento all'emendamento 4.6, con il seguente testo:

All'emendamento 4.6, dopo le parole: «impianti di depurazione» *inserire le seguenti*: «e gli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani e speciali».

4.6/1 FABRIS, MONTRESORI, PERINA, VERCESI, LEONARDI, BONORA, SARTORI, MICOLINI, FERRARI-AGGRADI, SALERNO

Tale proposta tende essenzialmente a garantire il contributo dello Stato per la costruzione degli impianti per il trattamento dei rifiuti solidi e speciali, che erano stati previsti dalla legge n. 441 del 1987, per i quali le regioni

erano state informate della dotazione, e per i quali i comuni e consorzi di comuni avevano svolto regolari aste di appalto. Sarebbe stato quindi oltremodo disdicevole privare detti comuni di finanziamento da parte dello Stato, così come peraltro previsto dalla legge. Per questo proponiamo che dai mutui di fondo perduto si passi a mutui con il contributo del 7 per cento.

CORLEONE. Signor Presidente, illustro brevemente l'emendamento 4.14 con il quale si propone l'abrogazione di una abrogazione, cioè della soppressione del visto di congruità da parte degli ordini professionali per le parcelle degli ingegneri e degli architetti. Come si può ben immaginare, il nostro giudizio sugli ordini non è dei più entusiasmanti, ma devo dire che, nel momento in cui c'è un visto di congruità delle parcelle, che può servire per ridimensionare pretese che possono rappresentare uno dei modi per aumentare i costi che il settore pubblico deve pagare, forse, almeno per questa considerazione, deve essere rivista questa abrogazione.

VECCHI. Signor Presidente, illustro l'emendamento 4.11. Devo prendere atto con soddisfazione che la Commissione ha presentato un analogo emendamento. Penso perciò che il Governo si sia accorto del guaio che si potrebbe produrre cassando le disposizioni previste dall'articolo 17, commi 18 e 9, della legge finanziaria per il 1988. Proprio nel momento in cui si parla – e si è svolto un confronto anche molto serrato – della questione dell'atrazina e della potabilizzazione dell'acqua, in quel caso si toglie la possibilità ai comuni di accendere dei mutui, soprattutto per l'area padana che è fornita dall'acqua del Po, per costruire degli impianti di potabilizzazione che consentano alle popolazioni di usufruire di quel bene primario.

Come dicevo, prendiamo atto che la Commissione ha presentato un analogo emendamento e ci auguriamo che l'Assemblea lo voglia approvare per dare la possibilità ai comuni di intervenire sulla potabilizzazione delle acque e garantire quindi questo bene primario a due milioni di cittadini dell'area padana oltre che intevenire per il disinquinamento delle acque ferme per l'efficenza del sistema fognario, al fine di contribuire al risanamento del maggiore fiume del nostro paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

TORNATI. Signor Presidente, illustro il subemendamento 4.2/6. Si tratta di completare l'elenco con l'edilizia relativa agli impianti sportivi in quanto una parte del piano Carraro diversamente verrebbe bloccata e rinviata per tantissimi mesi e quindi perderebbe la sua efficacia.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* CORTESE, *relatore*. Signor Presidente, il parere sull'emendamento 4.12 nel testo in cui è stato formulato non può che essere contrario, in quanto esplicitamente si prevedono altri 300 miliardi. Potrei esprimere parere favorevole se la destinazione a favore delle regioni per le opere pubbliche rientrasse nei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 4, ossia nei 9.000 miliardi complessivi; ma su questo testo il parere è contrario. (*Commenti del senatore Vignola*). Occorrerebbe presentare un subemendamento che comporti una riformulazione.

Il relatore deve esprimere parere negativo sull'emendamento 4.5 per quanto riguarda il secondo periodo, laddove si prevede che l'onere di ammortamento sia assunto a carico del bilancio dello Stato. Qui si pongono problemi di copertura. Per il resto dell'emendamento, cioè per quanto riguarda una riserva a favore dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, il relatore non è contrario e si rimette al parere dell'Aula. Pertanto, se si vota per parti separate è possibile approvare questa seconda parte.

Il parere è contrario sull'emendamento 4.13, mentre è favorevole sull'emendamento 4.6.

Per gli emendamenti 4.3 e 4.7, di identico contenuto, il relatore si rimette all'Aula.

Sull'emendamento 4.4 mi rimetto all'Aula, ma vorrei sentire anche il parere del Governo in materia. Sono contrario all'emendamento 4.8, mentre sono favorevole al 4.9 perchè identico – se non sbaglio – al testo proposto dalla Commissione. Lo stesso discorso vale per l'emendamento 4.10, che è identico al testo proposto dalla Commissione sul disegno di legge.

Sono contrario all'emendamento 4.14. L'emendamento 4.2/2 è stato ritirato, comunque il mio parere era contrario; ugualmente contrario è il parere sul 4.2/1. Il 4.2/4 è identico al 4.2/3 da me proposto; forse prima c'era stata una svista da parte mia, ma penso si possa dare parere favorevole. L'emendamento 4.2/5 è stato ritirato, mentre il 4.11 è già stato presentato dalla Commissione nell'identico testo. Sul subemendamento 4.6/1 del collega Fabris il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, tornando all'emendamento 4.12, ricordo che il senatore Vignola ha proposto il seguente subemendamento:

All'emendamento 4.12, premettere le seguenti parole: «Fermo restando il limite complessivo del primo comma».

4.12/1 VIGNOLA, SPOSETTI, BOLLINI, CROCETTA, GIUSTINELLI, VETERE, TORNATI, CANNATA

Il senatore Vignola fa questa proposta per superare l'obiezione della copertura.

VIGNOLA. Non della copertura, ma del limite imposto dal Governo con i 9 miliardi.

* CORTESE, *relatore*. Signor Presidente, occorre studiare questa proposta: non si può procedere ad una formulazione immediata. In questo caso il relatore si rimette al Governo.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, desidero prima ricordare alcuni punti, poi sarò veloce nell'esprimere il parere sugli emendamenti. Innanzitutto la Cassa depositi e prestiti ha già provveduto agli adempimenti previsti dall'articolo in esame del decreto-legge, dando comunicazione al CIPE dell'ammontare non inferiore a 12.000 miliardi destinati agli investimenti per i comuni sul Fondo comune e per le leggi speciali. Quindi non si sta operando con ritardo, ma nei termini che sono stati assegnati.

In secondo luogo, la scelta di chiamare gli enti locali territoriali ad una compartecipazione per gli oneri relativi agli investimenti credo che non possa non essere condivisa, stante il quadro delle condizioni finanziarie complessive dello Stato. (*Interruzione del senatore Vignola*). Questo spiega perchè esprimerò parere contrario in ordine al fatto di reintrodurre, per una serie di mutui a destinazione speciale, il «totale carico dello Stato», perchè o si segue una linea o se ne segue un'altra.

Il testo del Governo in questa materia segue una linea ben precisa, cioè per le funzioni di preminente interesse statale (edilizia scolastica, edilizia giudiziaria, eccetera) si è ripristinato il totale carico dello Stato. Ovviamente, se si va ad ampliare progressivamente questa situazione, il limite non si incontra più: sono oltre 12.000 i miliardi che possono essere attivati da leggi con destinazioni speciali.

La terza considerazione che voglio fare in premessa, con riferimento ad un emendamento che è stato presentato, riguarda il fatto che non si può procrastinare al 1990 la subordinazione dell'accesso ai mutui o alla approvazione del bilancio di previsione. Questa norma mira a rendere più serio l'accesso ai mutui e quindi a fronteggiare fin da quest'anno il fenomeno del sommerso e del dissesto che si è verificato in alcuni enti locali. Se si chiede l'approvazione del bilancio di previsione, l'approvazione del progetto con tutta la documentazione che è prevista anche negli emendamenti presentati, questo è un modo serio di procedere: non si scoraggiano le richieste e nello stesso tempo si fa sì che gli investimenti siano effettivamente frutto di un'attenta valutazione e non aprano la via al dissesto delle realtà degli enti locali territoriali.

Quindi, con la precisazione che l'ammontare complessivo dei mutui che verranno concessi agli enti locali non sarà inferiore – tenuto conto dei mutui a destinazione speciale – a quanto si è concesso quest'anno, ovviamente computando la contribuzione posta a carico dei comuni (con tre fasce di interesse: del 5, del 6 e del 7), mi accingo a esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Sull'emendamento 4.12 il parere del Governo è contrario, così come è contrario al subemendamento teso a reintrodurre la riserva di 300 miliardi nel tetto della mutuabilità a favore dei comuni; siccome stiamo trattando della potenzialità di investimento dei comuni, non vedo perchè dobbiamo fare una riserva per le regioni: per esse si provvede con altri provvedimenti.

Per quanto concerne poi il fatto che comunque la Cassa debba concedere mutui per 300 miliardi (anche se la somma non è di per sè importante), stante la funzione della Cassa che è, pur nella sua autonomia, organismo del Tesoro, è chiaro che questo incide sul fabbisogno. Per questa semplice ragione io sono contrario, tenendo anche conto che si tratta di un provvedimento collegato alla finanziaria e quindi neppure i «vagoncini» di 300 miliardi a mio giudizio vanno collegati.

Per queste ragioni il Governo è contrario all'emendamento 4.12.

VIGNOLA. È una questione di mera pigrizia mentale, onorevole Gitti,

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono poi contrario all'emendamento 4.5, per il quale valgono ovviamente le considerazioni dette.

Il Governo è poi contrario all'emenamento 4.13, mentre è disponibile per quanto riguarda l'emendamento 4.6 emendato dal subemendamento 4.6/1 del senatore Fabris e di altri senatori, che determina direttamente in legge la percentuale del concorso al 7 per cento per una serie di opere certamente meritevoli di questo grado di priorità.

Sono poi contrario all'emenamento 4.3 e all'emendamento 4.7.

Per l'emendamento 4.4 il Governo si rimette all'Aula, mentre è contrario agli emendamenti 4.8 e 4.9.

Circa l'emendamento 4.1 il Governo si rimette all'Aula, però subordinatamente al fatto che resti al CIPE la definizione delle priorità. Vorrei chiedere al collega Triglia se non è disponibile a ritirare il suo emendamento, perchè il CIPE potrà fissare delle priorità anche per i piccoli comuni e per quel tipo di opere, in quanto il CIPE potrà positivamente valutare la questione. Al contrario il totale carico allo Stato, il piè di lista, non può essere accettato nella logica di questo provvedimento.

Esprimo parere contrario all'emendamento 4.14 e al 4.2/1. Il Governo si rimette all'Aula per l'emendamento 4.2/3, identico all'emendamento 4.2/4. Esprimo parere favorevole sugli emenamenti 4.2 e 4.11, che sono identici. Per le ragioni che ho spiegato nella premessa, il Governo è poi contrario all'emendamento 4.2/6.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.12, presentato dal senatore Vignola e da altri senatori.

BARCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto favorevole sull'emendamento 4.12 contro il quale, a mio avviso, dopo la presentazione del *sub*-emendamento che riafferma il tetto che era stato stabilito in partenza, non vedo come e perchè si debba votare. Credo che oggi tutti i Gruppi parlamentari – mi appello per testimonianza al Gruppo parlamentare democristiano – hanno ricevuto Presidenti di regioni venuti a rappresentare al Parlamento la gravità dell'emergenza-acqua.

Onorevole Gitti, sarete costretti a fare entro pochi giorni un nuovo decreto-legge per affrontare l'emergenza-acqua e l'affronterete nel modo peggiore. Ormai siamo abituati ad affrontare i problemi quando sono arrivati ad un punto di massima gravità con decreti di emergenza che, rinnovati e prolungati di volta in volta, creano una serie di gestioni fuori bilancio assolutamente incontrollate. Pensate che cosa è stata la legge n. 219: una legge che doveva servire a fronteggiare l'emergenza per il terremoto e che ancora dopo 8 anni è in piedi con una sua struttura a erogare migliaia di miliardi senza controllo. Che cosa rispondete al problema della siccità? Che cosa rispondete al problema dell'emergenza-acqua?

Onorevole Gitti, non vorrei – dicevo – che lei tra pochi giorni venisse qui a chiedere che un decreto-legge in materia di emergenza-acqua sia inserito nel calendario quando da tutte le regioni i vostri stessi rappresentanti locali e regionali vi esporranno una situazione che ha già creato enormi distruzioni nel patrimonio agricolo, ha compromesso i raccolti, una situazione già resa difficile dai colpi a taluni prezzi agricoli inferti dalla CEE.

Ebbene, noi vi proponiamo una strada maestra: non fare un nuovo decreto ad *hoc*, inserire in questo disegno di legge di conversione i mezzi attraverso la strada più economica, quella del ricorso ai mutui, per cominciare a fronteggiare l'emergenza-acqua. Sono testimone che nella mia regione, la Basilicata, stanno già approntando le tubazioni per attingere acqua non dai bacini, che sono ormai vuoti, ma direttamente dai fiumi privi di dighe e di attrezzature idonee.

Onorevole Gitti, perchè dobbiamo ricorrere a misure straordinarie quando oggi possiamo dimostrare la sensibilità del Senato per questo problema, sul quale sapete soltanto rilasciare interviste e assicurazioni, ma sul quale intanto i comuni, che sono quelli che devono fronteggiare addirittura il problema dell'acqua potabile, non sanno oggi a chi rivolgersi?

Per questo, tenendo conto della disponibilità del relatore nell'ambito del tetto indicato dal comma 1, chiedo al Governo di riesaminare la propria situazione. Noi comunque voteremo a favore di questo emendamento e facciamo appello a tutti i parlamentari, soprattutto ai parlamentari delle regioni più colpite dalla siccità, affinchè non dicano no e votino nello stesso senso. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

SANTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SANTINI. Intervengo molto rapidamente, signor Presidente, per dire che a titolo personale voterò a favore dell'emendamento.

Il problema che è stato sollevato è serio e grave. Uno dei guai che affligono l'Italia è la dispersione dell'erogazione dell'acqua: 8.000 comuni circa erogano la metà dell'acqua dell'intero paese. Si tratta di uno spreco di risorse; vi è perciò bisogno di una programmazione a livello superiore rispetto al singolo comune, cioè a livello regionale. I 300 miliardi previsti rappresentano un segnale che viene dato a carico delle regioni per approntare l'emergenza dell'acqua.

Non si sottrae però nulla alla Cassa depositi e prestiti poichè l'ammontare complessivo della somma resta quello fissato dal comma 1 dell'articolo 4. Signor Presidente, voglio quindi far presente al Governo che non si propone alcun aggravio a carico dello Stato. Si tratta di un segnale di buona volontà che ritengo giusto dare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.12/1, presentato dal senatore Vignola e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.12, nel testo emendato, presentato dal senatore Vignola e da altri senatori.

Non è approvato.

VIGNOLA. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.5.

TRIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TRIGLIA. Signor Presidente, in base alle osservazioni del relatore su questo emendamento, chiedo la votazione dell'emendamento 4.5 per parti separate. Chiedo cioè che venga votata distintamente la seconda parte dell'emendamento che recita: «L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato».

Ricordo ai colleghi e al Governo che posizioni del tutto irragionevoli rischiano di provocare dure reazioni. Onorevole Gitti, qui è prevista una riserva a favore dei comuni con vincolo di destinazione all'interno delle somme che avete deciso di stanziare (acquedotti, problema dell'atrazina, smaltimento dei rifiuti, denunce agli amministratori). Mi chiedo perchè – ripeto – all'interno del *plafond* fissato non possa essere approvato questo emendamento. Chiedo comunque la votazione per parti separate.

PRESIDENTE. La richiesta del senatore Triglia è accolta. Voteremo per parti separate l'emendamento 4.5. Sulla prima parte di questo emendamento era stato espresso il parere favorevole del relatore.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, desidero solo ribadire una precisazione, ossia che il Governo condivide la priorità di queste destinazioni. È comunque previsto l'intervento del CIPE e quindi – se si intende presentare un ordine del giorno a questo riguardo, esso sarà impegnativo – nella deliberazione del CIPE si provvederà nella stessa direzione indicata dall'emendamento 4.5. Ricordo peraltro che la seconda parte dell'emendamento ritorna al «piè di lista» e pone tutti questi mutui a carico dello Stato, contraddicendo alla logica dell'articolo che stiamo approvando.

Per queste ragioni il Governo ribadisce la sua contrarietà che non è una contrarietà sulle destinazioni, ma su tutto l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Triglia e da altri senatori, fino alle parole «smaltimento dei rifiuti solidi urbani».

È approvata.

Passiamo alla votazione della seconda parte dell'emendamento 4.5.

TRIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TRIGLIA. Signor Presidente, vorrei ricordare che in questo caso (anche se l'onorevole Gitti probabilmente mi dirà che qui si stanzia il 7 per cento) non incide la differenza dello 0,70 per cento a carico del comune (che sono d'accordo venga attribuita), ma ritengo che non sia possibile per questi piccoli comuni avere le delegazioni per sostenere mutui, per cui non si spende nemmeno una lira e restano l'atrazina ed i rifiuti. O abolite questi piccoli comuni oppure, se li tenete, consentite che vivano.

FABBRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente, il mio Gruppo si attiene ad una linea consuetudinariamente di sostegno pieno al Governo. Tuttavia, invito l'onorevole Sottosegretario a riflettere sulle argomentazioni addotte dal senatore Triglia; si tratta di piccoli comuni. Questi investimenti consentono un'operazione di riequilibrio importante per una parte dell'Italia minore, che non si può cancellare. D'altra parte, non ci sembra che l'onere sia tale da sconvolgere le finanze dello Stato. Non è vero, altresì, che in questo caso si svuoti dei suoi poteri il CIPE perchè il Parlamento è in grado di indicare una priorità di riequilibrio e di sostegno per questi comuni minori.

Quindi, tenuto conto di tutto ciò e tenendo presente che il relatore ha espresso parere favorevole, vorrei evitare un conflitto tra il Parlamento ed il Governo su una materia di questa natura. Pertanto, invito il Governo a riflettere e ad essere più duttile in questo caso nei confronti di una richiesta che proviene da una parte così cospicua del Parlamento. (*Applausi dalla sinistra*).

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, desidero sapere quale parte dell'emendamento è stata messa in votazione.

PRESIDENTE. La parte dell'emendamento che inizia dalle parole: «L'onere di ammortamento» fino alla fine.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, se è stata messa in votazione questa parte, desidero precisare al senatore Fabbri (che me l'ha chiesto) che il maggiore onere a carico dello Stato è di 330 miliardi ed è fuori dagli equilibri della legge finanziaria approvata.

PRESIDENTE. Senatore Cortese, desidero sapere se il parere che lei ha espresso è motivato o è in ragione della copertura, perchè in quest'ultimo caso si impone la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

* CORTESE, *relatore*. Signor Presidente, è per ragioni di copertura ed è contrario.

TRIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIGLIA. Signor Presidente, quando ho chiesto la votazione per parti separate dell'emendamento 4.5, volevo che la sola frase: «L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato» venisse votata a parte e che il resto venisse ulteriormente messo in votazione separatamente. Quindi ho chiesto una votazione per parti separate su tre parti dell'emendamento...

PRESIDENTE. Adesso c'è una nuova proposta: senatore Triglia, per essere onesti, la fantasia è infinita...

TRIGLIA. Signor Presidente, le chiedo scusa; forse non mi sono espresso bene.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, è stata avanzata adesso la proposta di scorporare non in due, ma in tre parti l'emenamento 4.5, isolando in una parte autonoma la frase: «L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato». Il parere del relatore e del Governo è contrario e siccome la materia riguarda la copertura, dobbiamo votare l'una e l'altra parte o frammento di emendamento con lo scrutinio simultaneo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sulla seconda parte dell'emendamento 4.5, su cui il Governo ed il relatore hanno espresso parere contrario.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*)

Votano sì *i senatori:*

Alberici, Alberti, Andreini, Andriani, Antoniazzi,

Barca, Battello, Benassi, Bertoldi, Biagioni, Boffa, Bollini, Bossi, Brina, Bufalini,

Callari Galli, Candioto, Cannata, Cardinale, Casadei Lucchi, Cavazzuti, Chiarante, Chiesura, Cisbani, Corleone, Correnti, Crocetta,

Dionisi,

Ferraguti, Fiori,

Gambino, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giustinelli, Grassi Bertazzi,

Iannone,

Longo, Lops, Lotti,

Macis, Mantica, Meriggi, Mesoraca,
Nespolo,
Onorato,
Pecchioli, Petrara, Pinna, Pisanò, Pollice, Pollini, Pozzo,
Ranalli, Rastrelli,
Salvato, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Sirtori, Sposetti,
Torlontano, Tornati, Tossi Brutti, Triglia, Tripodi,
Ulianich,
Vecchi, Vesentini, Vetere, Visconti, Volponi,
Zuffa.

Votano no *i senatori:*

Abis, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Andreatta, Angeloni, Azzaretti, Bausi, Beorchia, Berlanda, Bompiani, Bonora, Bosco, Busseti, Butini, Cappelli, Carta, Cassola, Citaristi, Coletta, Condorelli, Cortese, Covello, Covi, Coviello, Cuminetti, Cutrera,
D'Amelio, De Giuseppe, Di Lembo, Dipaola, Di Stefano, Donat-Cattin, Evangelisti,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Favilla, Ferrari-Aggradi, Fioret, Fontana Elio, Gallo, Genovese, Giacometti, Giagu Demartini, Golfari, Granelli, Gualtieri,
Ianni,
Jervolino Russo,
Lauria, Leonardi, Lombardi,
Mancino, Manzini, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meraviglia, Mezzapesa, Micolini, Montresori, Moro,
Natali, Neri, Nieddu,
Parisi, Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Perugini, Picano, Pinto,
Rezzonico, Rosati, Rubner, Ruffino,
Salvi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scevarolli, Signori,
Tani, Toth,
Venturi, Vercesi, Vignola,
Zaccagnini, Zanella, Zangara.

Si astengono i senatori:

Vettori.

Sono in congedo i senatori:

Azzarà, Bochicchio Schelotto, Berlinguer, Cattanei, Ceccatelli, Chimenti, Fassino, Franchi, Libertini, Margheriti, Ongaro Basaglia, Riz, Tagliamonte, Taramelli.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della seconda

parte dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Triglia e da altri senatori:

Senatori votanti	169
Maggioranza	85
Favorevoli	75
Contrari	93
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione sulla terza parte dell'emendamento 4.5, invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale parte, di cui do lettura:

«La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al precedente comma 1 possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purchè l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari. Per le assegnazioni effettuate per l'anno 1988 restano validi la facoltà ed il termine di cui al secondo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440».

CORTESE, *relatore*. Su questa parte dell'emendamento, il giudizio del relatore è favorevole.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche su questa parte dell'emendamento il parere del Governo è contrario, anche perchè viene prorogato il termine per l'utilizzabilità, tra l'altro in diretto contrasto con una norma successiva che è stata proprio voluta dalla Commissione bilancio del Senato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

VETERE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETERE. Signor Presidente, desidero dichiarare il mio favore su questa terza parte dell'emendamento, anche se il fatto che la maggioranza abbia respinto la parte centrale dello stesso significa non avere compreso fino in fondo gli argomenti portati a favore dell'emendamento, ai quali vorrei brevemente aggiungerne un altro. Dalla lettura che noi ogni giorno possiamo fare del modo in cui lo Stato e il Governo intervengono sul territorio si vede come sia massificato – anche se a questo proposito molte sono le inesattezze – l'intervento per la risoluzione delle gravi questioni che interessano le grandi aree urbane. Fra le tante, ricordo che recentemente abbiamo avuto

una discussione relativa non solo alle grandi aree metropolitane, ma anche, specificamente, agli avvenimenti sportivi dei prossimi anni. Tutto questo va bene. Ma tutte queste iniziative come sono valutate nei piccoli comuni, dove non si tratta di realizzare magari un grande impianto sportivo, ma si tratta, come in questi casi, di realizzare ciò che è indispensabile alla vita quotidiana di una comunità? Non credo che si possa rispondere, come ha fatto poco fa il sottosegretario Gitti, con argomenti tipo quello della quadratura del bilancio, che è cosa del tutto diversa ed estranea dalla quadratura della vita di una famiglia, di una piccola comunità, di un piccolo comune. Questo non è ammissibile, e non lo è per molte ragioni – come ribadirò successivamente anche in occasione della votazione di un altro emendamento sul quale mi permetterò di fare una dichiarazione di voto – ma soprattutto perchè non è concepibile che non si trovi, all'interno di un bilancio che ha le dimensioni che ha, il modo di intervenire per risolvere questioni relative e limitate, come sono in fondo limitate le spese indispensabili in questo settore, solo perchè secondo il sottosegretario Gitti due più due fa quattro e non può fare cinque. No, signor Sottosegretario, potrebbe anche fare cinque se la vostra amministrazione e questo Governo fossero in grado di fare qualche cosa per far pagare le tasse a chi non le paga.

Ho presentato qualche giorno fa, signor Presidente, una interrogazione, che spero possa essere occasione di una proficua discussione in proposito, nella quale ho posto il problema – non faccio nomi – di un solo contribuente della capitale che avrebbe evaso – se le cose che ho detto nell'interrogazione hanno un minimo di rispondenza alla verità, come credo purtroppo, abbiano – il pagamento di imposte per una somma pari al doppio di quella che noi oggi chiediamo con il nostro emendamento. Non siete capaci di impedire una simile evasione fiscale, ma siete capaci di dire di no ai piccoli comuni. Questa è, signor Presidente, la ragione del nostro voto favorevole all'emendamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la terza parte dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Triglia e da altri senatori.

È approvata.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.13.

TRIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIGLIA. Signor Presidente, veniamo allora al rigore richiamato dal Governo, che condivido e con schiettezza! In questo articolo, suddiviso in molti commi, viene introdotto il principio in base al quale non vi sono più mutui a totale carico dello Stato, neanche quelli finora sostenuti da leggi speciali che ponevano appunto l'onere a carico dello Stato. Senonchè, al comma 11 si cominciano ad introdurre alcune deroghe e altre deroghe sono suggerite dai colleghi; ma allora, cari amici, non ho ancora ben capito quali siano le deroghe rispetto alle quali si demorde nei confronti dell'impostazione iniziale.

Mi limito a dire che, se consentiamo, ad esempio, non la deroga per gli impianti sportivi, che mi sembrano comunque utili, ma quella per gli

impianti di depurazione e di trattamento dei rifiuti solidi urbani e speciali, questa legge che vale 1.700 miliardi, se ricordo bene...

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Si tratta di 7 miliardi con il concorso.

TRIGLIA. Ci sono altri oneri a totale carico dello Stato, come l'edilizia giudiziaria e così via.

AMATO, *ministro del tesoro.* Ma non può dire una cosa per un'altra!

TRIGLIA. Faccio un ragionamento, poi il Governo può dire di no; non è che sto dicendo qualcosa di eccezionale. Chiedo solo che le regole non vengano cambiate mentre si è lanciati in corsa. Si può benissimo dire ai centometristi che si trattava di uno scherzo e che bisognava correre per i 200 metri, però bisogna dirglielo in partenza. Moltissime amministrazioni si sono basate sulle norme che sono attualmente in vigore. Ora, il mio proponimento è quello di chiedere che venga mantenuta la norma, ma che venga posticipata di un anno in modo che sia noto a tutti – ai sindaci, agli amministratori provinciali, a chi volete – che, come è giusto, è finito il periodo del «piè di lista», il periodo del gratuito. Ci sono opere in atto, mutui in stato di avanzamento, mutui aggiuntivi per il completamento delle opere; l'emendamento da noi presentato chiede allora lo spostamento di un anno di questa impostazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.13, presentato dal senatore Triglia e da altri senatori.

Non è approvato.

VOLPONI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti il subemendamento 4.6/1, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.6.

FABBRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente, il relatore è favorevole a questo emendamento, ma non ho capito il parere del Governo.

PRESIDENTE. È disponibile: ho preso questo appunto. Non so se significa che è favorevole, è una variante; credo sia un po' meno.

FABBRI. Allora raccomanderei ai colleghi di approvare questo emendamento che abbiamo presentato in perfetta coerenza con l'impostazione del Governo il quale, giustamente, a nostro avviso, ha limitato i mutui a totale carico dello Stato a quelli dei comuni e degli enti locali in materie in cui si sostituiscono gli enti locali alle funzioni dello Stato come la scuola e la giustizia.

Noi invece in questo caso ci accontentiamo correttamente di una subordinata, in quanto prevediamo un contributo dello Stato fissato nella misura del 7 per cento per tre priorità di indiscussa valenza. Si tratta dell'abbattimento delle barriere architettoniche, degli impianti di depurazione previsti dalla legge n. 359 del 1987 e dell'estensione della legge di metanizzazione ai comuni montani; una scelta di carattere umanitario, di carattere ambientale e igienico-sanitario, una scelta di riequilibrio in favore di quei comuni montani che non hanno trovato accoglienza, per quanto riguarda le loro rinvendicazioni, nell'emendamento presentato dal collega Triglia.

Non svuotiamo dei suoi poteri il CIPE, dal momento che si tratta di tre priorità indiscutibili e universalmente condivise. Quindi chiedo che il Governo passi da una quasi disponibilità a un consenso; comunque, in presenza del parere favorevole del relatore e della ragionevolezza della richiesta, chiedo al Senato di appoggiare l'emendamento che abbiamo presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Fabbri e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

TRIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIGLIA. Chiedo scusa ai colleghi, ma questa volta vorrei capire se veramente è più testone il senatore o il Governo; questo emendamento assolutamente non costa nulla, nè ora nè mai. Si dice (lo ha ricordato chi è intervenuto prima di me) che bisogna avere il bilancio approvato per contrarre i mutui.

Ora, il bilancio viene approvato sulla base di un decreto-legge che non è stato esaminato in questa sede. Tra l'altro, questa distinzione della materia in conto capitale rispetto alle partire correnti fa parte di due decreti che sono all'origine di molti guai, ma non entro nel merito delle procedure adottate dal Governo. Ricordo solo che il decreto in questione, attualmente nell'altro ramo del Parlamento, non ha ancora iniziato l'*iter* in Commissione. Pertanto è certamente destinato a decadere e di conseguenza verrà reiterato, le norme

potranno essere modificate e i comuni si asterranno dall'approvare i bilanci, perchè vorranno la certezza delle norme.

Quello che è sicuro è che abbiamo ferme e finalmente stabili le norme per il bilancio di previsione del 1988, che sono state approvate ieri, nel mese di gennaio 1989. Quindi chiedo ragionevolmente che resti la norma, ma facendola entrare in vigore dal 1990, a meno che non si dichiari che non si vogliano concedere i mutui. Ricordo *en passant* che il Governo sull'altro decreto ha stabilito una quota capitaria per la contrazione dei mutui che riduce del 44 per cento la possibilità di investimenti nei comuni.

TORNATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORNATI. Devo dire che ho un certo imbarazzo a spiegare il significato di questo emendamento concreto, reale, che interessa migliaia di comuni. Se questo emendamento non sarà approvato, gran parte dei comuni bloccheranno completamente tutti gli investimenti per il 1989. Quindi noi siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Triglia e da altri senatori, identico all'emendmaento 4.7, presentato dal senatore Vetere e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Triglia e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dal senatore Vetere e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.9.

VETERE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETERE. Signor Presidente, non ho illustrato precedentemente gli emendamenti 4.8 e 4.9. Abbiamo superato positivamente la questione proposta nell'emendamento presentato dal nostro Gruppo; vediamo se riusciamo a risolvere anche questa questione. Vi è una norma al comma 3 dell'articolo 4 che dice: «Le modalità di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite l'ANCI, l'UPI, l'UNCEM».

Introdurre le disposizioni dei successivi commi 6 e 7 (molto opportunamente la Commissione ha chiesto di stralciare il comma 8) significa introdurre un limite superiore di cui francamente non si vede l'esigenza. È chiaro che, nel momento in cui si deve emanare il decreto di cui al comma 3, Ministero dell'interno, Ministero del tesoro e le associazioni dei comuni stabiliranno insieme i criteri necessari, le direttive indispensabili e complessive cui la Cassa depositi e prestiti si dovrà attenere. Ma, successivamente a questo, affidare al CIPE, cioè ad un organo burocratico, puramente amministrativo, alle dipendenze del Ministero del tesoro, la possibilità, in ogni momento, di interrompere i flussi dei mutui, di regolarli a seconda non più delle opinioni responsabilmente espresse dai comuni, ma di quelle che saranno di volta in volta le opinioni espresse in sede ministeriale, mi pare una cosa non opportuna, anzi ingiusta. Capisco, ed è giusto, che si fissi il *plafond* generale e che si fissano alcuni criteri, ma in quell'ambito i comuni devono essere messi in grado di svolgere responsabilmente la loro azione, di decidere mutui, che poi sono a loro carico, in definitiva, per la parte maggiore che vogliono contrarre per le opere che si ritiene debbano essere eseguite nel territorio di cui hanno la responsabilità; l'intervento del CIPE in questa fase mi pare assolutamente ingiustificato. Ripeto, un momento di coordinamento esiste, è previsto al comma 3, ultimo inciso; un punto che ha un suo valore perchè è una sede nella quale gli uffici, i responsabili governativi dei Ministeri e le associazioni convengono sulle linee che più opportunamente vengono adottate. In altre parole, è una sorta di programmazione concordata dei flussi finanziari indispensabili sul territorio ma non vedo l'opportunità nè l'esigenza di ulteriori filtri che mettono i comuni nella condizione di non sapere in nessun momento se una richiesta, in rapporto ad una esigenza improrogabile, sarà accolta oppure no.

Per questa ragione mi auguro vivamente che, superando anche questa seconda difficoltà, si possa dare all'insieme del provvedimento un contenuto maggiormente accettabile o, quanto meno, meno gravoso per le amministrazioni comunali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dal senatore Vetere e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 4.10, presentato dal senatore Vetere e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.14, presentato dal senatore Corleone.

Non è approvato.

L'emendamento 4.2/2, presentato dal senatore Triglia e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2/1, presentato dal senatore Triglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2/3, presentato dal relatore, identico all'emendamento 4.2/4, presentato dal senatore Gianotti e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 4.2/5, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2/6, su cui il Governo ha espresso parere contrario.

Invito il relatore ad esprimere il parere su questo emendamento.

CORTESE, *relatore*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2/6, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 4.2, identico all'emendamento 4.11. Invito il relatore ed il Governo a pronunciarsi su questi due emendamenti.

CORTESE, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 4.11, presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

1. In relazione allo stato di attuazione dei programmi ed alle caratteristiche delle opere da essi previste, il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua per l'anno 1989, con apposita deliberazione, le autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, per le quali le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni

nell'anno stesso, a carico di esercizi futuri, nel limite massimo del 50 per cento delle somme autorizzate per ciascuno di detti esercizi.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

5.1 BOLLINI, SPOSETTI, CROCETTA, VIGNOLA, ANDRIANI, GIUSTINELLI, SENESI, BRINA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BOLLINI. Signor Presidente, noi abbiamo proposto l'abrogazione di questo articolo perchè la novella alla legge n. 362, approvata qualche mese fa, stabilisce esattamente, in un suo comma, che compete alla legge finanziaria fissare eventualmente un limite alla possibilità di impegnare somme che non sono iscritte nell'esercizio, ma che sono previste dalla legge pluriennale.

Ora, la legge finanziaria non contiene questa norma; mentre era contenuta nell'originario disegno di legge del Governo, che la Camera ha abolito. Non si capisce perchè venga riproposta una norma al di fuori della sede appositamente prevista dalla legge di contabilità.

Se si vanno a cercare le ragioni di questo articolo che porterà ad una drastica riduzione delle capacità di impegno e quindi di spesa da parte delle amministrazioni, si scoprirà che, se la norma fosse stata proposta nella legge finanziaria, essa avrebbe dovuto avere un valore generale. Qui si introduce invece un potere discrezionale da parte del CIPE che non è previsto dalla legge; quindi il potere che è conferito ad ogni legge di investimento viene subordinato ad una valutazione molto soggettiva da parte di un organo ministeriale.

Non è un'operazione corretta da un punto di vista formale nè da un punto di vista sostanziale e contrasta con la disciplina attinente alla capacità di investimento della pubblica amministrazione.

Per questi motivi abbiamo proposto la soppressione dell'articolo 5 del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CORTESE, *relatore*. Il relatore è contrario.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Bollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

1. Nel primo semestre di ciascun esercizio le amministrazioni e gli enti del settore pubblico allargato possono assumere impegni di spese correnti, in termini di competenza, a carico dei singoli capitoli del bilancio di previsione, in misura non superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto. Non soggiacciono a detta limitazione gli impegni il cui pagamento deve necessariamente avvenire a scadenze determinate in virtù di legge, di accordi internazionali o comunitari nonchè di contratti o convenzioni, e tutti i casi in cui le modalità di esecuzione della spesa risultino in contrasto con il principio di cui al presente comma. Nel suddetto limite massimo del 50 per cento sono compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di disposizioni legislative o regolamentari a carico dell'esercizio stesso.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce principio fondamentale della legislazione contabile.

3. A decorrere dall'anno 1989, gli stanziamenti di competenza dei singoli capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo sono ridotti in misura pari al 50 per cento dell'entità dei residui di stanziamento in essere al 31 dicembre sui corrispondenti capitoli dell'anno precedente. Le disposizioni del presente comma non si applicano allorchè gli stanziamenti sono stati disposti da provvedimenti legislativi entrati in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno finanziario.

4. In applicazione della disposizione di cui al comma 3, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio, ivi comprese quelle relative alla rideterminazione occorrente in base alle definitive risultanze del conto consuntivo dello Stato, parificato dalla Corte dei conti.

5. Le quote di stanziamento eliminate in ciascun anno possono essere reiscritte ai pertinenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi. Le proposte di reiscrizione sono formulate in sede di progetto di bilancio e sono evidenziate in apposita tabella. Le disposizioni del presente comma non si applicano allorchè gli stanziamenti sono stati disposti da provvedimenti legislativi entrati in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno finanziario.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 6.1, sopprimere il comma 1.

6.1/3 BOLLINI, SPOSETTI, CROCETTA, VIGNOLA, ANDRIANI, GIUSTINELLI, SENESI, BRINA

All'emendamento 6.1, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Non soggiacciono a detta limitazione», *inserire le seguenti*: «gli impegni per attività o forniture plurisemestrali da convenzionare e».

6.1/1 TRIGLIA, CASOLI, MANCIA

All'emendamento 6.1, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È consentito procedere nel mese di giugno ad assumere impegni per attività, acquisti o erogazioni da realizzarsi nel mese di luglio».

6.1/2 TRIGLIA, CASOLI, MANCIA

All'emendamento 6.1, sopprimere i commi 2, 3 e 4; al comma 6, sostituire la parola: «1990» *con l'altra*: «1989».

6.1/4 BOLLINI, SPOSETTI, CROCETTA, VIGNOLA, ANDRIANI, GIUSTINELLI, SENESI, BRINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Nel primo semestre di ciascun esercizio le amministrazioni e gli enti del settore pubblico allargato possono assumere impegni di spese correnti, in termini di competenza, a carico dei singoli capitoli del bilancio di previsione, in misura non superiore al 50 per cento dello stanziamento previsto. Non soggiacciono a detta limitazione gli impegni il cui pagamento deve necessariamente avvenire a scadenze determinate in virtù di legge, di accordi internazionali o comunitari nonchè di contratti o convenzioni, e tutti i casi in cui le modalità di esecuzione della spesa risultino in contrasto con il principio di cui al presente comma. Nel suddetto limite massimo del 50 per cento sono compresi gli impegni formalmente assunti negli esercizi precedenti, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, a carico dell'esercizio stesso.

2. Per l'anno 1989, gli stanziamenti di competenza dei singoli capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo sono ridotti in misura pari al 50 per cento dell'entità dei residui di stanziamento in essere al 31 dicembre sui corrispondenti capitoli dell'anno precedente. Le disposizioni del presente comma non si applicano allorchè gli stanziamenti sono disposti da provvedimenti legislativi entrati in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'anno finanziario. La riduzione non opera per le annualità di limiti di impegno.

3. In applicazione della disposizione di cui al comma 2, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio, ivi comprese quelle relative alla rideterminazione occorrente in base alle definitive risultanze del conto consuntivo dello Stato, parificato dalla Corte dei conti.

4. Le quote di stanziamento eliminate nell'esercizio 1989 possono essere reiscritte ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo. Le proposte di reiscrizione sono formulate in sede di progetto di bilancio per il 1990 e sono evidenziate in apposita tabella. Per la reiscrizione nei bilanci delle aziende autonome delle riduzioni agli stanziamenti di competenza, di cui al comma 2, può essere autorizzata la concessione da parte dello Stato di apposito contributo, in misura pari alle somme che devono essere reiscritte nell'esercizio 1990.

5. Il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:

"Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui,

non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Per le spese in annualità il periodo di conservazione ricorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.

Le quote di stanziamento eliminate in ciascun anno, ai sensi del comma precedente, possono essere reiscritte ai pertinenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi. Le proposte di reiscrizione sono formulate in sede di progetto di bilancio e sono evidenziate in apposita tabella".

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 1990».

6.1 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORTESE, *relatore*. L'emendamento presentato dalla Commissione si illustra da sè.

PRESIDENTE. Senatore Bollini, per l'illustrazione dei suoi emendamenti confido nella sua tradizionale efficacia.

BOLLINI. No, signor Presidente, questa volta no. Lei non può contare sulla mia personale propensione alla limitatezza di tempi perchè l'articolo 6 è un argomento pesantissimo sia sotto il profilo procedurale, sia sotto il profilo costituzionale e richiama la responsabilità dell'Assemblea.

Devo dire francamente che mi meraviglia, mi stupisce, mi indigna il fatto che, attraverso decreti-legge, si mina radicalmente il potere di determinazione del Parlamento in materia di bilancio. È una cosa scandalosa! Si va al di là del potere che con decreto poteva essere assunto dal Governo. Quanto meno esiste qui un eccesso di potere che intendo dimostrare, signor Presidente. Per questo non posso accettare la sua raccomandazione.

Leggendo l'articolo 6, ci si può accorgere che esso contiene due parti nettamente distinte: la prima riguarda praticamente l'introduzione – che si voleva come principio fondamentale – di una norma che fa sì che il bilancio di previsione dello Stato, il bilancio di tutti gli enti pubblici, non ha più valenza annuale, ma valenza semestrale. La capacità di impegno dell'amministrazione deve valere semestre per semestre, al punto che si pone addirittura un limite al potere di impegnativa del comune, della provincia, della regione e dello Stato; non si possono impegnare per il primo semestre le somme iscritte nel bilancio se non per una quota pari al 50 per cento di quanto previsto. Sulla base di questa norma, la quota deve essere ulteriormente decurtata e contenere la parte da recuperare dell'esercizio precedente. Infatti accadrà che per le amministrazioni comunali (come, del resto, hanno notato acutamente alcuni colleghi che hanno presentato un emendamento parzialmente correttivo) tutti gli impegni potranno valere fino al 30 giugno, ma dopo la data del 30 giugno non vi sarà più alcun impegno in atto nè potrà essere assunto da parte dell'amministrazione. Perciò il 1° luglio si riprenderà a far scattare le procedure in maniera tale che verso la fine dell'esercizio si registrerà una montagna di impegni che non sono stati deliberati e quindi, in sostanza, una paralisi dell'amministrazione pubblica.

Tutto questo perchè? Non c'è motivazione. Abbiamo chiesto in Commissione che qualcuno ci spiegasse la ragione pratica di questa

operazione, ma non ci è stata fornita una spiegazione dignitosa. Si è fatto riferimento in maniera astratta a un tentativo di controllare le erogazioni ed i pagamenti dell'amministrazione pubblica, agendo sugli impegni, cosicchè si attuerebbe un contenimento. Questo fatto non è dimostrato; inoltre è stato già sperimentato e non ha portato ad alcun risultato.

Si tratta quindi di un modo per manomettere le capacità delle amministrazioni quando Stato, comuni e regioni, avendo regolarmente approvato i loro bilanci, passano alla fase di gestione. In questo modo in realtà si trasforma la struttura dei bilanci dello Stato e dei bilanci degli enti locali.

A questo si aggiunga la seconda parte dell'articolo 6, che è già operante (non so perchè e non so come ma indubbiamente qualcuno si è addormentato quando ha autorizzato un decreto con una norma di questa natura). Praticamente il Senato della Repubblica è stato impegnato fino al giorno 22 dicembre a stabilire le quote da assegnare alle voci di spesa, sia di parte capitale sia di parte corrente, e ha deliberato sulla base della proposta fatta dal Governo che conosceva l'ammontare dei residui e i bisogni della pubblica amministrazione. D'un tratto le deliberazioni che noi abbiamo assunto vengono dimezzate, il 1° gennaio, per iniziativa del Tesoro il quale, sulla base di un dato che già conosceva, può abbattere gli stanziamenti previsti per la competenza, riguardanti soprattutto le spese di investimento.

La pratica, signor Presidente, e mi scusi se sono un po' concitato, sarebbe la seguente: il Parlamento approva il bilancio il 22 dicembre e il successivo 1° gennaio, per tutta la parte attinente alla spesa di parte capitale, questo viene radicalmente cambiato da decreti di iniziativa del Ministro del tesoro.

Come è possibile consentire che il potere parlamentare di determinazione del bilancio dello Stato venga sottratto al titolare legittimo che è stabilito chiaramente dalla Costituzione? Non c'è alcuna possibilità di equivoco. Il potere del Parlamento, attraverso un decreto-legge, viene qui sottratto al Parlamento stesso. Il riferimento dell'articolo 81 della Costituzione è chiarissimo: il Governo ha soltanto il potere di proporre il bilancio al Parlamento, ma è questo che approva ogni e qualunque determinazione.

Oggi ci troviamo in questa stranissima situazione: il Tesoro, avendo tagliato le spese relative alla parte capitale per circa 6.000-7.000 miliardi, si trova a dover iscrivere in bilancio delle somme che non sono quelle previste dalle leggi sostanziali che il Parlamento ha approvato. È infatti norma elementare che si iscriva in bilancio ciò che la legge sostanziale ha determinato. E invece no; avremo un dualismo tra il disposto della legge e quanto si trova nelle scritture del bilancio. Si tratta di una cosa inaudita che, se si dovesse verificare anche per quanto attiene alle entrate, non ci permetterebbe più di sapere chi è il padrone del bilancio e dove risiede il fondamento giuridico dell'approvazione del bilancio stesso.

Si agisce così perchè si dice di voler ridurre la spesa, si vogliono fare dei tagli. Ebbene, signor Presidente, la mia parte ha proposto l'emendamento che la maggioranza ha accolto come una parte integrante del testo del Governo. Tuttavia non si tratta di integrazioni; il Governo ha sollevato un problema giusto, fare in modo che la spesa non abbia alle spalle una montagna di residui di stanziamento che, appunto, gravano e premono sulla spesa stessa e sui pagamenti. Giusta osservazione: bisogna rimediare a questo stato di cose. A parte le responsabilità politiche del Governo e della

maggioranza, noi siamo partecipi di tale preoccupazione e abbiamo prospettato una soluzione. Si vuole ridurre tale carico? Benissimo, si abbattano i residui di stanziamento. Il nostro emendamento per l'esercizio del 1989 per i residui di stanziamento prevede la durata massima di un solo anno; da ciò risulterà indubbiamente possibile recuperare tutta la somma di 7.000-8.000 miliardi che al Governo interessava, senza ledere in alcun modo il potere parlamentare. Ecco perchè proponiamo di cassare la prima parte dell'articolo 6, come proposto dalla Commissione, e di approvare soltanto la nostra proposta di modifica facendola partire dal 1989, in modo che le economie relative alla manovra di bilancio siano interamente salvaguardate e al tempo stesso sia salvaguardato il potere di decisione del Parlamento in materia di bilancio.

Concludo, signor Presidente. Qualche mese fa, rispetto a un analogo decreto del Governo che spogliava il Parlamento del suo potere di determinare in bilancio la quantità dei buoni del tesoro da immettere sul mercato, vennero qui due rappresentanti del Governo a dichiarare di riconoscere che l'iniziativa di modificare con decreto-legge quanto deciso dal Parlamento in sede di legge di bilancio non poteva essere perseguita e che ciò era stato determinato solo da una situazione straordinaria. Facevano autocritica e promettevano davanti al Senato che mai più avrebbero usato decreti in questa materia, ma ora ci troviamo di fronte ad un decreto-legge ancora più vasto.

Denuncio che si va verso una trasformazione del diritto parlamentare sul bilancio. Altro che riformare la legge di contabilità, altro che offrire garanzie nuove! Qui si opera un cambiamento radicale dei rapporti che la Costituzione ha stabilito. Ritengo, quindi, che il Senato farebbe bene ad andare al di là di quelli che sono i contenuti propri di questo articolo, per guardare il disegno politico che vi sta alla base. È interesse di tutti che le regole vengano rispettate e devono essere rispettate in primo luogo dal Governo. Quando il Governo non rispetta palesemente queste regole, bisogna che un'Aula parlamentare faccia sentire la propria voce.

Per questi motivi, noi attribuiamo a questo emendamento un significato politico particolarmente rilevante. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

TRIGLIA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.1/1 e il 6.1/2.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* CORTESE, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione mantiene il proprio emendamento 6.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.1/3 il parere del relatore è contrario, così come sull'emendamento 6.1/4.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario sugli emendamenti 6.1/3 e 6.1/4. Invece, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 6.1/3, presentato dal senatore Bollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 6.1/1 e 6.1/2 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 6.1/4, presentato dal senatore Bollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 6.0.1 volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6:

«Art. 6-*bis*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, viene istituito nell'ambito della riorganizzazione dipartimentale della Presidenza un Ufficio con il compito di alienare beni di proprietà dello Stato. La somma ricavata dalle alienazioni affluisce ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato».

6.0.1 IL RELATORE

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

BOLLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLINI. Signor Presidente, vorrei far notare che istituire un ufficio vuol dire creare un onere ed accrescere una spesa. Non esiste d'altra parte la copertura. Per questo stesso ragionamento, una analoga proposta è stata respinta in Commissione ed adesso viene riproposta qui. Non capisco.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, desidero rispondere al senatore Bollini che l'istituzione di questo ufficio avviene nell'ambito della riorganizzazione dipartimentale della Presidenza e quindi nell'ambito delle risorse che già vi sono.

CORTESE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CORTESE, *relatore*. Signor Presidente, mi pare che questo articolo aggiuntivo si riferisca al disegno di legge di conversione del decreto-legge e non al testo del decreto-legge.

PRESIDENTE. Alla Presidenza è stato presentato come un emendamento al decreto-legge. Se lei lo ritira, come relatore, io ne prendo atto.

* CORTESE, *relatore*. No, non lo ritiro. Lo potrei ritirare per presentarlo subito dopo come articolo aggiuntivo al disegno di legge di conversione del decreto. Perciò l'emendamento verrebbe ad aggiungersi agli altri già presentati per introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo unico del disegno di legge, la cui numerazione dipende dall'andamento delle votazioni.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Cortese; il suo emenamento prenderà la numerazione 1.0.11.

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge di conversione, con l'avvertenza che diverrà articolo 1 in caso di approvazione di emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire undici articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1:

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-*bis*

1. Il fondo rotativo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, è soppresso e le relative disponibilità sono versate dal Mediocredito centrale al bilancio dello Stato».

1.0.1 LA COMMISSIONE

All'emendamento 1.0.2 sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Ministro del tesoro, d'intesa con le Amministrazioni interessate, entro il 30 giugno 1989 dispone, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 5, la liquidazione delle gestioni fuori bilancio di cui all'allegato A».

1.0.2/1 BOLLINI, SPOSETTI, CROCETTA, VIGNOLA, ANDRIANI, GIUSTINELLI, SENESI, BRINA

«Art. 1-*ter*.

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i competenti organi delle gestioni fuori bilancio, amministrate ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono tenuti ad attivare

contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, competenti per territorio, cui devono affluire le disponibilità delle gestioni medesime.

2. Ferme restando le modalità previste dalle particolari disposizioni che le disciplinano, purchè compatibili con le norme del presente articolo, alle gestioni fuori bilancio, anche se condotte con il solo sistema di cassa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli organi di cui al comma 1 sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro gli elementi previsionali e i dati periodici dei flussi di cassa nei termini previsti dal comma 7 dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, quale risulta modificato dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, secondo un prospetto da predisporre da parte del Ministero stesso.

4. Le gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi di rotazione, per le quali non è stato legislativamente previsto un termine di durata inferiore, si intendono soppresse allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le operazioni di liquidazione delle gestioni soppresse sono demandate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari generali e per la gestione del patrimonio degli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni».

1.0.2 LA COMMISSIONE

«Art. 1-*quater*.

1. Sino all'entrata in vigore della riforma organica del sistema previdenziale, qualora al 30 giugno di ogni anno dai conti di tesoreria risulti che il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, al netto delle regolazioni pregresse, superi i 6/13 del limite massimo fissato dalla legge finanziaria, il consiglio di amministrazione dell'INPS è tenuto a proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del Ministero del tesoro, i provvedimenti idonei ad assicurare il miglior equilibrio delle singole gestioni tenuto conto della natura previdenziale e non previdenziale delle stesse».

1.0.3 LA COMMISSIONE

All'emendamento 1.0.4, al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «le predette autorizzazioni di spesa», *inserire le seguenti*: «per quanto attiene alla parte corrente»; *dopo le parole*: «di cui fanno parte integrante», *inserire le seguenti*: «ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento delle regioni»; *dopo le parole*: «fatti salvi i fondi a destinazione vincolata per legge» *aggiungere le seguenti*: «e le assegnazioni in favore della Associazione della Croce rossa italiana, in attesa del riordinamento di cui all'articolo 70, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, calcolate sulla base dei trasferimenti disposti nell'anno 1989 maggiorati, per ciascun anno successivo, applicando una percentuale pari al tasso di inflazione programmato».

1.0.4/4 IL RELATORE

All'emendamento 1.0.4, comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: «dal farmacista».

1.0.4./3 IL RELATORE

All'emendamento 1.0.4 sopprimere i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1.0.4/1 GUZZETTI, PERINA, MANZINI, MONTRESORI, MAZZOLA, DI LEMBO, GRASSI BERTAZZI, BEORCHIA, MORO, PINTO, DE VITO, ALIVERTI, RUFFINO, D'AMELIO, MELOTTO

All'emendamento 1.0.4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. Fino al riordino del Servizio sanitario nazionale qualora, sulla base delle proiezioni di spesa compiute dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, il livello degli impegni al 30 giugno di ciascun anno si stabilisca oltre il 51 per cento dello stanziamento, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano dispongono entro il termine perentorio di trenta giorni l'attuazione di apposite misure di contenimento della spesa nell'ambito dei finanziamenti previsti dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Trascorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni provvede, con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, anche mediante misure differenziate per regione o provincia autonoma».

1.0.4/2 GUZZETTI, GIACOMETTI, MELOTTO, AZZARETTI, RUMOR, MORA, CARLI, GALLO, SARTORI, DI LEMBO, MORO, CAPPUZZO, PINTO, DE VITO, TAGLIAMONTE

«Art. 1-*quinquies*.

1. Le autorizzazioni di spesa destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale rimangono determinate, per ciascun anno del triennio 1989-1991, secondo gli importi stabiliti nella tabella D, richiamata dall'articolo 2, comma 6, della legge 24 dicembre 1988, n. 541. Le predette autorizzazioni di spesa costituiscono il contributo statale alla complessiva gestione dei servizi sanitari di competenza di ciascuna regione ed affluiscono, per le regioni a statuto ordinario, al fondo comune, di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui fanno parte integrante, e per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, ad un apposito fondo costituito presso il Ministero del tesoro, fatti salvi i fondi a destinazione vincolata per legge.

2. La distribuzione del Fondo sanitario nazionale, per quanto attiene alla parte corrente, tra le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano, dovrà progressivamente essere effettuata in base al parametro della popolazione assistita dalle unità sanitarie locali di ciascuna regione, commisurato in base a criteri di esposizione al rischio di malattia per grandi fasce di età, secondo criteri formulati dal Ministero della

sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. Entro il termine massimo di cinque anni il criterio del presente comma diverrà esclusivo.

3. Le unità sanitarie locali che abbiano prestato assistenza a cittadini residenti in comuni non ricadenti nel loro territorio hanno diritto al rimborso delle relative spese da parte dell'unità sanitaria territorialmente competente. Il Ministro della sanità stabilisce annualmente, con proprio decreto, le relative tariffe che devono essere assunte come parametro di riferimento anche in caso di compensazione tra le unità sanitarie locali. Le prestazioni farmaceutiche, indipendentemente dal luogo di erogazione, vengono imputate dal farmacista all'unità sanitaria alla quale risulta iscritto l'utente.

4. Le unità sanitarie locali deliberano i bilanci di previsione tenuto conto delle effettive necessità di spesa corrente. Qualora tali necessità eccedano le disponibilità provenienti dalle quote assegnate dalle regioni e dalle entrate proprie, le unità sanitarie locali iscrivono fra le entrate apposito capitolo denominato «operazioni finanziarie a pareggio», di importo pari al disavanzo corrente previsto. Copia del bilancio di previsione, debitamente approvata dall'organo di controllo regionale, è trasmessa entro i successivi 15 giorni alla regione per gli interventi di propria competenza, nonchè ai Ministeri della sanità e del tesoro.

5. Le regioni sulla base delle risultanze dei bilanci di previsione delle unità sanitarie locali, previo accertamento dei motivi che hanno dato luogo a situazioni diverse dal pareggio, adottano tempestivamente i necessari provvedimenti per ripianare i disavanzi. A tale fine destinano una apposita riserva sui fondi trasferiti dallo Stato, utilizzano mezzi finanziari comunque derivanti dal loro bilancio ed attivano, non oltre il successivo 30 giugno, i provvedimenti di cui all'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Se occorre, sospendono altresì le convenzioni in atto con le istituzioni sanitarie private e le aziende termali che abbiano erogato prestazioni per servizio superiori al limite prefissato dall'inizio dell'anno. Nel caso che le regioni non assumano i provvedimenti dovuti, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio dei ministri, con proprio decreto dispone l'attivazione delle misure di cui al presente comma, anche differenziandole per regione o province autonome.

6. Le unità sanitarie locali che deliberino l'iscrizione della partita di entrata straordinaria di cui al comma 4 sono tenute a predisporre un piano triennale di risanamento finanziario, per la realizzazione del quale devono essere osservate le normative in vigore in materia di mobilità del lavoro ed attivate le procedure per la chiusura di presìdi, divisioni o servizi non ritenuti indispensabili, nonchè le misure di competenza della regione di cui al comma 5. In carenza di interventi della regione o in caso di loro ritardo le unità sanitarie locali hanno diritto ad un trasferimento a carico della regione equivalente all'applicazione delle misure richieste.

7. I comuni a cui sono stati trasferiti, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i beni di proprietà degli enti ospedalieri, sono tenuti a darli in garanzia per le operazioni finanziarie straordinarie a pareggio, di cui al comma 4, e, se del caso, a procedere alla loro alienazione per fronteggiare i disavanzi di gestione delle rispettive unità sanitarie locali. Una commissione regionale, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, e presieduta da un magistrato delle giurisdizioni amministrative, vigila su tali atti di alienazione.

8. Ove al termine del piano di risanamento finanziario, adottato ai sensi del comma 6, il collegio dei revisori dei conti della unità sanitaria locale accerti la persistenza dei disavanzi di gestione, si produce l'automatica decadenza dai rispettivi incarichi di tutti i membri del comitato di gestione. In tal caso la regione o provincia autonoma competente nomina un commissario che, oltre a procedere all'ordinaria amministrazione, redige una relazione sulla situazione economico-finanziaria e gestionale della unità sanitaria locale, proponendo alla regione o provincia autonoma i provvedimenti competenti.

9. Ai fini del completamento delle operazioni di ripiano di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, le unità sanitarie locali sono tenute a trasmettere al Ministero del tesoro, entro il termine del 31 maggio 1989, a pena di decadenza, apposita dichiarazione, sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, attestante l'importo dell'effettivo residuo disavanzo di amministrazione ancora da ripianare – di cui al conto consuntivo relativo all'esercizio 1983, già debitamente approvato da parte dell'organo di controllo regionale – con la indicazione delle partite creditorie e debitorie ancora in essere, aggregate per categorie omogenee, e dei motivi di vigenza delle partite medesime.

10. Le somme occorrenti per il definitivo ripiano dei predetti disavanzi di amministrazione, entro i limiti dell'importo effettivo di cui al comma 9, devono essere richieste in non più di due soluzioni entro il termine del 31 agosto 1989, a pena di decadenza, con le modalità indicate nel predetto articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103.

11. Le partite comunque in sospeso, non rientranti nel fabbisogno di cui al comma 9, possono essere imputate alla gestione corrente delle unità sanitarie locali, previa verifica della regolarità formale e sostanziale delle stesse da parte del collegio dei revisori dei conti».

1.0.4 LA COMMISSIONE

«Art. 1-*sexies*.

1. L'atto ricognitivo delle spese e delle entrate deliberato dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali ai fini delle leggi di ripiano dei disavanzi di amministrazione e controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori, che congiuntamente ne attestano la corrispondenza alle scritture e documentazioni contabili, deve essere trasmesso, unitamente alla documentazione afferente la gestione cui si riferisce il ripiano, alla delegazione regionale della Corte dei conti per il controllo di regolarità contabile e di legittimità. La determinazione e le eventuali osservazioni della Corte debbono essere allegate agli atti da inviarsi alla regione».

1.0.5 LA COMMISSIONE

«Art. 1-*septies*.

1. La lettera *c*) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sostituita dall'articolo 19, ottavo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è sostituita dalla seguente:

"*c*) titoli denominati in ECU (*European currency unit*), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali, nonchè titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione alle variazioni di un indice di prezzo determinato con decreto del Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tassi d'interesse ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti"».

1.0.6 LA COMMISSIONE

«Art. 1-*octies*.

1. Nell'articolo 9, terzo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le parole: «lire 500» sono sostituite dalle seguenti: «lire 20.000».

1.0.7 LA COMMISSIONE

«Art. 1-*novies*.

1. Al fine di contenere l'espansione della spesa nel settore dell'edilizia giudiziaria, gli interventi di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, possono essere realizzati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per lo scopo, anche con il sistema della prefabbricazione».

1.0.8 LA COMMISSIONE

«Art. 1-*decies*.

1. Per il finanziamento del terzo Piano di attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è riferita all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, per gli anni dal 1989 al 1992. La quota per l'anno 1992 è determinata in lire 15.000 miliardi».

1.0.9 LA COMMISSIONE

«Art. 1-*undecies*.

1. L'Ente Ferrovie dello Stato può procedere a capitalizzare nel proprio bilancio le spese per manutenzione o qualsiasi altra spesa di natura corrente soltanto sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, di

concerto con il Ministro del tesoro. Nel determinare tali criteri si terrà conto dei normali *standard* utilizzati nella certificazione dei bilanci delle società per azioni».

1.0.10 LA COMMISSIONE

«Art. 1-*duodecies*.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, viene istituito nell'ambito della riorganizzazione dipartimentale della Presidenza un ufficio con il compito di alienare beni di proprietà dello Stato. La somma ricavata dalle alienazioni affluisce ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato».

1.0.11 IL RELATORE

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrarli, pregando il relatore di illustrare congiuntamente gli emendamenti della Commissione.

* CORTESE, *relatore*. Signor Presidente, l'illustrazione degli emendamenti in esame è stata da me già fornita, per la verità, nella relazione scritta. Desidero soltanto, in sede di coordinamento più che di emendamenti, apportare due correzioni all'emendamento con il quale si propone l'inserimento dell'articolo 1-*quinquies*. Si tratta, in particolare, di aggiungere, dopo le parole «legge 24 dicembre 1988, n. 541», le parole: «e successive modificazioni»; inoltre, al secondo comma, di sostituire l'aggettivo «pesato» con «commisurato». Queste sono le due modeste modifiche che suggerisco.

MELOTTO. Gli emendamenti 1.0.4/1 e 1.0.4/2 trovano origine dall'esigenza di rendere più stringente l'articolo aggiuntivo. Con i subemendamenti presentati all'articolo 1-*quinquies* e con l'aggiunta dell'emendamento preannunciato dal Governo, intendiamo riformulare la logica di questo articolo.

Pertanto, gli emendamenti 1.0.4/1 e 1.0.4/2, che si integrano l'uno con l'altro, e le variazioni apportate dal relatore, di cui l'ultima contenuta nell'emendamento 1.0.4/3 con cui sono soppresse le parole: «dal farmacista», formano il nuovo articolo aggiuntivo.

BOLLINI. Signor Presidente, la nostra proposta, contenuta nell'emendamento 1.0.2/2, è molto più limpida e semplice. Abbiamo ritenuto che in materia di provvedimenti collegati fosse improprio introdurre una riforma del sistema sanitario proprio quando la stessa Camera ha all'esame un analogo disegno di legge di riforma presentato dal Governo. La cosa diventa tanto più pesante dal punto di vista della coerenza quando dal disegno di legge ci si sposta sul terreno della conversione di un decreto-legge. Esso dovrebbe includere una materia totalmente estranea a quella attualmente in esame che, per quanto riguarda le conseguenze di natura finanziaria, non inciderà in alcuna misura sull'esercizio del 1989. Non si capisce quindi perchè queste norme debbano essere incluse a viva forza nel provvedimento sulla finanza pubblica.

Noi ritenevamo che la materia potesse costituire, per alcune sue parti un elemento di riflessione da fare sull'insieme della riforma sanitaria. Qualunque siano le correzioni che la maggioranza ha introdotto ai suoi stessi emendamenti, pare che la soluzione più limpida e coerente, che non contrasta in alcun modo sotto il profilo finanziario con gli obiettivi del decreto-legge, sia quella dello stralcio, in maniera da avviare successivamente una pacata e rapida discussione intorno al rinnovo e al riordino dell'aspetto complessivo della finanza del sistema sanitario nazionale.

Questi sono i motivi per cui siamo contrari alle proposte che qui sono state presentate. Del resto, per un loro continuo accavallarsi correttivo, esse denunciano un elemento di mancata riflessione; la materia invece merita una ben altra ponderazione ed una soluzione all'interno di un quadro organico di riforma, peraltro già avviato alla Camera dei deputati. Pertanto noi manteniamo ferma la nostra posizione in favore dello stralcio come un contributo alla chiarezza e alla soluzione di un problema così importante come la finanza sanitaria. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* CORTESE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.0.2/1.

Sull'emendamento 1.0.4/1 sono favorevole limitatamente alla soppressione dei commi 4, 5, 6, 7 e 8. Quindi chiederei una votazione per parti separate perchè sono, invece, favorevole al mantenimento dei commi 9, 10 e 11.

Devo dire anche che a questo emendamento è stato presentato da parte del relatore un subemendamento 1.0.4/4 che raccomando all'approvazione dell'Assemblea. Esso ha un carattere più che altro tecnico ed una natura abbastanza formale.

Sono abbastanza favorevole anche all'emendamento 1.0.4/2.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo è favorevole sull'emendamento 1.0.2, presentato dalla Commissione e quindi è contrario al subemendamento 1.0.2/1.

Il parere è favorevole all'emendamento 1.0.4/4 e all'emendamento 1.0.4/3.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.4/1, il Governo è favorevole alla prima parte, cioè fino al comma 8, come il relatore. Sull'emendamento 1.0.4 sono favorevole se subemendato in base alle proposte che abbiamo appena detto.

Sull'emendamento 1.0.5 il Governo presenta un apposito subemendamento.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza il seguente emendamento presentato dal Governo:

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 2:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai ripiani dei disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali per gli anni 1985 e 1986 di

cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456».

1.0.5/1 IL GOVERNO

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è, inoltre, favorevole agli emendamenti 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10 e 1.0.11.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione del subemendamento 1.0.2/1.

BOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLINI. Il Governo propone una diversa struttura delle gestioni fuori bilancio con l'intento di portarle entro due anni allo scioglimento o comunque alla riconferma laddove queste hanno palesato una loro necessità. Vorrei far presente che sono dieci anni che il Governo era tenuto a portare in Parlamento una proposta di legge sulle gestioni fuori bilancio; dopo dieci anni ha presentato un disegno di legge che, invece di sciogliere le gestioni fuori bilancio, le riconferma quasi tutte: da una posizione giuridica che andava verso il totale deperimento di questo istituto siamo all'accrescimento ogni anno di nuove gestioni.

Oggi una parte notevolissima di Ministeri sono gestiti per quasi il 90 per cento con gestioni fuori bilancio o con contabilità speciali, sottratti quindi ad una regola disciplinare corretta. Ecco perchè, invece di proclamazioni su quello che dovremmo fare fra due anni, il mio subemendamento tende ad elencare le gestioni fuori bilancio che oggi esistono e dichiara che entro sei mesi devono essere sciolte.

Se il Governo effettivamente vuole portare ordine in questa materia deve seguire la strada delle misure concrete, non dei programmi rinviati a distanza di anni, che sappiamo benissimo non saranno mai attuati.

Il mio è un richiamo alla concretezza e alla coerenza rispetto ad una posizione politica di ostacolo alla dilatazione delle gestioni fuori bilancio, che dovrebbe essere non solo mia ma anche del Governo, e di riconduzione di queste gestioni ad una normale disciplina di controllo, che fino ad oggi è assolutamente mancata. (*Applausi dall'estrema sinistrta*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.2/1, presentato dal senatore Bollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento 1.0.4/4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento 1.0.4/3, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.4/1, presentato dal senatore Guzzetti e da altri senatori. Su questo emendamento il Governo si è dichiarato favorevole per la parte relativa ai commi 4, 5, 6, 7 e 8, contrario invece per la parte relativa ai commi 9, 10 e 11. Tale emendamento sarà quindi votato per parti separate.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.4/1, presentato dal senatore Guzzetti e da altri senatori, per la parte relativa ai commi 4, 5, 6, 7 e 8.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.4/1, presentato dal senatore Guzzetti e da altri senatori, per la parte relativa ai commi 9, 10 e 11.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.4/2, presentato dal senatore Guzzetti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.4, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.5/1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.5, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.6, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.7, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.8, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.9, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.11, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Avverto che si procederà con la votazione nominale a scrutinio simultaneo poichè si tratta di provvedimento collegato alla manovra economica.

BOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLINI. Intervengo molto brevemente per rilevare come il metodo, le regole, i rapporti parlamentari che si sono andati enucleando nello svolgimento di questo disegno di legge destano il nostro allarme e la nostra preoccupazione, signor Presidente. L'ondeggiare sulle procedure, lo scegliere un decreto, l'abbandonare una legge, il ritenere che le leggi collegate possano essere adoperate come elemento di ricatto verso il Parlamento, impone una riflessione circa le regole di correttezza in discussioni che riguardano anche questioni costituzionali. È mancato un colloquio serio, responsabile, nei confronti di una opposizione e dei tentativi di correggere le storture di un provvedimento. Tutto ciò induce a ritenere che ci troviamo di fronte ad una pagina non certamente limpida del dibattito parlamentare, al rispetto non certamente corretto delle regole, ad un metodo che sicuramente è da criticare.

Per questi motivi la maggioranza, che ha voluto condurre in tal modo un dibattito ed una discussione infrangendo questi elementi di correttezza, si assuma interamente la propria responsabilità: questo desidero dirlo in sede di dichiarazione di voto sul disegno di legge.

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, capisco il clima della serata, però non riteniamo che il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame possa giungere al voto senza una dichiarazione da parte del nostro Gruppo. Infatti, al di là della struttura del decreto-legge, al di là di quelli che sono i provvedimenti, su cui abbiamo ampiamente discusso in

sede di legge finanziaria 1989, vogliamo far rilevare che attraverso gli articoli che regolamentano i poteri degli enti locali, con questo provvedimento si avvia forse più decisamente il nostro paese verso una situazione sempre più difficile. Nel momento in cui tutte le forze politiche di maggioranza dichiarano sostanzialmente l'autonomia degli enti locali, verifichiamo con gli articoli di questo decreto un nuovo e più pesante atteggiamento di centralizzazione, di deresponsabilizzazione degli enti locali e ci chiediamo qual è l'obiettivo vero del Governo nei confronti delle autonomie locali.

Se non si provvederà, come noi sosteniamo da tempo, ad una precisa riforma dell'ente locale, riteniamo che con questi atteggiamenti arriveremo a rendere impossibile la gestione degli enti locali stessi. Quindi, accanto ai motivi di merito che vedono all'opposizione il nostro Gruppo, con il conseguente nostro voto contrario, aggiungiamo questa motivazione certamente di maggior valenza politica.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico sul disegno di legge n. 1490 nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voterano no.

(*Segue la votazione*).

Avverto che il Senato non è in numero legale.

Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

POLLICE. Signor Presidente, il fatto che il Senato non sia in numero legale non costituisce ostacolo allo svolgimento di interrogazioni poichè per esse non si pone tale problema.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, le raccomando sempre di non alzare troppo la voce. In effetti, soltanto se tutta l'Assemblea è d'accordo, si può procedere allo svolgimento delle interrogazioni.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, possiamo procedere allo svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Svolgimento di interrogazioni sulla vicenda della clinica Mangiagalli

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni sulla vicenda della clinica Mangiagalli:

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il Ministro della sanità ha disposto una indagine sulla attività del servizio per l'applicazione della legge n. 194 del 1978 presso la clinica Mangiagalli di Milano;

che la commissione inviata dal Ministero, presieduta dal professor Vito Andrea Di Leo, direttore generale del servizio ispettivo centrale, è giunta alla clinica con il compito – stando alle dichiarazioni dello stesso Di Leo – di verificare le condizioni generali della clinica;

che, in realtà, compito della commissione presieduta da Di Leo era ed è quello di indagare «al fine di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine ad un aborto terapeutico effettuato presso la predetta clinica, così come fanno riferimento gli organi di stampa» (come si legge nella lettera di convocazione della commissione);

che la commissione ha infatti chiesto alla direzione sanitaria una copia della cartella clinica di una paziente, cosa che è stata fatta immediatamente all'insaputa del medico curante e responsabile del servizio, dottor D'Ambrosio, presente in clinica in quel momento;

che nell'incontro tenutosi fra il dottor D'Ambrosio e la commissione era stata chiesta una relazione sul servizio di cui è responsabile il dottor D'Ambrosio, al quale era stato assicurato formalmente che «nessuno avrebbe chiesto cartelle cliniche»;

che nella relazione che il dottor D'Ambrosio si apprestava a fare erano segnalate le enormi difficoltà del servizio per l'applicazione della legge n. 194 del 1978, tali comunque da indurre il dottor D'Ambrosio a sospendere il servizio, come successo altre volte,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano i compiti assegnati dal Ministro alla commissione di indagine presieduta da Di Leo e se fra questi ci fosse e ci sia anche quello di indagare in modo particolare sul servizio diretto da D'Ambrosio;

se sia vero che l'inchiesta verrà estesa alle 1.500 cartelle cliniche di pazienti sottoposte ad aborto terapeutico;

se i Ministri in indirizzo ritengano che una commissione d'indagine nominata da un Ministro abbia poteri tipici dell'autorità giudiziaria, ovvero possa appropriarsi senza chiedere l'autorizzazione nè del titolare, nè del medico curante, nè del medico responsabile del servizio, di un documento così importante e riservato qual è la cartella clinica;

se non ritengano che i comportamenti messi in atto sia da parte di Di Leo sia da parte della direzione sanitaria siano di una gravità tale da ipotizzare l'esercizio di azione disciplinare nei loro confronti;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga che l'operato della commissione sia chiaramente ispirato dalle convinzioni personali del Ministro della sanità che nelle relazioni sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978 non ha mancato di esprimerle, falsificando addirittura i dati stessi;

se quindi non ritenga di richiamare il Ministro stesso ai suoi compiti di rispetto ed applicazione di una legge dello Stato, oppure di invitarlo a trarre le conseguenze derivanti dalla contraddizione fra i doveri d'ufficio e la sua coscienza, e rassegnare quindi le dimissioni.

(3-00655)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il Ministro della sanità ha disposto un'indagine sull'attività del servizio per l'applicazione della legge n. 194 del 1978 presso la clinica Mangiagalli di Milano;

che una commissione presieduta dal professor Vito Di Leo è stata inviata dal Ministero con il preciso compito «di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine ad un aborto terapeutico effettuato presso la clinica»;

che all'insaputa del medico curante e responsabile del servizio, dottor D'Ambrosio, è stata fornita a questa commissione la cartella clinica di una paziente, pur essendo questi presente nella clinica in quel momento;

che, precedentemente, al dottor D'Ambrosio era stata chiesta una relazione sul servizio che egli presiede ed era stata esclusa qualsiasi intenzione di chiedere cartelle cliniche;

che il dottor D'Ambrosio era orientato a fare una relazione che evidenziasse le difficoltà di applicazione della legge n. 194 del 1978, difficoltà tali da fargli sospendere il servizio,

l'interrogante chiede di sapere:

quale fosse il compito reale di questa commissione ministeriale e se fosse specificamente indirizzata al controllo del servizio del dottor D'Ambrosio;

se sia vero che l'inchiesta si estenderà a 1.500 cartelle cliniche di pazienti sottoposte ad aborto terapeutico, configurandosi così non come indagine «conoscitiva» ma come vera e propria indagine nel merito di ogni singolo intervento praticato;

con quale pratica e da chi sia stato dato il potere, che è solo giudiziario, di accedere alle cartelle cliniche senza nessuna autorizzazione ed addirittura tenendone il responsabile del servizio all'oscuro;

se non si ritenga che questi comportamenti della commissione siano di una tale gravità da richiedere interventi disciplinari nei confronti dei suoi componenti.

(3-00661)

LOMBARDI. - *Al Ministro della sanità.* - Per conoscere, in relazione a quanto recentemente riferito dalla stampa, se sia vero che il Ministro della sanità abbia disposto accertamenti in materia di corretta applicazione della legge sulla interruzione della gravidanza e se ritenga di riferire al Senato.

(3-00663)

ZUFFA, SALVATO, TEDESCO TATÒ, NESPOLO, CALLARI GALLI, SENESI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, FERRAGUTI, TOSSI BRUTTI. - - *Al Ministro della sanità.* - Premesso che ha suscitato vasta eco e polemiche l'invio da parte del ministro Donat-Cattin di commissari per indagare su un aborto terapeutico avvenuto alla clinica Mangiagalli di Milano;

considerato che l'operato dei commissari si è configurato come una indagine indiscriminata e poliziesca, senza alcun raccordo con le autorità sanitarie locali, con chiaro intento intimidatorio nei confronti dei medici che svolgono il servizio e delle donne che hanno necessità di abortire;

visto che sarebbero state requisite cartelle cliniche, violando l'obbligo di riservatezza che in base alla legge tutela chi si rivolge al servizio di interruzione di gravidanza;

ritenuto che l'iniziativa del Ministro di indagare su presunte applicazioni «permissive» della legge, a fronte di macroscopiche inadempienze di molte strutture sanitarie nei confronti dell'obbligo di garantire il servizio di interruzione volontaria di gravidanza, si configura come iniziativa motivata da ragioni ideologiche e pregiudiziali contro la legge n. 194 del 1978, in

contrasto con la funzione e il ruolo di un Ministro, garante dell'attuazione delle leggi dello Stato,

gli interroganti chiedono di conoscere:

le modalità di svolgimento dell'ispezione e quali istruzioni siano state impartite al riguardo;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere nei confronti della situazione di grave tensione creatasi alla Mangiagalli;

quali programmi abbia predisposto per la corretta attuazione della legge n. 194 del 1978.

(3-00666)

MANCINO, BOMPIANI, CONDORELLI, COLOMBO, RUFFINO, TOTH, MORO, BOGGIO, SPITELLA, MEZZAPESA, DE ROSA, DI LEMBO, MANZINI, KESSLER, DE CINQUE, CAPPELLI, GALLO. – *Al Ministro della sanità.* – Considerando l'ampio spazio assegnato dalla stampa quotidiana in questi ultimi tempi a inquietanti episodi relativi alla applicazione della legge n. 194 del 1978 – l'ultimo riguarda la clinica Mangiagalli di Milano – legge che sempre di più si dimostra applicata in senso permissivo e acritico, gli interroganti chiedono di conoscere quali compiti siano stati assegnati alla commissione di indagine presieduta dal dottor Di Leo e chiedono al Ministro in indirizzo se non ritenga di offrire al Parlamento una valutazione complessiva sull'intera questione.

(3-00667)

GUALTIERI, COVI, MALAGODI, FABBRI, NATALI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere:

quale sia la sua valutazione dell'iniziativa assunta dal Ministro della sanità, Donat-Cattin, di inviare, dietro segnalazione-denuncia di Comunione e Liberazione, una sua commissione ministeriale a svolgere una indagine nella clinica Mangiagalli di Milano sugli aborti terapeutici ivi praticati;

se giudichi lecito che una commissione ministeriale proceda ad acquisizione forzosa di documenti e, in particolare, delle cartelle cliniche delle pazienti, coperte da particolare riservatezza;

se non ritenga che con questi sistemi, che il Ministro della sanità adotta ormai frequentemente, si rendano inutilmente difficili i rapporti tra le diverse parti politiche e sociali impegnate nella soluzione dei complessi problemi della sanità pubblica.

(3-00669)

RIVA, ONORATO, ALBERTI, ONGARO BASAGLIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per sapere, quale responsabile dell'unità di indirizzo politico e amministrativo e titolare del potere di coordinare l'attività dei Ministri:

a) quale fosse il fine ed il contenuto dell'inchiesta amministrativa promossa dal Ministro della sanità, Donat-Cattin, presso la clinica Mangiagalli di Milano;

b) se il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga che l'inchiesta si sia svolta in violazione del diritto alla riservatezza delle pazienti e del segreto professionale dei medici;

c) quale sia il suo giudizio su un comportamento ministeriale apertamente diretto al boicottaggio di una legge dello Stato, la n. 194 del 1978;

d) se non ritenga di dover procedere immediatamente alla sostituzione del Ministro per ricondurre a legalità e correttezza la gestione del Ministero della sanità.

(3-00671)

NATALI. – *Al Ministro della sanità.* – Per sapere come giustifichi la grave iniziativa ispettiva compiuta presso la clinica «Mangiagalli» di Milano.

(3-00675)

* DONAT-CATTIN, *ministro della sanità.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, rispondo alle interrogazioni che hanno come primi firmatari i senatori Corleone, Pollice, Lombardi, Zuffa, Mancino, Gualtieri, Riva e Natali che hanno per oggetto l'attività svolta dal Ministero della sanità in ordine alla verifica dell'applicazione della legge n. 194 del 1978, con particolare riferimento a un caso che riguarda la clinica Mangiagalli di Milano.

Occorre tener presente che da novembre è ripresa una polemica di stampa piuttosto vivace e di risonanza nazionale sull'applicazione della legge n. 194 del 1978 che regola l'aborto in Italia. Il dibattito sotto molti aspetti è apparso la continuazione di quello intervenuto in Parlamento dopo la remissione in Aula, in conseguenza della presentazione di un ordine del giorno del Gruppo democristiano sulla difesa della vita, della relazione del Ministro della sanità circa l'applicazione della stessa legge n. 194.

Il dibattito di stampa si è sviluppato sui due versanti del presunto abuso o aggiramento di alcune disposizioni per facilitare le pratiche abortive anche nei casi esclusi dalla normativa e, dall'altra parte, dell'eccessivo numero di medici obiettori e quindi della presunta difficoltà di soddisfare le richieste di praticare aborti da parte di cittadini.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(*Segue* DONAT-CATTIN, *ministro della sanità*). Questi sono i temi più rilevanti, ma non gli unici. La polemica si è fatta più acuta dopo la contestazione di un intervento al quinto mese di gravidanza presso gli istituti clinici scientifici di Milano, clinica Mangiagalli (credo sia questa la denominazione giusta), intervenuto il 28 dicembre 1988. Ho dato disposizioni verbali il 10 gennaio al mio capo di Gabinetto perchè, sulla base della documentazione giornalistica raccolta, il servizio ispettivo del Ministero disponesse un'indagine ispettiva alla clinica Mangiagalli di Milano, partendo dal caso specifico, per avere elementi più ampi utili a valutare come sia applicata la legge n. 194, tema d'altronde propostomi da entrambi gli schieramenti nel dibattito parlamentare alla Camera.

Da ultimo, il 21 dicembre avevo presentato, nel quadro della proposta del piano sanitario nazionale, un programma obiettivo per la condizione materna e infantile che investe largamente la legge n. 194 nella sua applicazione, mentre si sta elaborando – ahimé ritardata dal lavoro piuttosto intenso per la preparazione del piano sanitario nazionale – la nuova relazione sulla legge n. 194 dovuta al Parlamento.

L'indagine ispettiva mi sarebbe stata utile per le indicazioni che mi avrebbe dato anche ai fini dell'assestamento del programma obiettivo e della definizione della relazione, insieme con altre indicazioni e altre indagini che sono state predisposte. In materia stavano intanto intervenendo interrogazioni presentate dall'onorevole Formigoni, che (rispondo all'interrogante) essendo appartenente all'associazione Comunione e Liberazione non ha minori diritti di controllo parlamentare di ogni altro deputato o senatore, e da parte dell'onorevole Boniver e di altri deputati, interrogazioni che compaiono sul Resoconto sommario della Camera del 13 gennaio scorso e sulle quali veniva poi richiamata l'attenzione del Servizio ispettivo, già incaricato dell'indagine.

In adempimento del mandato conferitogli dal Ministro, il direttore generale del Servizio ispettivo, professori Vito Andrea Di Leo, in data 17 gennaio 1989, incaricava non una Commissione ma un ispettore amministrativo, il dottor Moroni, e due ispettori medici, la dottoressa Luzi e il dottor Izzi, di eseguire un'indagine conoscitiva presso la clinica Mangiagalli di Milano, al fine - ripeto - di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e di valutazione in riferimento alle notizie riportate dagli organi di stampa, avendo presenti le interrogazioni parlamentari e prendendo contatti preventivi nell'espletamento dell'incarico con l'assessorato regionale alla Sanità della Lombardia e con la direzione sanitaria degli istituti clinici interessati.

Giunto a Milano, il giorno 18 gennaio, il gruppo di ispettori ministeriali, inizialmente assistito anche dal direttore generale del Servizio ispettivo centrale, professor Di Leo, non riusciva ad incontrare l'assessore regionale alla Sanità Isacchini perchè - come si apprendeva - era impegnato altrove per motivi d'ufficio. (*Interruzione del senatore Corleone*). Prendeva allora contatto con i responsabili degli istituti clinici incontrando il professor Candiani, titolare della I divisione clinica ostetrico-ginecologica, in assenza dell'altro clinico, avvertendolo dell'esigenza - come da incarico conferito - di acquisire notizie sia sul fatto specifico sia sulle modalità e sulla qualità ed estensione del fenomeno degli aborti qualificati come terapeutici, al fine di verificare le condizioni generali dell'andamento degli interventi abortivi; mai richiesta era infatti stata avanzata di verificare le condizioni generali della clinica. Subito dopo avveniva un incontro con il Presidente del consiglio di amministrazione, responsabile e legale rappresentante degli istituti, il professor Craveri, stante l'ordinamento lombardo dei presìdi ospedalieri che sono distinti dalle unità sanitarie locali. Successivamente nello studio del professor Candiani gli ispettori conferivano con il professor D'Ambrosio, al quale pure esibivano il titolo dell'incarico e i testi delle interrogazioni parlamentari, ottenendono l'impegno a far avere entro dieci giorni una relazione scritta sui quesiti posti ed in particolare sull'entità degli aborti terapeutici e sulla caratterizzazione del fatto specifico sul quale si era accesa più forte la polemica. Nessuna assicurazione - per quanto mi risulta dal Servizio ispettivo - è stata data, nè poteva essere data, che non sarebbe stata richiesta copia delle cartelle, elemento determinante per la valutazione cui l'indagine era finalizzata. Preso contatto, successivamente, presso la direzione sanitaria con il direttore, professor Spazianti, presenti i suoi due coadiutori, ispettore sanitario dottoressa Offeddu e dottor Mené e il già nominato clinico professor Candiani, veniva anche qui esibito il testo delle interrogazioni parlamentari presentate dagli onorevoli Formigoni e Boniver,

insieme con il titolo dell'incarico. A richiesta degli ispettori (richiesta debitamente illustrata secondo le esigenze e le motivazioni che ho già riferito), la direzione sanitaria, rappresentata dai due dottori Mené e Offeddu, provvedeva a rilasciare copia di cartelle cliniche relative a casi di interruzione volontaria della gravidanza, preventivamente rese anonime con la cancellazione degli elementi di identificazione delle pazienti interessate, compresa copia della cartella, sempre anonima, relativa al caso specifico che ho già richiamato.

La modalità dell'anonimato è stata richiesta dagli stessi funzionari ministeriali. Anche in caso di continuazione dell'indagine e di indagini altrove, faccio presente che è norma procedere per campioni di copie di cartelle e non con il prelievo di tutte le cartelle cliniche, che sono depositate per un periodo ventennale o quarantennale a seconda dei luoghi di deposito, secondo le disposizioni ministeriali.

La preventiva e sistematica eliminazione, a cura della direzione sanitaria, dalle fotocopie delle cartelle cliniche recepite degli elementi di identificazione delle pazienti cui erano state intestate non ha consentito e non consente alcuna violazione della riservatezza dovuta nel caso. Nè vi è la questione del segreto professionale essendo lo stesso ispettorato tenuto al segreto. L'ispettorato custodisce in cassaforte la documentazione, e in tutti i casi precedenti in cui ha dovuto raccogliere le cartelle non è mai stato contestato, in circa novanta anni di attività, nella funzione che ha svolto.

L'indagine conoscitiva ministeriale si è così svolta all'inizio non in contrasto con la disponibilità e collaborazione del primo responsabile del presidio sanitario, del presidente del consiglio di amministrazione, dottor Craveri, e con la disponibilità del direttore sanitario, professori Candiani, e dello stesso professor D'Ambrosio. Soltanto il terzo giorno sopraggiungeva l'opposizione a continuare, quando si presentavano i funzionari per riprendere la loro opera, da parte di un membro del consiglio di amministrazione, il dottor Ceraulo, accompagnato da una funzionaria, la dottoressa Mattacchini, segretario generale.

Gli ispettori, al rientro dalla clinica, di fronte al rifiuto del dottor Ceraulo di prendere visione della lettera di incarico, alla dichiarazione di non accettarla, all'invito di sospendere il lavoro, che era stato avviato – devo ripeterlo – dopo il colloquio con il presidente del consiglio di amministrazione, che non oppose alcuna difficoltà, prendevano contatto con il Ministero. Il direttore dell'ispettorato centrale, dopo avermi sentito, ordinava di sospendere gli accertamenti e il rientro in sede degli ispettori.

Il 25 gennaio, ieri, rientrato a Roma il giorno prima dopo un colloquio con il direttore del servizio ispettivo e la valutazione della relazione sui rapporti intercorsi fra gli ispettori e i responsabili della clinica Mangiagalli, ho scritto, giusta una indicazione data nel fare opposizione dal dottor Ceraulo – per quanto mi sembrasse superfluo perchè il consenso verbale del Presidente vi era – una lettera al presidente del consiglio di amministrazione, valutata la relazione sui rapporti intercorsi tra gli ispettori e i responsabili della clinica Mangiagalli, per richiedergli la disponibilità al completamento delle indagini.

Sull'operato del direttore del Servizio ispettivo e degli ispettori nel caso, non posso che constatarne la correttezza in adempimento del compito affidato e nell'osservanza della legislazione e delle norme che regolano l'attività ispettiva. I poteri del Servizio ispettivo sono quelli finalizzati

all'acquisizione di conoscenza che la pubblica amministrazione persegue attraverso i singoli tipi di ispezione, dice la dottrina, e pertanto nel caso in esame non possono non comprendere – lo ripeto – l'acquisizione delle cartelle cliniche e del loro contenuto, unico strumento necessario per una valutazione circa la rispondenza degli interventi effettuati, come ho già detto, ai requisiti di cui alla legge n. 194 del 1978; in questo caso, la cartella clinica – è ancora citato in una circolare ministeriale del 1986 – costituisce un atto ufficiale indispensabile a garantire la certezza del diritto oltre che una preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere storico e sanitario.

Il potere di indagine attribuito allo Stato nel caso in esame, ai sensi degli articoli 1 e 16, che prevedono la relazione sull'adempimento della legge n. 194, non ha nulla a che fare con quello concomitante che compete all'autorità giudiziaria, avendo natura e fondamento amministrativi.

Devo respingere in termini formali l'affermazione del senatore Corleone, secondo la quale avrei falsificato i dati in ordine allo argomento nella relazione prevista dalle leggi, o in qualsiasi altra sede.

Per quanto concerne le contestazioni sull'acquisizione delle cartelle, esse erano legittimamente nella disponibilità del direttore sanitario del presidio ospedaliero (ai sensi degli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, sui servizi ospedalieri) e di nessun altro: nè del medico curante d'Ambrosio nè di qualcun altro. Di esse è stata acquisita copia, non l'originale. È quindi falso che non vi sia stata autorizzazione in proposito, mentre è stata garantita la riservatezza. Si tratta d'altro canto di prassi costante nelle analoghe indagini del servizio ispettivo: un ultimo ed importante episodio è quello dell'ospedale Lancisi di Ancona, dopo i casi di morte per le asserite conseguenze dell'uso di un determinato farmaco.

La competenza del Servizio ispettivo del Ministero della sanità non è mai stata contestata nel passato. Sono state svolte già in regime di servizio sanitario nazionale analoghe funzioni. Io uso la pratica di inviare ispettori all'Assessorato; c'è una legge dello Stato che dispone la conoscenza del caso, ma può esservi sempre l'autonomia del servizio a livello regionale, secondo l'articolo 117 della Costituzione. Se vi è contestazione noi sospendiamo e poi chiariamo, ma nel passato non vi è mai stata contestazione di competenza.

In materia identica sono state svolte due indagini sull'applicazione della legge n. 194, rispettivamente all'ospedale di Cinisello Balsamo nel dicembre 1985 e all'ospedale Sant'Anna di Torino nel 1986, acquisendo cartelle cliniche. Gli ispettori centrali in questi due casi hanno esteso gli accertamenti al comportamento delle istituzioni, ossia dei presìdi.

Nel merito della clinica Mangiagalli potrò riferire quando avrò ricevuto ed esaminato la relazione che il Servizio ispettivo sta elaborando, avendo acquisito sufficienti elementi già ora per stendere una relazione; ora mi avvalgo di questi come di altri elementi per la relazione dovuta al Parlamento.

Quanto al giudizio che è stato richiesto al Presidente del Consiglio sull'operato del Ministro della sanità, comunico che egli mi ha delegato a rilasciare questa risposta: mi sono attenuto strettamente al potere-dovere connesso con la funzione di Ministro per verificare l'osservanza di una legge dello Stato e ciò rientra nella mia competenza. In tal senso credo di aver agito nei termini corrispondenti al mio mandato. L'incarico di Ministro non ha mai vietato a nessuno la libertà di avere convinzioni contrarie a

determinate leggi, altrimenti non si avrebbe mai la modificazione delle stesse.

Nel caso specifico la mia opinione, già espressa quando si rimise in Aula la relazione sulla legge n. 194 nel 1988, era stata contraria alla remissione in Aula, perchè non ritenevo fosse maturo il momento per ottenere delle modificazioni. La mia convinzione attuale è ancora quella che ci si debba impegnare per una corretta applicazione per ora della legge vigente, ancorchè non vi sia politico che si interessa di tale questione che oggi affermi obiettivamente, non nel furore ideologico di scontri ricercati, che la n. 194 sia una legge perfetta. Essa è largamente criticata da tutte le parti e sarebbe strano che il Ministro, anche di fronte a richiami specifici della stampa, della pubblica opinione e di parlamentari che esercitano appunto il controllo parlamentare, non si rendesse conto con gli strumenti normalmente a sua disposizione dei modi in cui intanto essa viene applicata.

La richiesta che traspare da molte interrogazioni, secondo la quale il Ministro non dovrebbe nè avere, nè manifestare un pensiero personale in qualche modo dissenziente da una legge, è quanto di più ideologico e antiliberale vi sia, è contrario ai diritti di libertà e corrisponde a un certo stile giacobino che è leggermente risibile dal momento che si manifesta nel 1989.

Rimane curiosa l'affermazione di taluni interroganti, secondo la quale «i sistemi» adottati per disporre un'ispezione conoscitiva sarebbero utilizzati frequentemente da me. I sistemi sono quelli che regolano la materia; purtroppo non è possibile svolgere ispezioni per ogni caso e sono dolente di essere in debito di oltre 800 risposte a interrogazioni parlamentari. Posso far svolgere ispezioni ove non vi sia opposizione formale delle regioni – come ho già detto – nei casi più gravi. Sempre per queste ragioni, ho ritenuto recentemente di disporre affinchè, ritardando le informazioni dalle unità sanitarie locali e dalle regioni a proposito di interrogazioni parlamentari, dopo un certo periodo stabilito il Ministero chieda ai commissari di Governo di nominare commissari *ad hoc* per ottenere gli elementi di risposta. È un atto indicativo che non potrà essere utilizzato all'infinito, ma funzionerà come sollecitazione agli enti locali, alle USL e alle regioni perchè diano la possibilità (giacchè il Ministero non può sviluppare un'attività ispettiva così dettagliata, disponendo di 14 ispettori) del controllo parlamentare.

Quando alla citata difficoltà dei rapporti tra le parti sociali e politiche che io susciterei, occorrerebbero delle specificazioni per rispondere, essendo oggi con i mezzi disponibili difficile ogni questione. Nonostante ciò, nel periodo della mia gestione del Ministero ho rinnovato tutti i contratti e tutte le convenzioni, anche quelle che erano ferme dal 1980; ho presentato il piano sanitario nazionale, che sta ottenendo il parere favorevole del Consiglio superiore della sanità e che sarà quindi presentato al Parlamento; ho finanziato l'edilizia ospedaliera e sanitaria, pressochè abbandonata da vent'anni ...

POLLICE. Colpa dei democristiani.

FALCUCCI. Questo non è del tutto vero.

POLLICE. Infatti è colpa anche dei socialisti.

DONAT-CATTIN, *ministro della sanità*. Ho avviato la modernizzazione degli *standards* e sto esaminando, con l'impegno dei partiti di maggioranza, un disegno di legge di ristrutturazione del settore rispetto alla legge n. 833. Non credo che siano – poichè questa indicazione viene da una interrogazione – atti che danno la possibilità di affermare che vi è tutta questa dissestata gestione della sanità, giacchè anche su questo sono stato interrogato. (*Applausi dal centro*).

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro e colleghi, non si può che dichiarare una profonda insoddisfazione per questa risposta che non è neppure nello stile che ci aspettavamo dal Ministro della sanità. Egli è partito per una crociata e ora ci presenta una sfilza burocratica di dati del tutto insignificanti rispetto alla portata dell'intervento che ha disposto alla clinica Mangiagalli di Milano. E non siamo solo insoddisfatti, ma riteniamo anche grave che questa operazione di polizia sia stata fatta in un momento particolarmente delicato, che mette in evidenza la profonda contraddizione fra i doveri dell'uomo di Governo e l'uomo di parte, di partito, obbiediente a proprie convinzioni.

È certo un dibattito che dovremo riprendere questo, cioè se un Ministro ha il diritto di avere idee diverse su una legge; ma quando il conflitto diventa aperto fra le ragioni dell'ufficio e le ragioni della coscienza, allora questo si deve risolvere con quell'istituto delle dimissioni che andrebbe ancor più praticato quando nel proprio impegno non c'è una contrarietà ad una legge in genere ma ad una legge fondamentale.

Il Ministro ci ha detto di non essersi mosso di fronte ai tentativi costanti di disapplicare la legge, ma si è mosso a sostegno di un'operazione orchestrata per mettere sul banco degli imputati quei pochi medici che tentano di applicare la legge.

Il Ministro nelle sue relazioni dice cose molto spesso diverse da quelle che dicono i sui collaboratori. Nelle dichiarazioni ai giornali poi afferma che si tratta anche qui di laicisti e che quindi ritiene di dover correggere quello che dice l'Istituto superiore di sanità.

Certo, prima o poi dovremmo discutere di quelle teorie apocalittiche del Ministro secondo cui da qui a 37 anni l'etnia italiana sarà prossima all'estinzione così come discuteremo di molte altre cose; ma oggi diciamo che siamo profondamente colpiti dalla pratica sconfessione del professor Vetere e dal fatto che in molte occasioni il Ministro, quando c'era da mandare un'ispezione amministrativa, non lo ha fatto (come al manicomio-*lager* di Agrigento). Il Ministro non interviene poi quando si tratta di affrontare i problemi delicati dell'applicazione della legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, della tutela reale della riservatezza. C'è poi il problema di rivolgersi all'autorità sanitaria e scientifica, e non al dottor Di Leo, che non ha alcuna competenza per affrontare questi problemi. Nelle parole libere del Ministro, che abbiamo letto sui giornali, si dice tranquillamente che è incredibile che il primo cretino che passa parli male del Ministro; queste sono parole intollerabili perchè il dottor Di Leo si è

comportato da perfetto sicofante quando ha detto ai medici cosa diversa da quello che c'era nel mandato; e nel mandato c'era cosa grave...

DONAT-CATTIN, *ministro della sanità*. Non approfitti dell'Aula parlamentare per insultare dei funzionari; al limite insulti me. Questo è un cattivo costume perchè è facile insultare la gente che non può difendersi.

BATTELLO. Intanto il nome di Di Leo l'ha fatto lei, signor Ministro!

DONAT-CATTIN, *ministro della Sanità*. Il senatore Corleone ha detto che il dottor Di Leo si è comportato da perfetto sicofante!

CORLEONE. Ho detto che per quanto sappiamo e per quanto abbiamo letto il comportamento è stato da vero sicofante, dopo di che vedremo se invece il comportamento è stato diverso. Ma per quello che sappiamo e abbiamo letto egli è stato di questa fatta, e certamente questa vicenda è nata dalla violazione del segreto da parte di due medici della clinica Mangiagalli, i professori Frigerio ed Aletti. Da lì è nata questa che vuole essere forse una crociata, ma non ne ha il respiro culturale e civile perchè è molto rozza. Infatti, intraprenderla in un momento in cui alla clinica Mangiagalli gli interventi di interruzione volontaria della gravidanza si sono abbattuti in tre anni del 50 per cento e il numero degli aborti sopra i 90 giorni è molto limitato ed è anch'esso diminuito (tenendo comunque conto che questi sono i punti più delicati da esaminare da parte di ispezioni «terroristiche» di questo genere), è cosa quanto meno azzardata.

Questi interventi in realtà hanno alla base motivi delicati e ragioni profonde, perchè seguono diagnosi prenatali che pongono dei problemi di rispetto dell'equilibrio e della volontà della donna. Ma certo, quando il Ministro si fa interprete di chi vuole i comitati etici per sottrarre la decisione alla donna, quando si fa in realtà sostenitore delle obiezioni non di coscienza, ma di quelle di comodo, di carriera, di potere, è chiaro che tutto questo offre un quadro deprimente.

PRESIDENTE. Senatore Corleone, la vorrei pregare di concludere perchè ha occupato quasi il doppio del tempo a sua disposizione.

CORLEONE. Credo, signor Presidente, che è nelle possibilità della Presidenza in certi casi particolarmente gravi derogare sui tempi di intervento.

Mi avvio alla conclusione e la ringrazio. Nessuno, e tanto meno noi radicali, che abbiamo addirittura sottosposto a *referendum* questa legge, ritiene che sia una legge perfetta, ma siamo molto preoccupati, circa questa legge, del potere che spetta allo Stato. Certamente ci preoccupiamo a maggior ragione quando lo Stato, invece di ritirarsi il più possibile, interviene, come in questo caso, in maniera così pesante.

Non può scoprire niente; in realtà compie un'operazione per mettere sul banco degli imputati alcuni operatori e per svolgere un'azione che vuole essere, almeno nelle intenzioni, un'azione culturale, tentando di far cambiare la legge prima che questa sia applicata almeno per quanto riguarda l'opera del Ministro.

Proprio oggi su «La Stampa» il professor Marcello Pera ha detto che ci troviamo di fronte ad un caso intollerabile di divisione della persona.

Vogliamo che lei si ricomponga, signor Ministro. Vogliamo che si ricomponga come uomo capocorrente, che liberamente nel congresso del suo partito porti avanti le sue idee; ci auguriamo che magari queste idee vincano (ciò non potrebbe che farci piacere). Certo come tutore della morale e del costume dei cittadini italiani, per il caso dell'AIDS, come prevaricatore dei diritti difficili delle donne, per questo caso, le diciamo di lasciar stare.

La invitiamo a riflettere se non sia il caso di dire che di fronte ai tanti Ministeri esistenti questo forse non è il più adatto per chi non è disponibile alla pacatezza ed alla ragionevolezza, ma solo ad affrontare con la spada questioni che meritano invece profondo rispetto. (*Applausi del Gruppo federalista europeo ecologista, dal centro-sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Signor Presidente, è chiaro che mi dichiaro insoddisfatto della risposta data dal ministro Donat-Cattin. È incredibile la storia di questo Ministro che tutte le volte in cui si affrontano (anche quando li affronta lui) determinati problemi colpisce a dritta e a manca con affermazioni gratuite. Egli ogni tanto si ricorda di essere Ministro, ma molto spesso si dimentica di questo suo ruolo.

Anche ascoltando con estrema attenzione ciò che ha detto nelle sue dichiarazioni si capisce come sulla risposta abbia influito più il suo ruolo di politico, di persona che pensa in un certo modo, piuttosto che il suo ruolo di Ministro. Egli dichiara di essere stato sollecitato da alcune interrogazioni parlamentari, nel caso specifico dalle interrogazioni presentate dagli onorevoli Formigoni e Boniver. In realtà in materia vi è stata una ampia documentazione giornalistica.

Il Ministro però non dice chi su tale materia ha alimentato la documentazione giornalistica, chi ha portato avanti la propaganda giornalistica, chi ha aperto il caso. Si tratta però sempre delle stesse persone. A Milano da mesi si è aperto un fronte antiabortista che vede in prima persona Formigoni, Comunione e Liberazione e tutte le organizzazioni di questo tipo. È chiaro e naturale che poi, al momento opportuno, si trasforma questo tipo di iniziative – adottate a tappeto – in uno strumento di tipo parlamentare. A loro non sembra vero: il ministro Donat-Cattin, con in mano uno strumento parlamentare, avvia l'inchiesta!

Questo è in contraddizione anche con quello che dice dopo. Vi sono sollecitazioni di intervento, centinaia di sollecitazioni, e per la maggior parte di queste – almeno quelle a cui dà risposta – il ministro Donat-Cattin sostiene di non poter far nulla perchè è bloccato dal meccanismo del rapporto con le regioni. In questo caso non ci pensa due volte, anche se molte interrogazioni, presentate a più riprese per molti mesi, anzi per molti anni (quattro anni fa alla Camera e poi in seguito anche qui in Senato quest'anno), richiamavano questioni non attinenti strettamente al rispetto dell'autonomia delle regioni, ma mettevano pesantemente in crisi e in discussione il rapporto con la vita e le condizioni della gente.

Anche se vogliamo lasciare da parte questo aspetto, vi sono prove ben precise che il ministro Donat-Cattin, nonostante le denunce continuate e

provate, per mesi ha, per esempio, ritardato il commissariamento dell'Ordine dei medici di Roma, accozzaglia di ladri. Per mesi non ha mandato il commissario. Alla fine, dopo che era stato presentato un ricorso al Consiglio superiore della magistratura e che questo aveva sollecitato i magistrati ad emettere comunicazioni giudiziarie, solo allora Donat-Cattin ha commissariato l'Ordine dei medici di Roma. Si tratta di un episodio che sta a dimostrare come egli si muove secondo convenienza, non secondo giustizia, cioè secondo la logica che dovrebbe muovere un Ministro dello Stato.

La questione della clinica Mangiagalli è vergognosa perchè Donat-Cattin ha risposto esclusivamente a Comunione e Liberazione. Egli è in linea con l'atteggiamento della CEI, è in linea con Poletti, è in linea con un tentativo che ormai va avanti da mesi di mettere in discussione la legge n. 194. Così si tira fuori l'aborto al quinto mese, si tirano fuori gli aborti oltre il secondo mese, però non si dice, per esempio, che alla Mangiagalli - e gli ispettori dovrebbero dirlo – il personale medico che pratica l'aborto è sempre di meno, sovraccaricato di turni e che i turni per abortire non si rispettano più perchè non c'è più il numero di persone necessario; sono aumentati gli obiettori che, a loro volta, sono ricattati dalle sfere più alte. Queste cose non si dicono. No, non conviene dirle. Allora si mettono in moto certi meccanismi.

Perchè non si mandano gli ispettori a Sesto San Giovanni? Perchè a Sesto San Giovanni l'ufficiale sanitario richiede le cartelle? Chi lo autorizza? Perchè il Ministro non manda immeditatamente un ispettore a vedere perchè quell'ufficiale sanitario vuole le cartelle di 13 pazienti? Ieri e oggi a Sesto San Giovanni sono partite denunce ed esposti alla Magistratura, ma intanto lì non si mandano ispettori. Gli ispettori sono 16 e anche qui c'è sempre la solita storia: si dice che sono pochissimi e che non si può controllare e intervenire sul territorio. Però per assumere delle iniziative come quelle della clinica Mangiagalli gli ispettori ci sono. Ciò è in linea con l'atteggiamento, pur se legittimo, di gruppi confessionali e politici: questi ultimi possono fare tutte le battaglie che vogliono – non è questo ad essere messo in discussione, perchè anche Poletti tutte le mattine dal Vaticano o dalla chiesa in cui si trova può fare e dire quello che vuole – ma un Ministro non può dire di comportarsi correttamente e poi mettere in moto il meccanismo dell'ispezione.

Il ministro Donat-Cattin fa delle dichiarazioni avventate. Egli può fare tutte le dichiarazioni di questo mondo, però si deve ricordare che è Ministro della sanità; non può dire una cosa e poi uscire dalla porta e dirne contemporaneamente un'altra. Donat-Cattin è troppo abituato ad una logica correntizia e di partito per cui scambia il Ministero della sanità per la bottega della Democrazia cristiana, perseguendo in quel Ministero una logica di partito. Tutto questo è vergognoso. Bisogna sapersi astrarre, altrimenti non si fa fino in fondo il proprio dovere; perchè una persona che fa il Ministro, il capocorrente e scrive sui giornali è chiaro che qualcosa non la farà bene: il senatore Donat-Cattin non fa bene il Ministro della sanità e usa il Ministero della sanità in funzione di ciò che pensa e non nel rispetto della pluralità e soprattutto delle leggi dello Stato.

Ci è stato detto che verrà assicurato l'anonimato delle intestatarie delle cartelle cliniche. Ma chi è che ci assicura l'anonimato? Fino a prova contraria, l'unica ad assicurare l'anonimato è la Magistratura e anche questa la maggior parte delle volte non assicura alcun anonimato perchè – guarda caso – le veline scappano e corrono via. Figurarsi se un funzionario dello

Stato, uno mandato dal Ministro, garantisce l'anonimato! Si dice che i nomi sono stati cancellati, ma chi assicura queste cose? Si sostiene che dalla pratica complessiva si toglie la pratica della paziente che ha abortito a cinque mesi, come se la clinica Mangiagalli fosse un istituto a sè stante e non si sappiano queste cose, come se gli infermieri, i portantini, le ostetriche e gli obiettori fossero delle persone con la bocca cucita. Si rende conto di cosa dice, signor Ministro? Dice delle assurdità incredibili; non può venire qui a raccontare queste storie! Tutte le volte, quando si tratta di questi problemi, lei si deve comportare in questo modo. È assolutamente irrispettoso nei confronti del Parlamento e nei confronti del paese! Ecco perchè è ormai il fronte della Sanità che non la vuole più, signor Ministro. Io ho già chiesto le sue dimissioni e l'ho già fatto proprio per il suo modo di comportarsi, per il modo di rapportarsi al problema della salute del nostro popolo. È inutile che le ricordi la questione dell'atrazina, dell'AIDS, della prevenzione, questa storia dell'aborto; ormai abbiamo fatto il pieno. Io mi rivolgo ai colleghi socialisti: come potete permettervi di avere all'interno della coalizione un Ministro di questo tipo, che considera e fa del Ministero della sanità una cosa propria? Stiamo scherzando? La sanità è la cosa più importante in questo paese.

Quando a Donat-Cattin conviene, minimizza e dice che ha pochi poteri; poi, quando gli conviene, diversamente questi poteri li esercita e lo fa a senso unico. Alla Camera dei deputati i colleghi del Partito comunista e della Sinistra indipendente hanno presentato una mozione di sfiducia e questo è già di per sè un grosso segnale. Lei deve tener presente, signor Ministro, che il Partito comunista non fa mozioni di sfiducia. Io stesso ho condotto tante campagne contro i compagni comunisti perchè anche nei momenti opportuni (ricordo che hanno salvato Andreotti alla Camera con l'astensione) non avanzano mozioni di sfiducia, in quanto ritengono che questo strumento vada usato con cautela; seppure anche loro sono arrivati ormai al colmo: non la sopportano più. Le considerazioni dei comunisti, della Sinistra indipendente, di Democrazia proletaria, dei radicali, dei federalisti europei ecologisti, dei socialisti, dei repubblicani (quello che hanno detto e che spero ridiranno) dovrebbero consigliarle di andarsene da questo Ministero...

PRESIDENTE. Senatore Pollice, ha oltrepassato i cinque minuti.

POLLICE. Non ho citato i Verdi, senatore Pecchioli, per il semplice fatto che il collega Sirtori non si è neanche degnato di presentare un'interrogazione, in quanto su questa linea non ci sente. Quindi, non rappresentando i Verdi in quest'Aula, non ha neanche fatto un'interrogazione. D'altra parte lo conosciamo: quando era assessore alla Sanità a Milano, non si è dato da fare per istituire i consultori...

SIRTORI. Non è vero, ne ho istituiti due.

POLLICE. Comunque, chiusa questa parentesi, il fronte è vasto. Lei è rimasto da solo, con i giovani del FUAN che questa mattina hanno fatto una manifestazione davanti alla clinica Mangiagalli. Siamo tornati indietro di anni. Soltanto questo, allora, dovrebbe far riflettere: gli integralisti di Comunione e Liberazione e il FUAN. È una unità che stanno sperimentando in molte situazioni; stanno tornando a sperimentarla su questo problema e

allora il discorso si chiude. Non fosse altro che per queste motivazioni, lei dovrebbe trarre le dovute conseguenze. (*Applausi dall'estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, voi converrete che io devo applicare il Regolamento. Il nuovo Regolamento prevede cinque minuti per dichiarare se si è soddisfatti o meno. La Presidenza comprende che il problema ha una sua delicatezza e una sua importanza, ma non si può raddoppiare, o in qualche caso triplicare, il tempo a disposizione.

LOMBARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sono grato al Ministro per la risposta puntuale ed esauriente che ha voluto rendere. Ma c'è un punto che merita di essere chiarito al di fuori di non condivisibili apprezzamenti di tipo personalistico, oltre tutto espressi in modo plateale e certamente non rispettoso della sede parlamentare. Questo aspetto costituisce poi la questione centrale di tutta la discussione che si è aperta in questi giorni e si riferisce alla sussistenza ed all'estensione dei poteri, in particolare del potere di ispezione, che competono al Governo e al Ministro della sanità in materia di corretta applicazione della legge n. 194. Tale questione sussiste in ogni caso, onorevoli colleghi, sia quando - come nella vicenda di cui ci stiamo occupando - sembra che si adombri un intervento di censura di un modo permissivo di applicazione della legge, sia quando si presentino, all'inverso, casi di diniego di intervento laddove la legge lo consente, perchè qui evidentemente non è in discussione la legge, ma i modi della sua applicazione.

Ebbene, premesso che nel caso della clinica Mangiagalli l'ispezione è stata disposta - come, del resto, è stato detto e riconosciuto anche in altre interrogazioni - con il preciso compito di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e di valutazione in ordine ad un aborto terapeutico effettuato presso la clinica, non vi è dubbio che l'attività ispettiva competa al Ministro della sanità non solo come possibilità di svolgerla, ma come espresso dovere impostogli dalla sua condizione di responsabile nel Governo della corretta applicazione delle leggi che tutelano la salute.

La legge n. 194 dispone, al terzo comma dell'articolo 1, che i servizi sociosanitari, nonchè le altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite, competono allo Stato, alle regioni e agli enti locali. Vi è, quindi, un richiamo specifico alla competenza dello Stato come organismo politico-amministrativo per l'adozione di iniziative rivolte ad evitare un abuso che, fuori dei casi in cui l'interruzione della gravidanza è consentita, trasformerebbe una deroga, prevista dalla legge a tutela degli interessi protetti dall'articolo 6, in licenza di uccidere. Rispetto a questi interessi (la tutela della vita della donna e del nascituro e la salute fisica e psichica della donna) sarebbe veramente singolare che si negasse al Governo e al Ministro della sanità finanche la possibilità di assumere notizie dettagliate ed esaurienti sul modo in cui la legge viene applicata. Non solo, quindi, in ragione del dovere che fa carico al Ministro della sanità di presentare ogni anno una relazione sulla attuazione della legge e sui suoi

effetti anche in riferimento al problema della prevenzione, perchè in proposito la lettura dell'articolo 16, dove si specifica che analoga relazione è presentata dal Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Ministero, consente di ritenere che, se le questioni di competenza del Ministero di grazia e giustizia sono quelle che fanno parte dell'esercizio dell'attività giurisdizionale, il principio che se ne ricava è che, anche in presenza di livelli di autonomia garantiti costituzionalmente, sussiste sempre un potere del Governo di assumere ed acquisire informazioni che gli consentano di relazionare al Parlamento, proporre interventi legislativi, disporre misure di organizzazione dei servizi destinati alla tutela degli interessi garantiti. Un potere ribadito, del resto, anche da altra fonte legislativa: l'articolo 2, comma sesto, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito nella legge 31 ottobre 1984, n. 733, dove si prevede che, per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale, il Ministro della sanità può disporre l'accesso agli uffici delle unità sanitarie locali, ai dipendenti presìdi e servizi nonchè alla relativa documentazione.

Per la verità, la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 177 del 1986, relativa a materia previdenziale e sanitaria, aveva ritenuto, in tema di controllo sostitutivo sulle regioni ordinarie relativamente all'esercizio di competenze amministrative proprie, che il potere di coordinamento che spetta allo Stato, ripetendo la sua ragion d'essere da esigenze unitarie, può estendersi o intensificarsi laddove siano configurabili, come nel caso, interessi insuscettibili o scarsamente suscettibili di frazionamento o localizzazione.

Quanto al modo di esercizio di una attività di conoscenza, tanto più se stimolata dalla denuncia di fatti che colpirebbero, sia pure nella unicità del fatto, più interessi tutelati, quelli specificamente tutelabili con l'esercizio dell'azione penale e quelli più direttamente garantiti all'interno di procedimenti amministrativi, non si può certamente negare che non siano ammissibili, ognuna per la sua parte, iniziative diverse e concorrenti rivolte alla conoscenza dei fatti. E sappiamo che l'ordinamento garantisce e tutela il diritto alla riservatezza e al segreto anche quando chi non è specificamente addetto ad una determinata attività venga a conoscenza di fatti riservati nell'esercizio di un'altra attività ugualmente legittima, estendendogli i correlativi obblighi, doveri e sanzioni. Ma per quello che emerge dalla risposta dell'onorevole Ministro, nel caso in discussione è da ritenersi che quello che doveva rimanere riservato sia rimasto tale e che si sia andati alla ricerca esclusiva di quanto occorreva per verificare la corretta applicazione di una legge dello Stato. Nessun abuso si è verificato perchè le cartelle cliniche, per la verità visionate in modo rigorosamente anonimo, erano nella legittima disponibilità del direttore sanitario al quale sono state richieste, come prescritto dagli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, sui servizi ospedalieri; sicchè a nessun altro andava richiesto di poterle vedere, tanto meno al medico curante al quale, peraltro, risulta che gli ispettori hanno esibito il titolo giustificante la loro presenza nella clinica.

Credo che vada apprezzata la prudenza dei funzionari che hanno sospeso l'ispezione allorchè i responsabili della clinica hanno impedito - non sappiamo quanto legittimamente - che la stessa proseguisse. Credo che al tempo stesso debba essere esortato il Ministro a continuare nell'accertamento già avviato a tutela degli interessi che la stessa legge n. 194 ha inteso proteggere e garantire. Mi dichiaro pertanto soddisfatto.

ZUFFA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZUFFA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, noi ci dichiariamo ampiamente insoddisfatti della risposta del Ministro che contiene alcune affermazioni veramente sorprendenti, al limite del grottesco.

Lei, signor Ministro, ha dichiarato che l'interrogazione dell'onorevole Formigoni le ha dato in qualche modo lo spunto per avviare quell'indagine sull'applicazione della legge n. 194 che era menzionata nella mozione approvata dalla Camera dei deputati il 5 luglio. Ora, naturalmente io obietto che questi fossero la lettera e lo spirito dell'indagine che quella mozione la invitava a fare. In tutti i modi dovrei farle osservare che quella mozione era del 5 luglio e che lei si è mosso ora, in seguito alla interrogazione dell'onorevole Formigoni.

Lei sostiene che l'onorevole Formigoni ha il diritto di fare tutte le interrogazioni che vuole ed ha naturalmente la dignità di tutti gli altri parlamentari; questo è vero, però le faccio notare che ci sono carrettate di interrogazioni di altri parlamentari che hanno gli stessi diritti dell'onorevole Formigoni, le quali da tempo – anche prima della mozione della Camera – la invitano ad indagare laddove ci sono strutture pubbliche ospedaliere che non rispondono al servizio di interruzione della gravidanza, quando invece la legge dice a chiare lettere che dovrebbero farlo. Quindi non ho nulla da obiettare sul fatto che l'onorevole Formigoni abbia diritto a presentare le sue interrogazioni e lei può anche rispondere a quelle interrogazioni e magari anche a quelle degli altri; quello che ho da obiettare è che lei, signor Ministro, si muova solo su sollecitazione dell'onorevole Formigoni. Trovo questa sua affermazione piuttosto grave.

Volendo anche prenderla per buona – e devo dire che è abbastanza difficile – credo tuttavia che una procedura corretta e non intimidatoria sarebbe stata quella di chiedere al direttore della clinica Mangiagalli i dati sull'andamento degli aborti, da cui sarebbero venuti fuori non solo il caso sollevato dall'onorevole Formigoni, ma anche varie questioni che già altri colleghi prima di me hanno posto in evidenza. Mi riferisco, ad esempio, alla grande difficoltà per un istituto di quel genere a rispondere al servizio di fronte alla dilagante obiezione, ma questo evidentemente non la riguarda perchè è una parte dell'applicazione della legge che non le interessa.

È stata scelta invece la via – a mio avviso stravolgendo i compiti e lo spirito del servizio ispettivo – di inviare delle specie di 007 a requisire una cartella all'insaputa del medico curante, configurando quindi un atto che metteva sotto giudizio quel medico e in qualche modo violando il diritto alla difesa dello stesso. Un'azione del genere, che, a mio avviso, dovrebbe essere correttamente attuata dalla Magistratura, avrebbe dato a quel medico la possibilità di difendersi attraverso la comunicazione giudiziaria. Il fatto è grave perchè in questo modo è stato privato un medico del diritto alla difesa.

Comunque, voglio sottolineare la delicatezza della questione su cui si andava ad indagare. L'articolo 6 della legge n. 194 parla di possibilità di interruzione della gravidanza oltre i 90 giorni in presenza di processi patologici, tra i quali sono incluse anche rilevanti malformazioni, che

determinino grave pericolo per la salute psico-fisica della donna. Questo dà evidentemente al medico ampia responsabilità e libertà di giudizio nel valutare i casi. Allora permettetemi, onorevoli colleghi, di farvi notare che in genere, quando si parla dell'autonomia del giudizio del medico nei confronti del proprio paziente, questa è da tutti in qualche modo difesa e riconosciuta. Mi sembra straordinario che solamente in questo caso, nei confronti di un non obiettore, si avvii una indagine così delicata per sindacare sui confini dell'autonomia del giudizio del medico, difficilmente definibili per loro natura. Sostengo che in tutti i modi questo tipo di indagine e di ispezione ha di per sè un carattere solamente indimidatorio, proprio per la difficoltà di definire – per come è formulato l'articolo della legge – i confini di un giudizio che chiaramente ha come obiettivo l'autonomia e anche la responsabilità del medico.

Ritengo quindi che questo tipo di iniziativa sia completamente al di fuori della mozione votata alla Camera il 5 luglio, che impegnava ad una indagine su come le strutture e gli ospedali rispondono ad un obbligo di legge. Che ci siano carenze, signor Ministro, lo si vede bene nella relazione che lei ha presentato l'anno scorso. L'Istituto superiore di sanità afferma delle cose incontestabili; ci dice, per esempio, (e non vedo perchè su questo non si indaga) che ci sono molti ospedali i quali ottemperano alla richiesta oltre le tre settimane, facendo passare un tempo intollerabile. La stessa relazione ci dice ancora che esiste un fenomeno di immigrazione delle donne in alcune regioni, perchè in molte regioni le strutture ancora non sono in grado di rispondere alle richieste di interruzione della gravidanza; dice inoltre che il tasso di abortività decresce più rapidamente in quelle regioni dove più si applica la legge, dove le strutture meglio rispondono alle esigenze di interruzione della gravidanza e dove contemporaneamente si sono avviate delle politiche contraccettive.

Ora credo che, al di là delle sue dichiarazioni sull'uomo e sul Ministro (confondendo continuamente i due ruoli), soprattutto quest'ultimo dato che ho riportato, anzi che riporta la relazione sull'andamento della legge n. 194 del 1986, dimostri che lo spirito della legge suddetta era giusto, cioè che l'idea, che stava alla base della legge, di non reprimere, ma di puntare sull'autonomia e sulla consapevolezza della donna nella scelta della maternità, era certamente una politica giusta che sui lunghi tempi avrebbe portato a dei risultati. Credo poi che alimentare, come lei fa, una campagna – permettetemi – volgare contro la legge, mistificando i risultati della stessa, continuando a metterla sotto accusa perchè l'aborto sarebbe utilizzato come metodo di controllo delle nascite, faccia proprio un cattivo servizio al compito su cui tutti siamo d'accordo di tendere a controllare un fenomeno che certamente le donne per prime combattono affinchè sia sconfitto.

Dobbiamo anche ricordare che siamo arrivati alla legge n. 194 proprio per il fallimento di una politica repressiva, che faceva della donna oggetto di repressione. Ritengo sia giusto - e i dati lo confermano – lo spirito della legge, vale a dire che, solo considerando la donna come soggetto di procreazione e dandole libertà e responsabilità, è possibile avviare un controllo del processo riproduttivo che porti a un superamento del fenomeno.

Riteniamo, signor Ministro, che lei violi gravemente i suoi compiti appunto di Ministro. Credo che lei li abbia violati da molto tempo e, per sottolineare un fatto, li ha violati per come ha commentato i dati della

relazione sull'andamento della legge n. 194 del 1986. Infatti lei non ha considerato, nella relazione di accompagnamento, nella loro obiettività i dati sul calo degli aborti e sul tasso di abortività. In qualche modo lei si rifiutava già in quella relazione (peraltro il suo atteggiamento è stato poi coerente) di assumere un serio impegno sulle politiche di diffusione della contraccezione e, quando non si accetta che il metodo non repressivo di sconfiggere l'aborto è quello di avviare appunto una seria politica di contraccezione, inevitabilmente si cade in un'ottica repressiva rispetto al fenomeno aborto, che - ripeto - è contro lo spirito e la lettera della legge n. 194 che lei in qualche modo dovrebbe garantire come Ministro.

Inoltre lei proponeva già in quella sede i consultori quali presìdi ideologicamente e fattivamente antiaborto, snaturando la caratteristica di consultori e ancora una volta scindendo contraccezione e aborto, unendo i quali, in qualche modo, proprio nella pratica operativa dei consultori, si ottiene l'unico mezzo, ripeto, non repressivo per mettere sotto controllo il fenomeno.

Noi riteniamo che quest'ultima iniziativa, assolutamente fuori dei compiti e dello spirito della legge n. 194, si configuri come un ultimo atto grave, tale da giustificare la richiesta di dimissioni che è stata avanzata nei suoi confronti, onorevole Donat-Cattin, dal nostro partito con una mozione del Gruppo alla Camera dei deputati. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BOMPIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, onorevole Ministro, nel dichiararmi soddisfatto della risposta che ella ha dato alla nostra interrogazione, almeno per la prima richiesta, e soddisfatto anche dell'impegno che ella ha preso di riferire sull'intera vicenda non appena avrà tutti gli elementi del caso, vorrei ribadire che le questioni sollevate dalla nostra interrogazione non si limitano ai recenti episodi relativi alla clinica Mangiagalli, ma certamente si estendono al problema più generale dell'applicazione della legge n. 194.

Circa la prima questione, vorrei anzitutto esprimere sentimenti di stima per i professori Candiani e Polvani, direttori rispettivamente della I e II Clinica universitaria ginecologica, operanti negli istituti di perfezionamento di Milano nel complesso della clinica Mangiagalli, per gli alti traguardi assistenziali che hanno saputo conseguire in questa istituzione.

Detto questo, vorrei entrate con qualche osservazione nel merito.

La questione dei poteri ispettivi del Ministro, a mio parere, darà luogo, anche nelle prossime settimane, ad opportuni approfondimenti in dottrina; anche questa sera il senatore Lombardi ha già svolto alcune argomentazioni in merito.

A mio parere, è da ritenersi che il Ministro possa e debba esercitare il potere di alta vigilanza sulle attività del Servizio sanitario nazionale ed in particolare sull'attività delle strutture ospedaliere, come indicato espressamente dall'articolo 15 della legge n. 132 del 1968 (che non mi risulta sia stata mai abrogata) e dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 617 del 1980, all'articolo 21, per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operando, (come dice chiaramente il testo) «per la tutela degli interessi generali dello Stato».

Ma affinchè questo potere non sia simbolico e possa concretamente esercitarsi, il Ministro deve poter effettuare ispezioni o promuovere indagini (strumenti che sono appunto ricompresi in quella attività informativa) e questo non sembra contestato da nessuno, in quest'Aula, questa sera. L'ispettore agisce in luogo e quale strumento del Ministro che acquisisce informazioni necessarie all'adozione di provvedimenti che eventualmente spettino *stricto iure* a sè medesimo o al fine di condurre valutazioni politiche o partecipare al dibattito – come si sta verificando – presso le Camere. Peraltro questo stumento sembra di ordine generale.

Da parte di un altro Ministro recentemente è stata, per esempio, adottata questa procedura a seguito di una interrogazione riguardante il presunto comportamento antisindacale di un'azienda privata e in base all'esito dell'ispezione il Ministro ha potuto rispondere ad interrogazioni parlamentari.

A maggior ragione, pertanto, questa procedura deve ritenersi legittima anche nei confronti di una struttura pubblica, come sono quelle che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

La questione più delicata riguarda le cartelle cliniche. In merito al fatto di prenderne visione, è certo che il segreto di ufficio al quale si riconnettono gli obblighi dei sanitari è finalizzato alla tutela della persona, ma questo principio può essere superato (e su questo la dottrina è chiarissima) per una giusta causa, ove si riscontri un interesse più forte da parte della comunità. Il magistrato quando chiede, ad esempio per una perizia giudiziaria, l'acquisizione delle cartelle cliniche, opera con il principio della giusta causa.

Nel caso della legge n. 194 del 1968, non c'è dubbio che l'interesse della donna alla riservatezza potrebbe venire a conflitto con l'interesse generale della collettività, affinchè la legge sia rispettata in tutte le sue parti; l'articolo 11 della stessa legge n. 194 vieta espressamente di fare menzione dell'identità della donna nella trasmissione della documentazione che l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio sono tenuti ad inviare al medico provinciale (oggi, naturalmente, alle USL) sull'avvenuta interruzione di gravidanza, caso per caso.

Certamente, qualora la richiesta di visione di cartelle provenisse da un magistrato, essa sarebbe ineccepibile.

Nei fatti, questo sembra l'avvio che ormai ha preso la vertenza in questione, secondo l'evoluzione avvenuta nelle ultime ore, cioè l'interessamento della Magistratura da parte della stessa presidenza dell'ente.

Tuttavia mi sembra plausibile sostenere che, ove esistano interessi legittimi di conoscenza degli avvenimenti sanitari od organizzativi riguardanti il funzionamento di una determinata struttura e ai fini di quella tutela degli interessi generali dello Stato che ho prima citato, il Ministro possa acquisire o in propria persona o attraverso ispettori delegati gli elementi informativi anche attraverso la visione delle cartelle cliniche, purchè i dati di identità dell'intestatario della cartella, in questo caso della donna, non vengano divulgati; come – nella fattispecie – è espressamente stabilito dall'articolo 11 della legge n. 194 del 1978.

Naturalmente non sto a richiamare quanto già ha detto il Ministro sulle procedure che sono state eseguite e che mi sembra siano state corrette.

Vengo ora a svolgere qualche osservazione sul problema più ampio, che debbo richiamare, anche perchè altre parti politiche vi hanno già fatto menzione. Dobbiamo porci, con onestà mentale, al di là di questo o

quell'episodio e interrogarci sull'intero problema della applicazione della legge n. 194 del 1978; anzi dirò di più, sulla congruità della legge stessa a rappresentare una tutela efficace e bilanciata di tutti gli interessi in gioco. Che la legge, già di per sè permissiva, venga applicata in modo molto liberale e acritico l'avevamo affermato in quest'Aula, con le interpellanze presentate dalla nostra parte politica e dal senatore Gozzini, discusse il 28 settembre 1982.

Le stesse valutazioni furono, da coloro che intervennero per il nostro Gruppo, avanzate, nella IX legislatura, sul dibattito che si svolse il 5 giugno 1986 presso la Commissione sanità del Senato, sul documento ministeriale che riferisce annualmente sull'attuazione della legge n. 194, dibattito che doveva essere preliminare all'esame – in sede congiunta con la Commissione giustizia – del disegno di legge n. 1706, relativa all'istituzione di una Commissione parlamentare di indagine sulla attuazione della legge 29 luglio 1975, n. 405, concernente l'istituzione dei consultori. Come è noto, questo dibattito non ebbe poi luogo, per l'anticipato scioglimento della legislatura.

Più recentemente, nell'estate di quest'anno, il dibattito si è spostato, alla Camera dei deputati, sulla cosiddetta mozione Martinazzoli e su altre mozioni presentate da altri Gruppi e aventi per oggetto la tutela della vita.

A me sembra, onorevoli colleghi, che voci autorevoli nel paese e voci meno autorevoli, ma provenienti da strati sempre più vasti della comunità nazionale, ci avvertano che sempre più diffusa è la consapevolezza delle modalità fortemente acritiche secondo le quali è applicata in molte parti la legge. Ci si chiede di fare qualcosa, affinchè almeno quegli spazi molto angusti di prevenzione contenuti nella legge n. 194 vengano utilizzati.

Ma questo, a mio parere – come a parere di molti – non può avvenire se non si ridisegnano quanto meno le procedure contemplate dalla legge.

Ferma restando la nostra valutazione morale di condanna dell'aborto, ma questo non entra evidentemente nell'ambito del dibattito politico, non credo che si possano ancora a lungo tollerare modalità così privatistiche di determinazione dell'interruzione della gravidanza, affidate in pratica alla sola volontà della donna, nonostante tutte le affermazioni solenni della legge e senza un efficace intervento quanto meno di elementi di riflessione (non dico di dissuasione) che dovrebbero essere assicurati sia dal medico di fiducia come dalla struttura consultoriale, a norma di legge.

Si compia almeno, dunque, tutti insieme questo sforzo di onestà mentale e si intraprenda un pacato dibattito in sede di Commissione, al di fuori del chiasso della quotidianità e dell'episodio, per arrivare ad esplorare fino a che punto si sia concordi nello sviluppare mezzi e criteri che ci portino a rinvigorire l'atteggiamento preventivo verso l'aborto e ad esaltare la vita. (*Applausi dal centro*).

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la gravità dei fatti di cui si discute ha indotto il senatore Gualtieri, il senatore Malagodi, il senatore Fabbri, il senatore Natali e me a rivolgere l'interrogazione al Presidente del Consiglio quale responsabile della conduzione politica del Governo e del paese e, come tale, garante del regolare

svolgimento della vita democratica del paese in leale e puntuale osservanza delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

Il Presidente del Consiglio non ha ritenuto di rispondere personalmente alla nostra interrogazione ed ha invece delegato il Ministro della sanità. Questa è una ragione di contrarietà perchè dal Presidente del Consiglio ci aspettavamo non solo una precisa presa di posizione sui fatti denunciati, ma soprattutto la sua valutazione degli stessi ed ancora di più un impegno che potesse tranquillizzarci.

Si tratta preliminarmente infatti di conoscere quale sia la posizione del Governo della Repubblica riguardo al rispetto di una legge dello Stato, una legge che ha risolto, in modo altamente civile, a nostro avviso, un grave problema di ordine sociale con le sue implicazioni di ordine morale, la legge 22 maggio 1978, n. 194, voluta dai rappresentanti del popolo italiano, il quale l'ha poi avallata con il voto a suffragio universale del *referendum* del 10 maggio 1981.

Infatti, onorevole Ministro, i fatti della clinica Mangiagalli di Milano, un istituto la cui fama varca i confini nazionali, condotta da medici di elevatissima preparazione tecnica (poco fa il senatore Bompiani ha ricordato i professori Candiani e Polvani, notissimi a Milano, che godono il rispetto della generalità dei cittadini), non sono che l'ultimo e più macroscopico segnale di una campagna di delegittimazione, se non di criminalizzazione, della legge, che viene condotta nel paese. A questa campagna lei, signor Ministro, ha voluto dare il suo avallo con un gesto clamoroso, sotto l'impulso di una iniziativa di parte, una parte cui ella ha prestato un orecchio pronto e disponibile.

Tutto ciò è indice di un atteggiamento, di uno stato d'animo che non ci rassicura affatto in una materia che certamente è delicata, ma che è stata in modo equilibrato disciplinata dalla legge n. 194 del 1978, che i cittadini possono attendersi che il Governo della Repubblica, in particolare il Ministro della sanità, tuteli compiutamente, con i diritti che da essa gli sono stati riconosciuti. E ciò malgrado che la Camera dei deputati abbia anche recentemente approvato, in data 5 luglio 1988, una risoluzione con la quale si impegna il Governo a promuovere la piena attuazione della legge, a favorire una corretta applicazione della stessa garantendo il pieno rispetto della libertà di scelta e di autodeterminazione della donna.

La volontà parlamentare anche recentemente espressa è dunque chiarissima: riaffermare la validità di una legge che rappresenta una conquista civile di grandissima importanza per la tutela della salute dei cittadini e delle donne poste di fronte a scelte dolorose, che vanno tutelate, nel momento drammatico e traumatico, da una valida assistenza fondata su adeguate strutture sanitarie pubbliche.

È dunque un gesto che appare in contrasto con la volontà parlamentare che lei ha compiuto, onorevole Donat-Cattin, prendendo tra l'altro di mira un istituto quale la clinica Mangiagalli di Milano, circondato dalla fama di cui ho parlato, sì che il gesto assume anche per questo il carattere emblematico di un atteggiamento diretto a contrastare un efficiente servizio pubblico medico quale individuato e voluto dalla legge n. 194.

Abbiamo, signor Ministro, un sistema sanitario sfasciato e lei dedica i suoi atti ispettivi ai pochi istituti che funzionano (*Applausi dal centro-sinistra dalla sinistra e dall'estrema sinistra*) e poco realizza laddove veramente esistono i bubboni purulenti, ove, per stare nella materia, la legge

sull'interruzione della gravidanza trova difficoltà ad essere applicata. Quante ispezioni sono state fatte, signor Ministro, negli ospedali ove si vive nella sporcizia, ove la funzionalità è nulla o quasi...

POLLICE. A Salerno, per esempio.

SALVATO. Non solo a Salerno.

COVI. ... ove si verificano sperperi impensabili? Questo è il punto, signor Ministro, ed è un punto che lascia purtroppo adito al dubbio che lei si sia prestato per ragioni di parte ad un atto di intimidazione non solo dei medici, ma degli utenti, anzi delle utenti donne della clinica.

BATTELLO. Bravo!

COVI. Non possiamo quindi che ribadire per queste ragioni di ordine generale la nostra contrarietà di fronte ai fatti denunciati, rispetto ai quali le sue dichiarazioni non sono state affatto soddisfacenti.

Vi sono poi le modalità dell'intervento; ci si è mossi come un elefante in una cristalleria. Lei ha voluto minimizzare dicendo che non si trattava di una commissione: non di una commissione, ma di un gruppo di ispettori sì, piombato con immediatezza dopo le interrogazioni, ispettori che, tra l'altro, ostentavano le interrogazioni a giustificazione dell'ispezione. Certo, questo è nei suoi poteri ispettivi; i suoi poteri ispettivi sussistono, signor Ministro, ma ci pare che vengano utilizzati a senso unico!

Per queste ragioni ci dichiariamo insoddisfatti, profondamente insoddisfatti. (*Applausi dal centro-sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

RIVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA. Parlare di insoddisfazione per la risposta del Ministro della sanità è certamente un eufemismo, signor Presidente. Innanzitutto voglio segnalare che l'interrogazione del mio Gruppo era rivolta, non a caso, al Presidente del Consiglio dei ministri, perchè intendevamo dare a questa vicenda una precisa valenza politico-istituzionale, che riguardava il comportamento di un Ministro - nel caso specifico il Ministro della sanità - che, a nostro avviso, configurava un potente e manifesto abuso di poteri d'ufficio.

DONAT-CATTIN, *ministro della sanità*. Per questo c'è il magistrato.

RIVA. E perchè no? C'è per tutti il magistrato. In questa sede comunque parlo di un abuso di poteri di tipo politico-istituzionale sul quale avrei voluto un giudizio personale e diretto del Presidente del Consiglio. (*Interruzione del ministro Donat-Cattin*).

A dimostrare questa tesi ha dato una grandissima mano proprio il Ministro con la sua risposta perchè in essa vi sono chiari elementi di confessione di un uso strumentale del proprio potere e quindi di un uso strumentale dell'istituzione. La cosa francamente non mi meraviglia perchè

questo Ministro non è nuovo a un uso strumentale delle istituzioni, purtroppo.

POLLICE. È vero.

RIVA. Ma nel caso specifico abbiamo la sua manifesta confessione in quest'Aula ed eccone i punti. Innanzitutto il Ministro è venuto a dirci che, tutto sommato, questa ispezione aveva una finalità di rilevazione statistica. Allora mi chiedo: il direttore sanitario della clinica Mangiagalli, i professori Candiani o Polvani non erano in grado di fornire le informazioni che erano state chieste? Perchè era necessario sottoporre questo istituto in prima istanza ad una immediata ispezione ministeriale? Si tratta di un'ispezione ministeriale – secondo elemento di confessione dell'uso strumentale – che è stata pronta e immediata in questo caso specifico, ma che ha rarissimi precedenti al riguardo. Il Ministro stesso ci ha appena detto nella sua esposizione che ci sono centinaia di risposte che dovrebbe dare al Parlamento, ma che non è ancora in grado di fornire. Questa inchiesta invece ha avuto una corsia preferenziale, immediata e attraverso l'immediato ricorso all'ispezione, non mediante una raccolta di informazioni richieste agli organi istituzionali.

Allora, posso essere d'accordo con l'affermazione del senatore Bompiani secondo cui lo strumento ispettivo è di ordine generale. Certamente lo è; ma il problema, in questo caso, è l'uso particolare di questo strumento, e un uso particolare per ragioni evidentemente particolari. Le ragioni si sono viste: quelle di alzare un polverone (per dirla con il linguaggio politico che ama il Ministro della sanità), una «sana ventata reazionaria» su questa vicenda. Questa trovata della «sana ventata reazionaria» mi sembra che risalga al periodo dell'autunno 1980. Adesso c'è il tentativo di riproporla.

È su questi fatti, istituzionali e politici, che noi volevamo un giudizio del Presidente del Consiglio, un giudizio su comportamenti ministeriali di chi, nonostante la lunga frequenza all'interno dei Governi e del Parlamento, ancora non ha chiari quali devono essere i limiti di una corretta gestione del potere ministeriale, che non può essere esposta in continuazione su questo, come su altri temi, al sospetto dell'uso particolare, strumentale e fazioso.

Questo è il nodo sul quale volevamo avere una risposta da parte del Presidente del Consiglio. Certamente ci rendiamo conto che siamo alla vigilia di un congresso politico di un partito e che forse ciò poteva creare qualche imbarazzo al Presidente del Consiglio. Comunque non è buon segno che un Governo, nato col proposito di riportare ad alto livello la vita istituzionale del nostro sistema politico, di fronte a queste, che sono le scadenze che la realtà pone, poi recalcitri e si ritiri.

Infine, sulla questione più generale che è sottesa alla vicenda della clinica Mangiagalli, devo dire che noi non abbiamo nulla in contrario a ridiscutere qualunque argomento, però non con un richiamo retorico alla questione dell'onestà mentale. Finchè simili vicende, simili atti intimidatori ingombrano il terreno non sarà certo possibile che si riapra alcuna tranquilla discussione su questo tema. Se si vuole riaprire una discussione bisogna liberare completamente il terreno da un uso strumentale in primo luogo del potere ministeriale e poi da tentativi ulteriori di strumentalizzazione politica. Questo è l'unico modo per riaprire la discussione, perchè è chiaro che essa non si potrà mai fare in un clima che tende ad essere appunto quello di «una

sana ventata reazionaria». Noi rispettiamo le opinioni e le convinzioni etiche di tutti, ma poichè siamo convinti innanzitutto delle nostre opinioni e delle nostre convinzioni etiche, non siamo disposti a subire questo uso della politica, questo uso del potere che ha poco, pochissimo, di democratico. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

NATALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATALI. Signor Presidente, il Ministro ci ha fornito la magistrale cronaca di un *blitz*. È stato veramente perfetto: si è cominciato con l'accogliere l'interrogazione sulla clinica Mangiagalli, si va a Milano, non si trova l'assessore alla sanità e ci si rivolge al presidente, perchè il Ministro si rivolge solo ai presidenti o ai commissari, in quanto a Milano sono più i commissari dei presidenti e per il signor Ministro in questione i consigli di amministrazione, che sono un fatto pluralistico, non esistono, per cui basta il presidente, basta un direttore sanitario o un direttore di clinica per far chiudere questo cerchio.

E poi il Ministro si lamenta se un consigliere, socialista in questo caso, due giorni dopo protesta e chiede la riunione del consiglio di amministrazione. Tutto avviene in questo modo. Non credo che l'*ex* assessore Giacchini fosse proprio introvabile e ritengo che, anche se avessimo perso una giornata per fare questi accertamenti, non sarebbe caduto il mondo. No, si voleva far cadere il mondo: è questa la verità. L'epicentro di queste tensioni, che vanno accumulandosi giorno per giorno su un problema che dovrebbe essere, semmai, soltanto un problema organizzativo e non più un problema politico, perchè politicamente è stato risolto con un *referendum*, parte da Milano, dalla Chiesa, dalle parti più integraliste della Democrazia cristiana. Ho sentito con grande preoccupazione affermare dal senatore Bompiani, che stimo molto per quanto ha dato alla sanità come Presidente della Commissione sanità, prima, e poi come senatore che si è occupato di questi problemi in modo molto competente, che è sempre vasta la convinzione che la legge sia permissiva e acritica. Non vorrei che questa fosse la convinzione che sta affermandosi in tutti i settori cattolici, fra i praticanti, fra i politici e i fiancheggiatori, perchè vorrei ricordare ai nostri amici democristiani che vale sempre quello che causticamente Nenni disse a commento della vittoria sul divorzio: «Hanno voluto contarsi, si sono contati, hanno perso, perchè l'Italia è un paese laico e la gente, quando si tratta dell'autonomia della persona umana, è democratica e laica». E quindi bisogna tenerne conto, chi governa deve tenere conto di questi due fattori essenziali: la gente è democratica e laica e quindi non si può imporle altra convinzione che non sia la propria. Quello che sta accadendo è molto preoccupante, come ho già detto in un mio altro brevissimo intervento. Noi non vogliamo più guerre di religione (siamo contro le guerre di religione) nè vogliamo il ritorno di spettri che credevamo – e io ne sono convinto – ormai lontani. Non faremo nulla perchè questi spettri ritornino sia all'interno del Parlamento, sia nel paese; però bisogna tener conto prima di tutto delle leggi dello Stato e poi anche della tolleranza che si deve avere verso le idee degli altri. Io non ho mai discusso delle convinzioni religiose: per l'amor di Dio! Anche chi è contrario all'aborto ha da parte mia tutta la stima. Quando si governa, però,

bisogna far rispettare le leggi che lo Stato si è dato a seguito anche – come in questo caso – di una volontà espressa con la scheda referendaria e non soltanto sui giornali o con le parole di gruppi, di *lobbies* o di altre cose.

Esiste una realtà; se del caso la legge va migliorata, bisogna assicurare che l'aborto sia consentito nei termini previsti dalla normativa vigente. Occorre eliminare queste obiezioni di comodo: è evidente perchè il 75 per cento dei primari è obiettore... (*Commenti del senatore Pollice*). Sì, sono liberi, però chi entra in un ospedale deve scegliere dopo se è obiettore e naturalmente la carriera interessa tutti: tutti abbiamo famiglia! Anche per questo probabilmente bisogna fare in modo che vi sia una migliore organizzazione, così che vi siano dei posti dove, partendo dalla Sicilia, dalle Marche o dal Piemonte, vi siano dei medici che rispettano la legge senza opporre un'obiezione di coscienza. Questa è legittima, ma comunque limita la possibilità di utilizzo della stessa legge da parte, in questo caso, della donna.

Ho concluso, signor Presidente, e ringrazio il Ministro di averci dato tutte le informazioni per poter dire che non siamo assolutamente soddisfatti. (*Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

DONAT-CATTIN, *ministro della sanità*. Vorrei fare due precisazioni...

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, trattandosi di interrogazioni lei non può prendere nuovamente la parola.

Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il segretario a dare annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

POZZO, *segretario, dà annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di venerdì 27 gennaio 1989

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 27 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Votazione finale del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 545, recante disposizioni in materia di finanza pubblica (1490).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni in materia di evasione contributiva e di fiscalizzazione degli oneri sociali (1455) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno (1493).

2. Norme in materia di trasporti e di concessioni marittime (1452) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 547, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime (1492).

3. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative (1494).

BAUSI ed altri. - Proroga all'esecuzione degli sfratti scadenti il 31 dicembre 1988 (1432).

La seduta è tolta (*ore 22,40*).

Allegato alla seduta n. 213

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia:

«Norme concernenti il personale sanitario incaricato provvisorio degli Istituti e servizi penitenziari» (1543);

«Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali» (1544).

In data 25 gennaio 1989, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

VISCA, MARNIGA e MARIOTTI. – «Disposizioni per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il coordinamento dei servizi di trasporto locale di personale» (1539);

INNAMORATO, CASOLI, ACONE, SIGNORI, BOZZELLO VEROLE e PIERRI. – «Sistemazione giuridica ed economica dei messi di conciliazione non dipendenti comunali» (1540);

VETTORI, KESSLER, BEORCHIA, LEONARDI, NERI, CAPPELLI, PINTO, TAGLIAMONTE, D'AMELIO, FABRIS e MELOTTO. – «Autorizzazione alla cessione al comune di Rovereto degli immobili del patrimonio disponibile dello Stato denominati «ex caserma al Follone» in permuta con l'immobile adibito a sede della caserma dei carabinieri di Rovereto» (1541).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

SCEVAROLLI, AGNELLI Arduino, ACONE, CASOLI, CUTRERA, FABBRI, FORTE, GIUGNI, GUIZZI, MANIERI, PIERRI e SIGNORI. – «Istituzione dell'Università degli studi di Mantova» (1542).

Disegni di legge, assegnazione

In data 19 luglio 1988 il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

BATTELLO ed altri. – «Norme per il ripristino dei cognomi originariamente sloveni, modificati durante il regime fascista» (1007), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede deliberante:

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

Deputati PARLATO, STERPA, STEFANINI ed altri; LOBIANCO ed altri; TORCHIO ed altri. - «Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi» (1513) (*Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

- in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria» (1519), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. - «Istituzione di un regime di zona franca nel territorio della Regione autonoma della Sardegna» (1324), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 8ª e della 10ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

FLORINO ed altri. - «Nuove norme per la circolazione dei ciclomotori e integrazioni al testo unico sulla circolazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393» (1440), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), in data 25 gennaio 1989, il senatore Favilla ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, recante disposizioni urgenti in materia di rapporti finanziari con le Comunità europee» (1497).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha approvato il seguente disegno di legge: «Aumento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria» (1233-B) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Inchieste parlamentari, presentazione di proposte

Nella seduta del 14 dicembre 1988 la 1ª Commissione permamente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione) ha deliberato la seguente proposta di proroga di inchiesta parlamentare:

DE GIUSEPPE ed altri. – «Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano istituita dal Senato il 17 marzo 1988» (*Doc.* XXII, n. 1-*bis*).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettere in data 24 gennaio 1989, ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Pollice, per il reato di cui agli articoli 595, primo e secondo comma, 61 n. 10 del codice penale, e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc.* IV, n. 57);

nei confronti del senatore Pollice, per il reato di cui agli articoli 595, primo e secondo comma, 61 n. 10 del codice penale, e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc.* IV, n. 58);

nei confronti del senatore Pollice, per il reato di cui agli articoli 595, primo e secondo comma, 61 n. 10 del codice penale, e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc.* IV, n. 59);

nei confronti del senatore Pollice, per il reato di cui agli articoli 595, primo e secondo comma, 61 n. 10 del codice penale, e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc.* IV, n. 60).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

Le seguenti domande di autorizzazione a procedere sono state deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

nei confronti del senatore Biagioni, per i reati di cui all'articolo 594, ultimo comma, del codice penale e all'articolo 612 del codice penale (*Doc.* IV, n. 54);

nei confronti del senatore Biagioni, per i reati di cui all'articolo 367 del codice penale e agli articoli 56, 61 n. 7 e 640 del codice penale (*Doc.* IV, n. 55);

nei confronti del senatore Chiaromonte, per il reato di cui all'articolo 595 capoverso del codice penale (*Doc.* IV, n. 56).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere parlamentare sulle seguenti proposte di nomina:

dell'avvocato Antonio Comelli a Presidente della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone (n. 40);

dell'avvocato Carlo Appiotti e dell'avvocato Bruno Malattia a Vice Presidenti della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone (nn. 41 e 42).

Tali richieste, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, sono state deferite alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Il Ministro del turismo e dello spettacolo ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Ottaviano Colzi a Presidente dell'Istituto per il credito sportivo (n. 43).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, è stata deferita alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 gennaio 1989, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, per gli esercizi dal 1982 al 1987 (*Doc.* XV, n. 73).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Mozioni

PECCHIOLI, LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, SENESI, BISSO, GIUSTINELLI, PINNA. - Il Senato,

considerato:

che, dopo la crisi che ha investito il vertice dell'ente delle Ferrovie dello Stato, la nomina del Commissario e i contrasti politici che sono insorti, sono paralizzati i programmi di investimento ferroviari ed è bloccato il piano di rilancio e di risanamento delle ferrovie;

che la legge n. 210 del 1985 precisa che il commissariamento dell'ente ha la durata tassativa di tre mesi, e tuttavia il ritardo nella legge di riforma dell'ente e i contrasti politici sembrano rendere difficile la nomina del nuovo vertice alla scadenza del periodo commissariale, il 28 febbraio 1989;

che la vicenda delle cosiddette «lenzuola d'oro» ha confermato l'esistenza di una questione morale di vaste dimensioni che investe l'amministrazione ferroviaria e le responsabilità politiche ad essa connesse, e deve essere affrontata in tutta la sua dimensione e nelle sue cause;

che è stata avanzata pubblicamente dal commissario Schimberni la richiesta di introdurre la cassa integrazione nell'ente Ferrovie dello Stato, modificando la legge, mentre membri del Governo hanno pubblicamente sostenuto la necessità di smembrare e privatizzare il sistema ferroviario,

impegna il Governo:

a varare con grande urgenza le modifiche alla legge n. 210 del 1985 che liberino l'ente di ogni residuo carattere ministeriale e burocratico e lo trasformino in una impresa moderna pubblica, che sia all'altezza del grande

compito di potenziare il sistema ferrovario italiano, renderlo efficiente e adeguato alle esigenze del paese;

ad evitare proroghe illegittime del regime commissariale e procedere rapidamente al rinnovo del vertice dell'ente Ferrovie dello Stato esclusivamente secondo criteri di professionalità e capacità gestionale, al di fuori di lottizzazioni politiche;

a presentare al Parlamento il piano di sviluppo e di risanamento, che comprende il progetto alta velocità, con il quadruplicamento da Milano a Battipaglia e da Torino a Venezia; la modernizzazione della rete commerciale prevista dalla legge n. 17 del 1981; la riabiliatazione della rete secondaria, prevista anch'essa dalla legge n. 17 del 1981, adottando anche più adeguati sistemi di esercizio. È necessario altresì che il piano di sviluppo e di risanamento persegua insieme gli obiettivi di un allineamento del sistema ferroviario al livello europeo, dal quale oggi è assai distante, e il riequilibrio tra costi e ricavi, riconducendo il *deficit*, fisiologicamente necessario per le funzioni statali e sociali del trasporto ferroviario, entro limiti accettabili, nel quadro contabile e finanziario previsto dalla normativa CEE;

ad affrontare con coraggio e sino in fondo la questione morale, separando, con le modifiche alla legge n. 210 del 1985, la funzione di indirizzo politico dall'amministrazione, decentrando e responsabilizzando la gestione al livello tecnico, rinegoziando tutti i contratti di maggiore entità con riferimento a costi-*standard* e sotto il controllo di una commissione tecnica di indiscussa autorità;

a decidere una politica del personale che, rifiutando l'introduzione della cassa integrazione, e invece operando con il *turn-over*, con il prepensionamento degli idonei e con profondi processi di riqualificazione, faccia corrispondere gli organici alle necessità di una azienda che deve fortemente espandere il suo prodotto e i suoi stessi impianti e insieme modernizzarsi;

a respingere ogni progetto di smembramento e di privatizzazione di parti del sistema ferroviario. L'unità della rete ferroviaria è una necessità tecnica, per le sinergie e le integrazioni che realizza, come prova tutta l'esperienza mondiale e lo stesso infelice esperimento, compiuto negli scorsi decenni, della privatizzazione di 4.000 chilometri di rete ferroviaria, conclusasi con il fallimento delle gestioni private e con la riacquisizione forzosa da parte dello Stato. Al contrario, l'ente Ferrovie dello Stato, gestendo nella sua integrità il sistema ferroviario, può aprire spazi al capitale privato di rischio, nelle società collegate per l'intermodalità, il turismo, il cabotaggio, i servizi; il capitale privato di rischio può anche concorrere alla costruzione del sistema di alta velocità, cedendone poi la gestione all'ente, e ottenendo un ritorno adeguato dell'investimento con *royalties* sui proventi del traffico, che tutti gli esperti prevedono assai cospicui;

a mantenere sotto il controllo dell'ente e delle autonomie locali la trasformazione del grande patrimonio di aree edificabili dell'ente Ferrovie dello Stato, alla quale i privati dovranno concorrere con gruppi integrati di costruzione e di servizi, ma sulla base dei programi e dei sistemi definiti dalla programmazione pubblica;

a garantire un adeguato sistema di controlli sulla gestione e la sua economicità e produttività in armonia con la struttura imprenditoriale e coerente con l'esigenza della più rigorosa salvaguardia del pubblico interesse.

(1-00044)

Interrogazioni

GALEOTTI, DIONISI, CONSOLI, BAIARDI, BERTOLDI. – *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* – Premesso che l'attuale stagione invernale è caratterizzata da una eccezionale assenza di precipitazioni nevose;

considerato che ciò sta determinando una situazione particolarmente grave per migliaia di imprese turistiche e di servizi collegati, con ingenti danni dal punto di vista economico e con rilevanti riflessi negativi per l'occupazione in vaste aree del paese,

gli interroganti chiedono di conoscere se siano stati assunti o si intendano assumere provvedimenti di ordine finanziario, fiscale, o di altra natura a sostegno del complesso delle attività del settore turistico invernale, tali da impedire effetti devastanti nel settore stesso.

(3-00672)

SERRI, SPETIČ, PIERALLI, BOFFA. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* – Per sapere:

se siano a conoscenza del fatto che dopo la scadenza dei termini fissati dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, e che, dati gli esiti assai modesti della stessa legge, migliaia di cittadini extracomunitari rischiano di non vedersi rinnovare i permessi di soggiorno;

se non ritengano di dover prendere provvedimenti urgenti per disporre, intanto, per tutti, il rinnovo del permesso di soggiorno per l'intero 1989;

quali provvedimenti intendano prendere per consentire il ricongiungimento delle famiglie degli immigrati nel nostro paese;

se non ritengano di dover agire subito con opportune disposizioni affinchè i rifugiati politici di paesi non europei non vengano rinviati nei loro paesi o espulsi, spesso a rischio della loro stessa vita;

se, infine, il Governo intenda proporre con urgenza al Parlamento proprie proposte per una nuova adeguata legislazione sull'ingresso e la permanenza nel nostro paese di cittadini extracomunitari, lavoratori e studenti, e dei rifugiati politici e se, in caso diverso, non intenda favorire un rapido corso delle proposte di legge già presentate su queste materie dai Gruppi parlamentari.

(3-00673)

PINNA, FIORI, MACIS, SENESI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che sono state riportate di recente dalla stampa diverse e contrastanti dichiarazioni e indiscrezioni relative ad una richiesta rivolta al Ministero dei trasporti dall'Aeronautica militare tendente ad ottenere il trasferimento dell'aeroporto di Alghero dall'amministrazione civile a quella militare;

che, in particolare, nelle dichiarazioni rese dal sottosegretario per la difesa, onorevole Giuseppe Pisanu, e dal direttore generale di Civilavia, si nega l'esistenza di tale richiesta e si esclude comunque il proposito di trasferire all'amministrazione militare il suddetto aeroporto. Per contro, nelle dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario di Stato per i trasporti, onorevole Alessandro Ghinami, sono riportate le date di due diverse richieste dell'Aeronautica ed è affermata la contrarietà dell'Alitalia e il proposito della

stessa di trasferire a Taranto la Scuola piloti, operante ad Alghero, in caso di passaggio dello scalo all'amministrazione militare,

gli interroganti chiedono di sapere:

quale sia la reale versione dei fatti e se effettivamente rientri negli obiettivi del Governo il trasferimento all'amministrazione militare dell'aeroporto di Alghero;

se non si ritenga che la Sardegna già sopporti un eccessivo carico di vincoli e servitù militari, ivi compreso il carattere militare dell'aeroporto di Cagliari;

se non si ritenga, infine, anche sulla base dei limiti di traffico attribuiti allo scalo di Alghero dal piano generale degli aeroporti (18 operazioni ad ora, di cui 10 già impegnate per l'addestramento), che il traffico civile - peraltro destinato a rapida espansione - e la presenza della Scuola piloti dell'Alitalia rendano inconciliabile la direzione e l'impiego militare dell'aeroporto di Alghero.

(3-00674)

NATALI. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere come giustifichi la grave iniziativa ispettiva compiuta presso la clinica «Mangiagalli» di Milano.

(3-00675)

(*Svolta in corso di seduta*)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CHIESURA, RIGO, CORTESE. - *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che la Fincantieri ha acquisito recentemente numerose commesse, tra cui delle navi portapasseggeri, nicchie di mercato su cui specializzarsi;

che queste commesse possono permettere la continuità produttiva e occupazionale del cantiere di Marghera;

che i livelli di efficienza e produttività della Fincantieri di Marghera sono in gran parte determinati da un ciclo produttivo in cui si integrano le fasi di progettazione e di esecuzione;

che in questi anni la Fincantieri ha adottato una organizzazione gestionale che tende ad accentrare le scelte a scapito dell'autonomia dei singoli cantieri, aumentando la burocratizzazione, lo scarso controllo sulla qualità dell'indotto e del decentramento con conseguenze sulla qualità e il costo del prodotto finale;

che l'ufficio tecnico della Fincantieri di Marghera ha in sè le potenzialità non solo per svolgere il lavoro interno, ma anche per servire un indotto di piccoli cantieri,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che l'eventuale struttura della Fincantieri non si dimostri inadeguata a rispondere ad esigenze di flessibilità, determinando inoltre costi eccessivi e scarso controllo sulla qualità degli appalti (tutto infatti è centralizzato a Trieste) e se non si ritenga necessario restituire margini di autonomia ai singoli cantieri;

come la Fincantieri intenda affrontare il prossimo impegnativo carico di lavoro dal punto di vista tecnico;

quali innovazioni intenda introdurre nella progettazione;

quali interventi intenda attivare per superare la pratica dell'appalto tecnico;

se sia legittimo per la Fincantieri l'elaborazione ed il coordinamento tecnico di commesse impegnative su cui gravano penali contrattuali di 250 milioni per ogni giorno di ritardo sulla consegna;

come la Fincantieri concili il perseguimento di efficienza e risanamento con il mancato utilizzo di risorse tecniche costose quale l'Intergaph recentemente installato all'ufficio tecnico di Marghera.

(4-02779)

LIBERTINI, VISCONTI, TORNATI, VETERE. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza avvocati e procuratori ha deliberato di disdettare, con decorrenza dal 1° febbraio 1989, i contratti di locazione degli immobili di sua proprietà, in Roma, occupati da circa 2.000 inquilini e questi ultimi, vivamente preoccupati, hanno interessato la stampa e le associazioni degli inquilini (SUNIA, UNIAT);

che nel corso dell'incontro tra le associazioni degli inquilini ed il direttore della Cassa, quest'ultimo ha dichiarato che le disdette non sono finalizzate ad una futura vendita degli immobili, ma non ha certo indicato le motivazioni del provvedimento;

che appare, pertanto, fondato il sospetto che il provvedimento potrebbe consentire all'ente, a partire dal febbraio prossimo, la stipula di nuovi e più onerosi contratti con gli attuali inquilini o addirittura con altri per un uso diverso da quello abitativo,

gli interroganti chiedono di sapere quali siano le motivazioni che hanno indotto l'ente ad adottare la deliberazione citata e quali i rapporti futuri che l'ente intende avere nei confronti degli attuali inquilini.

(4-02780)

ONORATO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere:

a) per quali ragioni gli uffici provinciali del lavoro neghino il nulla osta per l'assunzione con contratti di formazione lavoro ai lavoratori extracomunitari, nonostante che la legge 30 dicembre 1986, n. 943, assicuri a tali lavoratori - alla pari di quelli italiani - il diritto al lavoro e quello alla formazione professionale, come si desume chiaramente dagli articoli 1 e 9, comma 2, della legge (un caso recente si è verificato a Firenze in danno del senegalese Fallou Faye);

b) quali iniziative intenda assumere per assicurare nel futuro un indirizzo amministrativo conforme alla legge.

(4-02781)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste.* - Per sapere:

se siano a conoscenza delle iniziative assunte dalla competente autorità giudiziaria e dall'Alto Commissario Antimafia in ordine alla mancanza di ragioni di pubblico interesse nella delibera del commissario

dell'ESAC, numero 788 in data 7 dicembre 1988, relativa alla costituzione di parte civile dell'ente di sviluppo nel procedimento penale numero 984/1988 G.I. a carico di un dirigente della stessa amministrazione ÷ 2, imputati di diffamazione e calunnia in danno dei signori Alberto Torre e Fedele Palermo (pubblicazione di un libro bianco sulle vicende dell'ESAC), delibera adottata malgrado il direttore del servizio legale, avvocato Giorgio Mazzeo, non facesse mistero con nessuno, a voce e con formale parere n. 1 del 31 marzo 1988 (da acquisire in giudiziale sequestro), della illegalità di tale iniziativa, data la totale estraneità dell'ente in un procedimento che riguardava personalmente, *uti singuli,* gli *ex* amministratori interessati, i soli ad essere legittimati, secondo l'avviso d'ufficio del legale dell'ente, a costituirsi in giudizio;

se, in relazione alla eccepita carenza di pubblico interesse ed al tempo trascorso dalla commissione dei fatti (quasi quattro anni), la illegale e tardiva iniziativa del commissario e del direttore generale dell'*ex* Opera Sila non sia finalizzata a precostituire situazioni di conflitto di interesse per il firmatario di un ricorso al TAR della Calabria avverso la nomina dell'ingegner La Verde ai vertici dell'ente di sviluppo;

se, in tal modo, non vengano contestualmente perseguiti intenti ritorsivi nei confronti del responsabile di una denuncia presentata, a fine ottobre 1988, al prefetto Sica in ordine alla adozione della delibera commissariale numero 480 del 15 luglio 1988, con la quale, nonostante il contrario avviso a suo tempo espresso dall'Avvocatura dello Stato di Catanzaro, sono stati riconosciuti ad alcuni dipendenti benefici economici cospicui contrari a legge, con decorrenza anteriore al 30 dicembre 1978 e, dunque, con danno per l'Erario di svariati miliardi di lire per sorta capitale, arretrati ed interessi spettanti sul fondo di previdenza, suscettibile di ulteriore aggravio di bilancio per i futuri versamenti mensili conseguenti ai termini della delibera in questione;

se il Ministro di grazia e giustizia sia a conoscenza dei provvedimenti d'urgenza imposti dalla gravità dei fatti e dall'esigenza di assicurare l'integrità delle prove, assunti dal procuratore generale della corte di appello di Catanzaro, dottor Saverio Cavalcante, anche ai sensi dell'articolo 140 del codice penale, in relazione alla specie e gravità del reato, considerato che:

a) in relazione ai termini dell'avviso dell'Avvocatura erariale sussisteva piena consapevolezza degli aspetti di illecito penale dell'operazione di che trattasi;

b) per sfuggire ai rilievi degli organi centrali dello Stato e del Commissario di Governo si è fatto artato ricorso ad un atto amministrativo, in luogo della obbligatoria disciplina legislativa richiesta dall'articolo 5, lettera *e*), della legge 30 aprile 1976, n. 386, e dall'articolo 24 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28, che demandano alla legge regionale ogni normativa del trattamento giuridico ed economico del personale degli enti di sviluppo;

c) il provvedimento *de quo* risulta in contrasto con quanto rilevato dal Ministero del tesoro e dal Consiglio di Stato (sezione sesta, 15 marzo 1977, n. 248) nei confronti del personale dell'ente delta padano;

d) il reato si è concretato, atteso che la delibera commissariale ha avuto pratica esecuzione mediante inclusione dei benefici economici nei cedolini di stipendi degli interessati a decorrere dallo scorso mese di novembre, con giuridica disponibilità delle somme sui rispettivi fondi di

previdenza dei beneficiari e che, inoltre, l'ente si è determinato, in esecuzione al medesimo provvedimento commissariale, ad inviare una lettera al TAR della Calabria di cessazione della materia del contendere nella vertenza nella quale lo stesso ente aveva deciso di resistere in giudizio con atto numero 253 del 19 dicembre 1979, in un contesto che, in altri distretti giudiziari, comporta solitamente l'emissione di provvedimenti restrittivi, per la specie e gravità dei reati e per evitare l'inquinamento delle prove;

se il Ministro dell'interno sia al corrente delle iniziative concrete assunte dal prefetto Domenico Sica al cospetto del nuovo episodio di inaudito malcostume denunciatogli, con documentato esposto, sin dall'ottobre dello scorso anno, la cui gravità viene evidenziata non solo dalle spregiudicate modalità seguite nell'illecita operazione (omessa considerazione dell'avviso espresso dall'organo consultivo dello Stato; mancata istruttoria della pratica da parte delle strutture interne dell'ente; omesso riferimento, nella delibera, al parere reso dall'Avvocatura dello Stato, per consentire all'autorità tutoria di determinarsi *cognita causa*; ricorso ad un atto amministrativo, in luogo di legge regionale, per sfuggire ai rilievi del Commissario di Governo, eccetera), quanto per la inquietante mancanza di remore per le indagini tuttora in corso da parte dell'Alto Commissario Antimafia, in un quadro che non lascia tranquilli sulle concrete possibilità di pervenire finalmente alla trasparenza nei criteri gestionali dell'ente di sviluppo;

se il Presidente del Consiglio dei ministri conosca le azioni intraprese dalla procura generale della Corte dei conti nel merito dell'ultimo episodio dell'ESAC, presso cui opera un proprio magistrato delegato al controllo, anche di carattere generale, visto il tranquillo ripetersi di casi clamorosi di illecito non realizzabili in un contesto di rigoroso controllo da parte degli organi dello Stato e della autorità tutoria.

(4-02782)

SCARDAONI. - *Al Ministro delle finanze*. - Premesso:

che sin dal 1985 il comune di Savona aveva intrapreso trattative con i rappresentanti della direzione generale dell'allora Ferrovie dello Stato per pervenire alla definizione delle modalità di acquisizione delle aree della dismessa rete ferroviaria delle quali il Comune era venuto in possesso formalmente con singoli atti di mallevadoria a fronte di depositi cauzionali versati;

che con il Ministro dei trasporti si erano concordate procedure e modalità nel mentre si era sollecitato l'ufficio tecnico erariale di definire le valutazioni delle aree di che trattasi, poi stabilite con nota dell'ufficio tecnico erariale di Savona in data 10 dicembre 1985;

che si era altresì convenuto che l'amministrazione ferroviaria avrebbe alienato al Comune anche i fabbricati ancora inesistenti su dette aree;

che il 25 marzo 1986 la direzione compartimentale di Genova inviava al comune di Savona due copie dello schema di atto di cessione degli immobili predisposta dal notaio dottor Paolo Di Giovanni di Savona per l'approvazione del competente organo comunale;

che tale bozza di atto era stata definita sulla base delle trattative intercorse e delle valutazioni operate dall'ufficio tecnico erariale di Savona all'uopo incaricato dall'azienda ferroviaria;

che a questo riguardo, con nota del 5 maggio 1986, la direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato di Genova inviava copia della nota del 10 dicembre 1985 dell'ufficio tecnico erariale di Savona, che «procedeva ad una analisi estimativa delle aree in base ai valori di mercato, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche ed urbanistiche e comunicative i valori medi attribuiti per singoli comparti»;

che il comune di Savona, con delibera consiliare n. 140 del 12 maggio 1986, esecutiva ai sensi di legge, il 12 giugno 1986 decideva di addivenire all'acquisizione delle aree in argomento per una superficie complessiva di 66.910 metri quadrati accettando la proposta formulata dall'azienda ferroviaria, sulla base delle valutazioni dell'ufficio tecnico erariale, comportante una spesa globale di 2.000 milioni da corrispondere in tre rate comprensive di interessi e delle quali si provvedeva a finanziare la prima scadente nel 1986 al momento della stipula dell'atto pubblico; con lo stesso provvedimento si approva lo schema di atto pubblico di acquisizione con relativo frazionamento catastale;

che la delibera divenuta esecutiva è stata trasmessa all'azienda delle Ferrovie dello Stato il 2 luglio 1986; il 3 marzo 1987, in considerazione del tempo infruttuosamente trascorso, il Comune provvedeva ad aggiornare la proposta confermando la volontà di una sollecita conclusione della pratica;

che, riscontrando la nota del 3 marzo 1987, la direzione generale delle Ferrovie dello Stato faceva presente che la vendita poteva essere definita appena gli immobili alienandi fossero passati in testa all'ente Ferrovie dello Stato, in base al disposto dell'articolo 27 della legge n. 210 del 1985, assicurando altresì la massima sollecitudine nell'operazione di intestazione degli immobili in argomento ed aggiornando le condizioni economiche sulla base degli ultimi accordi intercorsi tra le parti (riunione del 14 maggio 1987 presso il comune di Savona). La direzione generale invitava quindi l'ufficio lavori della direzione compartimentale di Genova, appena intervenuto il decreto interministeriale di passaggio dei beni all'ente Ferrovie dello Stato, a modificare l'atto di compravendita per l'approvazione definitiva da parte del consiglio comunale di Savona e il successivo passaggio al consiglio di amministrazione dell'ente Ferrovie dello Stato;

che la ricostruzione delle varie fasi della vicenda permette di evidenziare che il comune di Savona già nel 1986 aveva concluso l'accordo con le Ferrovie dello Stato per l'acquisizione degli immobili, accantonando il relativo finanziamento che risulta a tutt'oggi immobilizzato con specifica destinazione;

che dai contatti verbali e dalle notizie informali risulta che ormai da tempo la pratica è all'attenzione della direzione generale del demanio presso il Ministero delle finanze e poichè il ritardo nella stipula dell'atto definitivo dell'acquisto determina una grave situazione di blocco nell'attuazione dei piani comunali relativi alla utilizzazione di aree che per la loro collocazione centrale hanno una valenza urbanistica strategica per la viabilità, i parcheggi ed i collegamenti tra due parti della città di cui costituivano in passato una barriera ed oggi possono costituire un punto di saldatura,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile ed opportuno sia per il Comune sia per l'amministrazione finanziaria portare a rapida conclusione la pratica di cessione delle aree, rispettando le conclusioni cui sono approdate le lunghe trattative tra il Comune e l'azienda

delle Ferrovie dello Stato, basata tra l'altro sulle valutazioni dell'ufficio tecnico erariale di Savona.

(4-02783)

POLLICE. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati per accogliere la domanda di scolarizzazione di circa 400 figli di nostri connazionali emigrati nella circoscrizione di Liegi. La richiesta riguarda l'istituzione di una sezione di scuola materna, tre corsi di lingua e cultura italiana a livello elementare e due corsi a livello medio (legge n. 153 del 1971);

considerato:

che le autorità consolari non si sono attivate tempestivamente per assicurare il servizio con l'inizio dell'anno scolastico 1988-1989;

che le autorità belghe hanno sollecitato i dirigenti scolastici, con richieste scritte, ad attivare i corsi integrati nel *curriculum* scolastico del paese di accoglimento;

che le forze sociali, locali e nazionali, hanno sollecitato l'ufficio V della Direzione generale emigrazione del Ministero degli affari esteri per gli adempimenti di competenza;

che il responsabile dell'ufficio V della Direzione generale emigrazione e affari sociali ha negato che ai cittadini italiani all'estero, in età dell'obbligo scolare debba, comunque, garantirsi l'insegnamento, secondo il dettato costituzionale;

che, indipendentemente dalla programmazione scolastica e dalle difficoltà di destinare personale di ruolo (*ex* articolo 1 della legge n. 604 del 1982), si rende necessario provvedere, comunque, pena una grave discriminazione e una ingiustificata disparità di trattamento,

l'interrogante chiede di sapere:

come s'intenda realizzare il servizio in argomento la cui attivazione assume carattere di indifferibilità;

se si intenda accertare eventuali responsabilità del console generale di Liegi per i mancati provvedimenti di competenza;

se, analogamente, sussistano responsabilità dell'ufficio V della Direzione generale emigrazione e affari sociali che, sollecitata dalle forze sociali, non ha fornito risposte scritte, negando che a favore dei nostri connazionali in età dell'obbligo scolare debba essere esteso il dettato costituzionale (articolo 34 della Costituzione della Repubblica italiana);

se, in relazione all'assurdo palleggio di competenze tra l'ufficio V della Direzione generale emigrazione e affari sociali e il corrispondente ufficio della Direzione generale relazioni culturali, non s'intenda disporre, con urgenti provvedimenti amministrativi, di trasferire ogni competenza riguardante la gestione del personale delle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese le iniziative di cui alla legge n. 153 del 1971, all'ufficio V della Direzione generale relazioni culturali che, in larghissima parte, vi provvede attualmente (stato giuridico, nomine, trasferimenti);

se l'assunzione piena delle competenze da parte dell'ufficio V della Direzione generale relazioni culturali non potrebbe assicurare, come assicura, tempestività d'interventi in presenza di bisogni educativi, disponibilità al confronto con le organizzazioni sindacali, piena affidabilità della sua struttura organizzativa e una completa responsabilità delle attività istituzionali.

(4-02784)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00674, dei senatori Pinna ed altri, sulle contrastanti dichiarazioni rese da rappresentanti del Governo in merito all'eventuale trasferimento dell'aeroporto di Alghero dall'amministrazione civile a quella militare;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00672, del senatore Galeotti ed altri, in ordine alla situazione di difficoltà per le imprese turistiche e i servizi collegati a causa dell'assenza di precipitazioni nevose nella corrente stagione.